

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 giugno 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (16CE1228).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/636 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE1229).....</u>	Pag. 22
<u>Regolamento (UE) 2016/637 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti (16CE1230).....</u>	Pag. 24
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE1231).....</u>	Pag. 28
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/639 della Commissione, del 22 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1232).....</u>	Pag. 30
<u>Decisione (UE, Euratom) 2016/640 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di cinque membri della Corte dei conti (16CE1233).....</u>	Pag. 32
<u>Decisione (UE, Euratom) 2016/641 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (16CE1234).....</u>	Pag. 33
<u>Decisione (UE) 2016/642 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania (16CE1235).....</u>	Pag. 34



<u>Decisione (UE) 2016/643 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (16CE1236).....</u>	Pag. 35
<u>Decisione (EU) 2016/644 della Commissione, del 16 gennaio 2015, relativa all'aiuto di Stato n. SA 31855 (11/C, ex N 503/10) al quale Cipro intende dare esecuzione per la ristrutturazione del mattatoio centrale di Kofinos [notificata con il numero C(2015) 58] (16CE1237)</u>	Pag. 36
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria [notificata con il numero C(2016) 3261] (16CE1238).</u>	Pag. 61
<i>Pubblicati nel n. L 108 del 23 aprile 2016</i>	
<u>Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (16CE1239).....</u>	Pag. 70
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/647 della Commissione, del 25 aprile 2016, recante duecentoquarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (16CE1240).....</u>	Pag. 92
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/648 della Commissione, del 25 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1241).....</u>	Pag. 94
<u>Decisione (UE) 2016/649 della Commissione, del 15 gennaio 2016, relativa alla misura SA.24123 (12/C) (ex 11/NN) alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione Presunta vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato da parte del Comune di Leidschendam-Voorburg [notificata con il numero C(2016) 85] (16CE1242).....</u>	Pag. 96
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (16CE1243).....</u>	Pag. 109
<i>Pubblicati nel n. L 109 del 26 aprile 2016</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/651 della Commissione, del 5 aprile 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (16CE1244).....</u>	Pag. 112
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/652 della Commissione, del 26 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1245).....</u>	Pag. 114
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/653 della Commissione, del 26 aprile 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di aprile 2016 (16CE1246).....</u>	Pag. 116
<i>Pubblicati nel n. L 111 del 27 aprile 2016</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/654 della Commissione, del 26 febbraio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (16CE1247).....</u>	Pag. 119
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/655 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson de l'Ardèche (IGP)] (16CE1248).....</u>	Pag. 122




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/656 della Commissione, del 18 aprile 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata del Fucino (IGP)] (16CE1249)</u>	Pag. 123
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/657 della Commissione, del 27 aprile 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Lietuviškas skilandis (STG)] (16CE1250)</u>	Pag. 124
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/658 della Commissione, del 27 aprile 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Levický slad (IGP)] (16CE1251)</u>	Pag. 126
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (16CE1252)</u>	Pag. 127
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/660 della Commissione, del 27 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1253)</u>	Pag. 130
<u>Decisione (UE) 2016/661 della Banca centrale europea, del 15 aprile 2016, sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016 (BCE/2016/7) (16CE1254)</u>	Pag. 132
<i>Publicati nel n. L 114 del 28 aprile 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, dal 1° aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (16CE1255)</u>	Pag. 135
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/663 della Commissione, del 26 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1256)</u>	Pag. 149
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/664 della Commissione, del 26 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1257)</u>	Pag. 152
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/665 della Commissione, del 26 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1258)</u>	Pag. 155
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/666 della Commissione, del 26 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1259)</u>	Pag. 158
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/667 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (16CE1260)</u>	Pag. 161
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/668 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (16CE1261)</u>	Pag. 164
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione, del 28 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto (16CE1262)</u>	Pag. 166
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (16CE1263)</u>	Pag. 170



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/671 della Commissione, del 28 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1264).....</u>	<i>Pag.</i> 181
<i>Publicati nel n. L 115 del 29 aprile 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 della Commissione, del 29 aprile 2016, che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (16CE1265).....</u>	<i>Pag.</i> 183
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (16CE1266).....</u>	<i>Pag.</i> 188
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/674 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli (16CE1267).....</u>	<i>Pag.</i> 203
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/675 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (16CE1268).....</u>	<i>Pag.</i> 207
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/676 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (16CE1269).....</u>	<i>Pag.</i> 211
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/677 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1270).....</u>	<i>Pag.</i> 215
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/678 della Commissione, del 29 aprile 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarma (16CE1271).....</u>	<i>Pag.</i> 217
<i>Publicati nel n. L 116 del 30 aprile 2016</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali (GU L 370 del 30 dicembre 2014) (16CE1272).....</u>	<i>Pag.</i> 219
<u> Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8 luglio 2015) (16CE1273).....</u>	<i>Pag.</i> 219
<u> Rettifica del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8 luglio 2015) (16CE1274).....</u>	<i>Pag.</i> 220
<i>Publicate nel n. L 115 del 29 aprile 2016</i>	



Rettifica della decisione (PESC) 2016/446 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che modifica e proroga la decisione 2013/34/PESC del Consiglio relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GU L 78 del 24 marzo 2016) (16CE1275) Pag. 222


Rettifica del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004) (16CE1276)..... Pag. 222

Pubbligate nel n. L 116 del 30 aprile 2016

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GU L 125 del 21 maggio 2015) (16CE1277) Pag. 223


Rettifica del regolamento (UE) 2016/71 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone in o su determinati prodotti (GU L 20 del 27 gennaio 2016) (16CE1467) Pag. 226

Pubbligate nel n. L 109 del 26 aprile 2016



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/635 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2016

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione ⁽²⁾ elenca e descrive i metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose. Tuttavia, alcuni dei metodi elencati nell'allegato di tale regolamento, tra i quali i metodi per la determinazione dell'acidità volatile e degli zuccheri totali nelle bevande alcoliche, non sono ancora stati descritti.
- (2) I metodi per la determinazione dell'acidità volatile e degli zuccheri totali in talune bevande spiritose sono stati sottoposti a due studi internazionali di convalida che si sono svolti in conformità delle procedure concordate a livello internazionale e i loro parametri di precisione del metodo sono stati giudicati accettabili. Gli studi condotti facevano parte di un progetto di ricerca nell'ambito del programma Normazione, misure e prove del quarto programma quadro. La descrizione di tali metodi dovrebbe pertanto essere inclusa nell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000.
- (3) Il regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce i requisiti per l'invecchiamento di talune categorie di bevande spiritose in fusti di legno e prevede che altre categorie possano essere sottoposte a tale invecchiamento. L'analisi dei principali composti provenienti dal legno può essere utile quando si determina se un campione è conforme alla definizione corrispondente alla pertinente categoria di bevanda spiritosa. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha riconosciuto un metodo di analisi per la determinazione di tali composti nella sua risoluzione OIV/OENO 382 A/2009. Il riconoscimento del metodo si è basato sui dati ottenuti da uno studio internazionale sulla precisione del metodo condotto su diverse bevande spiritose e svolto secondo procedure concordate a livello internazionale. Tale metodo e la relativa descrizione dovrebbero pertanto essere aggiunti ai metodi di riferimento dell'Unione per l'analisi delle bevande spiritose stabilita all'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2870/2000.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,

⁽¹⁾ GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GUL 333 del 29.12.2000, pag. 20).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 è così modificato:

1) l'indice è modificato come segue:

a) ai punti III.3 e VIII, il termine «(p.m.)» è soppresso;

b) è aggiunto il punto seguente:

«X. Determinazione dei composti del legno: furfurolo, furfurolo idrossi-5-metile, metil-5 furfurolo, vanillina, siringaldeide, coniferaldeide, sinapaldeide, acido gallico, acido ellagico, acido vanillico, acido siringico e scopoletina.»;

2) al capo III è aggiunta la parte seguente:

«III.3. DETERMINAZIONE DELL'ACIDITÀ VOLATILE NELLE BEVANDE SPIRITOSE

1. **Campo di applicazione**

Il metodo è stato convalidato in uno studio inter-laboratorio per il rum, il brandy e le acquaviti di frutta e di vinaccia a livelli che vanno da 30 mg/l a 641 mg/l.

2. **Riferimenti normativi**

ISO 3696: 1987 Acqua di qualità analitica — Specifiche e metodi di prova

3. **Definizioni**

3.1. L'acidità volatile è calcolata sottraendo l'acidità fissa dall'acidità totale.

3.2. L'acidità totale è la somma delle acidità titolabili.

3.3. L'acidità fissa è l'acidità del residuo dopo l'evaporazione della bevanda spiritosa a secco.

4. **Principio**

L'acidità totale e l'acidità fissa sono determinate per titolazione o con il metodo potenziometrico.

5. **Reagenti e materiali**

Per l'analisi, salvo indicazione contraria, utilizzare esclusivamente reagenti di categoria analitica identificata ed acqua almeno di categoria 3, quale definita dalla norma ISO 3696:1987.

5.1. Soluzione 0,01 M di idrossido di sodio (NaOH)

5.2. Soluzione di indicatore misto:


pesare 0,1 g di carminio d'indaco e 0,1 g di rosso fenolo;

sciogliere in 40 ml di acqua e portare a 100 g con etanolo.

6. **Apparecchiature e attrezzature**

Apparecchiatura di laboratorio indiretta, vetreria graduata di categoria A e quanto segue:

6.1. Pompa ad acqua



- 6.2. Evaporatore rotante o bagno a ultrasuoni
- 6.3. Materiale per titolazione potenziometrica (facoltativo)

7. **Campionatura e campioni**

I campioni vengono conservati a temperatura ambiente fino al momento dell'analisi.

8. **Modo di operare**

8.1. Acidità totale

8.1.1. Preparazione del campione

La bevanda spiritosa viene irradiata con ultrasuoni (sonicazione) o agitata per due minuti sotto vuoto per liberarla dall'anidride carbonica, se necessario.

8.1.2. Titolazione

Pipettare 25 ml di bevanda spiritosa in un matraccio di Erlenmeyer da 500 ml.

Aggiungere circa 200 ml di acqua distillata bollita e raffreddata (preparata nello stesso giorno) e 2-6 gocce della soluzione di indicatore misto (5.2).

Titolare con la soluzione 0,01 M di idrossido di sodio (5.1) fino a che il colore da verde-giallastro vira al violetto nel caso delle bevande spiritose incolori, o fino a quando da giallo-bruno vira a rosso-bruno nel caso delle bevande spiritose di colore bruno.

La titolazione può essere realizzata anche tramite potenziometria a pH 7,5.

Sia $n_{1\text{ ml}}$ il volume della soluzione di idrossido di sodio 0,01 M aggiunto.

8.1.3. Calcolo

L'acidità totale (AT), espressa in milliequivalenti per litro di bevanda spiritosa è pari a $0,4 \times n_1$.

L'acidità totale (AT'), espressa in mg di acido acetico per litro di bevanda spiritosa è pari a: $24 \times n_1$.

8.2. Acidità fissa

8.2.1. Preparazione del campione

Far evaporare 25 ml di bevanda spiritosa a secco:

pipettare 25 ml di bevanda spiritosa in una capsula d'evaporazione cilindrica a fondo piatto del diametro di 55 mm. Durante la prima ora di evaporazione, la capsula viene posta sul coperchio di un bagno criotermostatico bollente in modo che il liquido non venga portato all'ebollizione, perché ciò potrebbe provocare qualche perdita per schizzi.

Terminare l'essiccazione ponendo la capsula in un forno a 105 °C per altre due ore. Lasciare quindi raffreddare la capsula in un essiccatoio.

8.2.2. Titolazione

Dissolvere il residuo lasciato per evaporazione con acqua distillata bollita e raffreddata (preparata il giorno stesso), portare al volume di circa 100 ml e aggiungere 2-6 gocce di soluzione di indicatore misto (5.2).

Titolare con la soluzione 0,01 M di idrossido di sodio (5.1).



La titolazione può essere realizzata anche con il metodo potenziometrico a pH 7,5.

Sia $n_{2\text{ ml}}$ il volume della soluzione 0,01 M di idrossido di sodio aggiunta.

8.2.3. Calcolo

L'acidità fissa (FA), espressa in milliequivalenti per litro di bevanda spiritosa è: $0,4 \times n_2$.

L'acidità fissa (FA), espressa in mg di acido acetico per litro di bevanda spiritosa è: $24 \times n_2$.

9. Calcolo dell'acidità volatile

9.1. Espressione in milliequivalenti per litro:

sia

TA = l'acidità totale in milliequivalenti per litro

FA = l'acidità fissa in milliequivalenti per litro

L'acidità volatile, VA, in milliequivalenti per litro è:

$$TA - FA$$

9.2. Espressione in mg di acido acetico per L:

sia

TÀ = l'acidità totale in mg di acido acetico per L

FÀ = l'acidità fissa in mg di acido acetico per L

L'acidità volatile, VA, in mg di acido acetico per litro è:

$$TÀ - FÀ$$

9.3. L'espressione in g di acido acetico per hl di alcol puro al 100 % vol è: $\frac{TA' - FA'}{A} \times 10$

in cui A è il titolo alcolometrico volumico della bevanda spiritosa.

10. Precisione del metodo

10.1. Risultati statistici delle prove interlaboratorio

Uno studio sulla precisione del metodo, condotto secondo procedure convenute a livello internazionale, ha prodotto i seguenti risultati [1] [2].

Anno della prova interlaboratorio: 2000

Numero di laboratori 18

Numero di campioni 6



Campioni	A	B	C	D	E	F
Numero dei laboratori considerati dopo l'eliminazione degli aberranti	16	18	18	14	18	18
Numero di risultati aberranti (laboratori)	2			4		
Numero di risultati accettati	32	36	36	28	36	36
Media (\bar{x}) [mg/l]	272* 241*	30	591* 641*	46	107	492
Deviazione standard di ripetibilità s_r [mg/L]	8,0	3,6	15,0	3,7	6,7	8,5
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD _r [%]	3,1	11,8	2,4	8,0	6,2	1,7
Limite di ripetibilità, r [mg/l]	23	10	42	10	19	24
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]	8,5	8,4	25,0	4,55	13,4	24,4
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD _R [%]	3,3	27,8	4,1	9,9	12,5	5,0
Limite di riproducibilità, R [mg/l]	24	23	70	13	38	68

Tipi di campione:

- A Acquavite di prugne; frazione *
- B Rum I; in doppio cieco
- C Rum II; frazione *
- D Slivovitz; in doppio cieco
- E Brandy; in doppio cieco
- F Acquavite di vinaccia; in doppio cieco

[1] *Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method — Performance Studies*, Horwitz, W. (1995) *Pure and Applied Chemistry* 67, 332-343.

[2] Horwitz, W. (1982) *Analytical Chemistry* 54, 67 A-76 A. »;

3) è inserito il seguente capitolo VIII:

«VIII. ZUCCHERI TOTALI

1. Campo di applicazione

Il metodo HPLC-RI è applicabile per la determinazione degli zuccheri totali (espressi in zucchero invertito) nelle bevande spiritose, ad esclusione dei liquori contenenti uova e prodotti lattiero-caseari.

Il metodo è stato convalidato in uno studio inter-laboratorio per il *pastis*, l'anice distillato, il liquore di ciliegia, la crema di (nome del frutto o della materia prima utilizzata) e la *crème de cassis*, a livelli da 10,86 g/l a 509,7 g/l. Tuttavia, la linearità di risposta dello strumento è stata comprovata per l'intervallo di concentrazione da 2,5 g/l a 20,0 g/l.

Il metodo non è destinato alla determinazione di bassi livelli di zuccheri.



2. Riferimenti normativi

ISO 3696:1987 Acqua di qualità analitica — Specifiche e metodi di prova.

3. Principio

Analisi mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni di soluzioni di zuccheri al fine di determinare le concentrazioni di glucosio, fruttosio, saccarosio, maltosio e lattosio.

Questo metodo utilizza una fase stazionaria di alchilammina e una rilevazione mediante rifrattometro differenziale ed è descritto come esempio. Come fase stazionaria è anche possibile l'impiego di resine scambiatrici di anioni.

4. Reagenti e materiali

- 4.1. Glucosio (CAS 50-99-7), puro almeno al 99 %.
- 4.2. Fruttosio (CAS 57-48-7), puro almeno al 99 %.
- 4.3. Saccarosio (CAS 57-50-1), puro almeno al 99 %.
- 4.4. Lattosio (CAS 5965-66-2), puro almeno al 99 %.
- 4.5. Monoidrato di maltosio (CAS 6363-53-7), puro almeno al 99 %.
- 4.6. Acetonitrile puro (CAS 75-05-8) per analisi HPLC.
- 4.7. Acqua distillata o demineralizzata, preferibilmente microfiltrata.

4.8. Solventi (esempio):

Il solvente di eluizione è composto da:

75 parti per volume di acetonitrile (4.6),

25 parti per volume di acqua distillata (4.7).

Prima dell'utilizzo, degassare tramite gorgogliamento di elio a bassa portata per 5-10 minuti.

Se l'acqua utilizzata non è stata microfiltrata, si raccomanda di passare il solvente su un filtro per solventi organici con diametro dei pori inferiore o pari a 0,45 µm.

- 4.9. Etanolo assoluto (CAS 64-17-5).
- 4.10. Soluzione di etanolo (5 %, v/v).
- 4.11. Preparazione della soluzione madre di taratura (20 g/l)

Pesare 2 g di ciascuno zucchero da analizzare (da 4.1 a 4.5), trasferirli senza perdite in un matraccio tarato da 100 ml. (NB, 2,11 g di monoidrato di maltosio sono equivalenti a 2 g di maltosio).

Portare a 100 ml con una soluzione di alcol al 5 % vol (4.10), agitare e conservare a circa + 4 °C. Preparare una nuova soluzione madre una volta alla settimana.

4.12. Preparazione delle soluzioni figlie di taratura (2,5, 5,0, 7,5, 10,0 e 20,0 g/l)

Diluire opportunamente la soluzione madre a 20 g/l, (4.11) con una soluzione di alcol al 5 % vol. (4.10) per ottenere cinque soluzioni standard di 2,5 — 5,0 — 7,5 — 10,0 e 20,0 g/l. Filtrare con un filtro i cui pori abbiano un diametro inferiore o pari a 0,45 µm (5.3).



5. **Apparecchi e attrezzatura**

- 5.1. Sistema HPLC in grado di ottenere il ritorno alla linea di base quando si analizzano tutti gli zuccheri.
- 5.1.1. Cromatografo liquido ad alte prestazioni con valvola di iniezione a sei canali dotata di loop da 10 µl o di qualsiasi altro dispositivo automatico o manuale per un'iniezione affidabile di microvolumi.
- 5.1.2. Sistema di pompaggio che consenta di ottenere e mantenere un flusso costante o programmato con grande precisione.
- 5.1.3. Rifrattometro differenziale.
- 5.1.4. Integratore o registratore informatico compatibile con le altre apparecchiature.
- 5.1.5. Pre-colonna:

Si raccomanda di disporre una pre-colonna opportuna prima della colonna analitica.

- 5.1.6. Colonna (esempio):

Materiale: acciaio inossidabile o vetro

Diametro interno: 2-5 millimetri

Lunghezza: 100-250 millimetri variabile in funzione della taglia delle particelle); per esempio, 250 millimetri se le particelle hanno un diametro di 5 µm.

Fase stazionaria: gruppi funzionali alchilammine legati a silice, diametro massimo delle particelle 5 µm.

- 5.1.7. Condizioni cromatografiche (esempio):

Solvente di eluizione (4.8), flusso: 1 ml/minuto.

Rilevazione: rifrattometria differenziale.

Per assicurarsi che il rivelatore sia perfettamente stabile, potrebbe essere utile avviarlo alcune ore prima dell'uso. La cella di riferimento deve essere riempita con solvente di eluizione.

- 5.2. Bilancia analitica con precisione a 0,1 mg.
- 5.3. Sistema di filtraggio per piccoli volumi tramite una micromembrana con pori del diametro di 0,45 µm.

6. **Conservazione dei campioni**

Una volta ricevuti, i campioni devono essere conservati a temperatura ambiente prima di essere analizzati.

7. **Modo di operare**

- 7.1. PARTE A: preparazione del campione

7.1.1. Agitare il campione.

7.1.2. Filtrare il campione con un filtro con pori di diametro inferiore o pari a 0,45 µm (5.3).

- 7.2. PARTE B: HPLC

7.2.1. Determinazione

Iniettare 10 µl delle soluzioni di taratura (4.12) e i campioni (7.1.2). Eseguire l'analisi nelle opportune condizioni cromatografiche, per esempio come precedentemente indicato.



7.2.2. Se un qualsiasi picco di un campione possiede una superficie (o un'altezza) superiore al picco corrispondente nella soluzione di taratura più concentrata, occorrerà diluire il campione con acqua distillata e procedere nuovamente all'analisi.

8. Calcolo

Confrontare i due cromatogrammi ottenuti per la soluzione di taratura e per la bevanda spiritosa. Identificare i picchi tramite il loro tempo di ritenzione. Misurare la superficie (o altezza) per calcolare le concentrazioni con il metodo di taratura esterna. Tener conto di tutte le diluizioni effettuate durante la preparazione del campione.

Il risultato finale è rappresentato dalla somma di saccarosio, lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio, espressa in g/l di zucchero invertito.

Lo zucchero invertito è calcolato come somma di tutti i monosaccaridi e i disaccaridi riduttori presenti (ad esempio glucosio, fruttosio, lattosio, maltosio) in aggiunta al quantitativo stechiometrico di glucosio e di fruttosio calcolato a partire dal saccarosio presente.

$$\text{Zucchero invertito (g/l)} = \frac{\text{glucosio(g/l)} + \text{fruttosio (g/l)} + \text{maltosio (g/l)} + \text{lattosio (g/l)} + \text{saccarosio (g/l)} \times 1,05}{1,05}$$

$$1,05 = \frac{\text{(peso molecolare del fruttosio} + \text{peso molecolare del glucosio)}}{\text{peso molecolare del saccarosio}}$$

9. Precisione del metodo

9.1. Risultati statistici delle prove interlaboratorio

Uno studio sulla precisione del metodo, condotto secondo procedure convenute a livello internazionale, ha prodotto i seguenti risultati [1] [2].

Anno della prova interlaboratorio: 2000

Numero di laboratori 24

Numero di campioni 8


[1] *Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies*, Horwitz, W. (1995) *Pure and Applied Chemistry* 67, 332- 343.

[2] Horwitz, W. (1982) *Analytical Chemistry* 54, 67 A-76 A.

Tabella 1

Fruttosio, glucosio, maltosio

Analita	Fruttosio		Glucosio			Maltosio	
	Crème de cassis	Standard (50 g/l)	Bevanda spiritosa all'anice	Crème de cassis	Standard (50 g/l)	Bevanda spiritosa all'anice	Standard (10 g/l)
MEDIA [g/l]	92,78	50,61	15,62	93,16	50,06	15,81	9,32
Numero di laboratori senza dati aberranti	21	22	21	23	19	21	22
Deviazione standard di ripetibilità s _p [g/l]	2,34	2,12	0,43	3,47	1,01	0,48	0,54



Analita	Fruttosio		Glucosio			Maltosio	
	Crème de cassis	Standard (50 g/l)	Bevanda spiritosa all'anice	Crème de cassis	Standard (50 g/l)	Bevanda spiritosa all'anice	Standard (10 g/l)
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	2,53	4,2	2,76	3,72	2,03	3,02	5,77
Limite di ripetibilità, r [g/l] ($r = 2,8 \times sr$)	6,56	5,95	1,21	9,71	2,84	1,34	1,51
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [g/l]	7,72	3,13	0,84	9,99	2,7	0,88	1,4
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]	8,32	6,18	5,37	10,72	5,4	5,54	15,06
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times sR$)	21,62	8,76	2,35	27,97	7,57	2,45	3,93

Tabella 2

Saccarosio

Analita	Saccarosio					
	Pastis	Ouzo	Liquore di ciliegia	Crème de menthe	Crème de cassis	Standard (100 g/l)
MEDIA [g/l]	10,83	29,2 19,7 (*)	103,33	349,96	319,84	99,83
Numero di laboratori senza dati aberranti	19	19	20	18	18	18
Deviazione standard di ripetibilità s_r [g/l]	0,09	0,75	2,17	5,99	4,31	1,25
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	0,81	3,07	2,1	1,71	1,35	1,25
Limite di ripetibilità, r [g/l] ($r = 2,8 \times s_r$)	0,25	2,1	6,07	16,76	12,06	3,49
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [g/l]	0,79	0,92	4,18	9,94	16,11	4,63
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]	7,31	3,76	4,05	2,84	5,04	4,64
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)	2,22	2,57	11,7	27,84	45,12	12,97

(*) frazione



Tabella 3

Zuccheri totali

(Nota: questi dati sono stati calcolati per gli zuccheri totali, non per lo zucchero invertito quale definito nella sezione 8).

Campioni	Pastis	Ouzo	Bevanda spiritosa all'anice	Liquore di ciliegia	Crème de menthe	Crème de cassis	Standard (220 g/l)
MEDIA [g/l]	10,86	29,2 19,7 (*)	31,59	103,33	349,73	509,69	218,78
N. di laboratori senza dati aberranti	20	19	20	20	18	18	19
Deviazione standard di ripetibilità s_r [g/l]	0,13	0,75	0,77	2,17	5,89	5,59	2,71
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	1,16	3,07	2,45	2,1	1,69	1,1	1,24
Limite di ripetibilità, r [g/l] ($r = 2,8 \times s_r$)	0,35	2,1	2,17	6,07	16,5	15,65	7,59
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [g/l]	0,79	0,92	1,51	4,18	9,98	14,81	8,53
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]	7,25	3,76	4,79	4,04	2,85	2,91	3,9
Limite di riproducibilità R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)	2,21	2,57	4,24	11,7	27,94	41,48	23,89

(*) frazione»

4) è aggiunto il seguente capitolo X:

«X. **DETERMINAZIONE DEI SEGUENTI COMPOSTI DEL LEGNO NELLE BEVANDE SPIRITOSE MEDIANTE CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC): FURFUROLO, FURFUROLO IDROSSI-5-METILE, METIL-5 FURFUROLO, VANILLINA, SIRINGALDEIDE, CONIFERALDEIDE, SINAPALDEIDE, ACIDO GALLICO, ACIDO ELLAGICO, ACIDO VANILLICO, ACIDO SIRINGICO E SCOPOLETINA**

1. **Campo di applicazione**


Il metodo ha come obiettivo il dosaggio del furfurolo, del furfurolo idrossi-5-metile e del metil-5 furfurolo, della vanillina, della siringaldeide, della coniferaldeide e della sinapaldeide, nonché degli acidi gallici ed ellagici, degli acidi vanillici, dell'acido siringico e della scopoletina per cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni.

2. **Riferimenti normativi**

Metodo di analisi riconosciuto dall'assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e pubblicato dall'OIV con il riferimento OIV-MA-BS-16: R2009.

3. **Principio**

Dosaggio per cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC), con individuazione tramite spettrometria ultra-violetta a più lunghezze d'onda e tramite spettrofluometria.



4. Reagenti

I reagenti devono essere di qualità analitica. L'acqua utilizzata deve essere acqua distillata o acqua avente una purezza equivalente. È auspicabile utilizzare acqua microfiltrata la cui resistività sia 18,2 MΩ.cm.

- 4.1. Alcool a 96 % vol.
- 4.2. Metanolo di qualità HPLC (solvente B).
- 4.3. Acido acetico diluito allo 0,5 % vol. (solvente A).
- 4.4. Fasi mobili: (solo a titolo esemplificativo).

Solvente A (acido acetico allo 0,5 %) e solvente B (metanolo puro). Filtrare su membrana (porosità 0,45 µm). Degasare in bagno a ultrasuoni, se necessario.

- 4.5. Standard di riferimento al 99 % di purezza minima: furfurolo, furfurolo idrossi-5-metile, metil-5 furfurolo, vanillina, siringaldeide, coniferaldeide, sinapaldeide, acido gallico, acido ellagico, acido vanillico, acido siringico e scopoletina.
- 4.6. Soluzione di riferimento: le sostanze campione sono dissolte in una soluzione idroalcolica al 50 % vol.. Le concentrazioni finali nella soluzione di riferimento sono:

furfurolo: 5 mg/l; furfurolo idrossi-5-metile: 10 mg/l; metil-5 furfurolo: 2 mg/l; vanillina: 5 mg/l; siringaldeide: 10 mg/l; coniferaldeide: 5 mg/l; sinapaldeide: 5 mg/l; acido gallico: 10 mg/l; acido ellagico: 10 mg/l; acido vanillico: 5 mg/l; acido siringico: 5 mg/l; scopoletina: 0,5 mg/l.

5. Apparecchiature

Attuale materiale di laboratorio

- 5.1. Un cromatografo in fase liquida ad alte prestazioni in grado di operare in gradiente binario, dotato di:
 - 5.1.1. un rivelatore spettrofotometrico che permette la misurazione ad una lunghezza d'onda pari a 280 e 313 nm. Tuttavia, è preferibile operare con un rivelatore a lunghezze d'onda multiple, ad esempio a diodi al fine di poter confermare la purezza dei picchi.
 - 5.1.2. Un rivelatore per spettrofluometria, lunghezza d'onda di eccitazione: 354 nm, lunghezza d'onda di emissione: 446 nm (per il dosaggio finale della scopoletina; tuttavia quest'ultima è anche rilevabile a 313 nm in spettrofotometria).
 - 5.1.3. Un dispositivo di iniezione che permette l'introduzione di una presa di prova da 10 o 20 µl (ad esempio).
 - 5.1.4. Una colonna per la cromatografia liquida ad alte prestazioni del tipo RP C18, per la granulometria 5 µm al massimo.
- 5.2. Siringhe per HPLC.
- 5.3. Dispositivo di filtrazione di piccoli volumi su membrana.
- 5.4. Integratore-calcolatore o registratore le cui prestazioni siano compatibili con l'insieme dell'attrezzatura, in particolare tale apparecchio deve aver più canali di acquisizione.

6. Modo di operare

- 6.1. Preparazione della soluzione da iniettare

La soluzione di riferimento, nonché la bevanda spiritosa, sono filtrate se necessario su una membrana il cui diametro dei pori è uguale a 0,45 µm al massimo.



- 6.2. Condizioni operative cromatografiche: effettuazione dell'analisi a temperatura ambiente per mezzo delle apparecchiature descritte al paragrafo 5.1 e utilizzando le fasi mobili (4.4) con una portata di circa 0,6 ml al minuto secondo il programma di seguito illustrato (solo a titolo esemplificativo).

Tempi: 0 min 50 min 70 min 90 min

solvente A (acqua-acido): 100 % 60 % 100 % 100 %

solvente B (metanolo): 0 % 40 % 0 % 0 %

Tuttavia in alcuni casi questo gradiente deve essere modificato per evitare delle coeluzioni.

- 6.3. Dosaggio

- 6.3.1. Iniettare i campioni di riferimento separatamente e successivamente miscelarli.

Adattare le condizioni operative in modo tale che i fattori di risoluzione dei picchi di tutti i composti siano almeno uguali a 1.

- 6.3.2. Iniettare il campione come preparato seguendo le istruzioni al paragrafo 6.1.

- 6.3.3. Misurare la superficie dei picchi nella soluzione di riferimento e nella bevanda spiritosa e calcolare le concentrazioni.

7. Rappresentazione dei risultati


Esprimere la concentrazione di ogni costituente in mg/l.

8. Caratteristiche di resa del metodo (precisione)

I dati seguenti sono stati ottenuti nel 2009 a partire da uno studio internazionale di efficienza del metodo su varie bevande spiritose, effettuato secondo le procedure riconosciute a livello internazionale [1], [2].

8.1. Furfurale

Analita	Furfurale					
	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Campioni						
Numero di laboratori partecipanti	15	15	15	15	15	15
Numero di risultati accettati (laboratori)	14	12	13	14	13	13
MEDIA [mg/l]	2,9	1,2	1,7	10,6	15,3	13,9
Deviazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]	0,04	0,05	0,04	0,18	0,23	0,20
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	1,4	4,5	2,3	1,7	1,5	1,5



Analita	Furfurale						
	Campioni	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)		0,1	0,2	0,1	0,5	0,6	0,6
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]		0,24	0,18	0,09	1,4	0,49	0,69
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]		8	15	5	13	3	5
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)		0,7	0,5	0,3	3,8	1,4	1,9

8.2. 5-Idrossimetilfurfurale

Analita	5-Idrossimetilfurfurale						
	Campioni	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Numero di laboratori partecipanti		16	16	16	16	16	16
Numero di risultati accettati (laboratori)		14	14	14	14	14	14
MEDIA [mg/l]		5,0	11,1	9,4	33,7	5,8	17,5
Deviazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]		0,09	0,09	0,09	0,42	0,07	0,13
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]		1,7	0,8	1,0	1,3	1,2	0,8
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)		0,2	0,3	0,3	1,2	0,2	0,4
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]		0,39	1,01	0,50	4,5	0,4	1,6
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]		8	9	5	13	7	9
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)		1,1	2,8	1,4	12,5	1,1	4,6




8.3. 5-Metilfurfurale

Analita	5-Metilfurfurale					
	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Campioni						
Numero di laboratori partecipanti	11	11	11	11	11	11
Numero di risultati accettati (laboratori)	11	11	8	11	10	11
MEDIA [mg/l]	0,1	0,2	0,1	0,5	1,7	0,8
Deviazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,07
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	10,7	6,1	13,6	4,7	2,0	10,0
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]	0,03	0,04	0,03	0,18	0,20	0,26
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]	35	18	22	39	12	35
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)	0,1	0,1	0,1	0,5	0,6	0,7

8.4. Vanillina

Analita	Vanillina					
	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Campioni						
Numero di laboratori partecipanti	16	15	16	16	16	16
Numero di risultati accettati (laboratori)	16	15	16	16	16	16
MEDIA [mg/l]	0,5	0,2	1,2	1,2	3,2	3,9
Deviazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]	0,03	0,02	0,06	0,11	0,11	0,09



Analita	Vanillina					
	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Deviiazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	6,8	9,6	4,6	8,9	3,5	2,3
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
Deviiazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]	0,09	0,06	0,18	0,27	0,41	0,62
Deviiazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]	19	25	15	22	13	16
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)	0,3	0,2	0,5	0,8	1,2	1,7

8.5. Siringaldeide

Analita	Siringaldeide					
	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Numero di laboratori partecipanti	16	15	16	16	16	16
Numero di risultati accettati (laboratori)	13	13	13	12	14	13
MEDIA [mg/l]	1,0	0,2	4,8	3,2	10,5	9,7
Deviiazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]	0,03	0,02	0,04	0,08	0,10	0,09
Deviiazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	2,6	8,1	0,8	2,6	0,9	0,9
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
Deviiazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]	0,08	0,07	0,23	0,19	0,39	0,43
Deviiazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]	8	33	5	6	4	4
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)	0,2	0,2	0,7	0,5	1,1	1,2




8.6. Coniferaldeide

Analita	Coniferaldeide					
	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Campioni						
Numero di laboratori partecipanti	13	12	13	12	13	13
Numero di risultati accettati (laboratori)	12	12	13	12	13	13
MEDIA [mg/l]	0,2	0,2	0,6	0,8	4,6	1,3
Deviazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]	0,02	0,02	0,03	0,03	0,09	0,06
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	9,2	9,8	4,6	4,3	1,9	4,5
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)	0,04	0,04	0,07	0,09	0,24	0,16
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]	0,04	0,04	0,11	0,18	0,38	0,25
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]	23	27	21	23	8	19
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	0,7

8.7. Sinapaldeide

Analita	Sinapaldeide					
	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Campioni						
Numero di laboratori partecipanti	14	14	14	14	15	14
Numero di risultati accettati (laboratori)	14	13	12	13	13	12
MEDIA [mg/l]	0,3	0,2	0,2	1,6	8,3	0,3
Deviazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]	0,02	0,01	0,02	0,06	0,14	0,03



Analita	Sinapaldeide					
	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Deviiazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	7,5	4,6	11,2	3,7	1,6	11,4
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)	0,06	0,03	0,06	0,17	0,38	0,08
Deviiazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]	0,09	0,05	0,08	0,20	0,81	0,18
Deviiazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]	31	27	46	13	10	73
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)	0,2	0,2	0,2	0,6	2,3	0,5

8.8. Acido gallico

Analita	Acido gallico					
	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Numero di laboratori partecipanti	16	15	16	16	16	16
Numero di risultati accettati (laboratori)	15	14	16	16	16	16
MEDIA [mg/l]	1,2	0,4	2,0	6,1	7,3	21,8
Deviiazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]	0,07	0,04	0,06	0,18	0,18	0,60
Deviiazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	6,1	8,1	2,9	3,0	2,4	2,8
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)	0,2	0,1	0,2	0,5	0,5	1,7
Deviiazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]	0,43	0,20	0,62	3,3	2,2	7,7
Deviiazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]	36	47	31	53	30	35
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)	1,2	0,6	1,7	9,1	6,2	21,7



8.9. Acido ellagico

Analita	Acido ellagico					
	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Campioni						
Numero di laboratori partecipanti	7	7	7	7	7	7
Numero di risultati accettati (laboratori)	7	7	7	7	7	6
MEDIA [mg/l]	3,2	1,0	9,5	13	13	36
Deviazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]	0,20	0,16	0,30	0,41	0,95	0,34
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	6,3	16	3,2	3,2	7,4	1,0
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)	0,6	0,4	0,9	1,1	2,7	1,0
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]	1,41	0,42	4,0	5,0	4,9	14
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]	44	43	42	39	39	40
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)	4,0	1,2	11	14	14	40

8.10. Acido vanillico


Analita	Acido vanillico					
	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Campioni						
Numero di laboratori partecipanti	15	15	15	15	15	15
Numero di risultati accettati (laboratori)	12	11	14	14	15	14
MEDIA [mg/l]	0,2	0,2	1,5	0,8	2,4	2,7
Deviazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]	0,03	0,04	0,03	0,10	0,13	0,21



Analita	Acido vanillico						
	Campioni	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]		14,2	16,5	2,3	12,6	5,3	7,7
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)		0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,6
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]		0,06	0,05	0,51	0,2	1,22	0,70
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]		28	20	35	31	51	26
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)		0,2	0,1	1,4	0,7	3,4	2,0

8.11. Acido siringico

Analita	Acido siringico						
	Campioni	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon	Cognac 2
Numero di laboratori partecipanti		16	15	16	16	16	16
Numero di risultati accettati (laboratori)		16	15	15	15	16	15
MEDIA [mg/l]		0,4	0,2	2,5	1,4	3,4	4,8
Deviazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]		0,03	0,02	0,06	0,13	0,08	0,11
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]		6,7	12,6	2,3	9,0	2,3	2,3
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)		0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]		0,08	0,05	0,29	0,26	0,43	0,67
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]		19	29	11	18	13	14
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)		0,2	0,1	0,8	0,7	1,2	1,9



8.12. Scopoletina

Analita	Scopoletina					
	Campioni	Whisky	Brandy	Rum	Cognac 1	Bourbon
Numero di laboratori partecipanti	10	10	10	10	10	10
Numero di risultati accettati (laboratori)	9	8	9	8	8	8
MEDIA [mg/l]	0,09	0,04	0,11	0,04	0,65	0,15
Deviazione standard di ripetibilità s_r [mg/l]	0,0024	0,0008	0,0018	0,0014	0,0054	0,0040
Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSD_r [%]	2,6	2,2	1,6	3,3	0,8	2,7
Limite di ripetibilità, r [mg/l] ($r = 2,8 \times s_r$)	0007	0002	0005	0004	0015	0011
Deviazione standard di riproducibilità, s_R [mg/l]	0,01	0,01	0,03	0,01	0,09	0,02
Deviazione standard relativa di riproducibilità, RSD_R [%]	15	16	23	17	15	15
Limite di riproducibilità, R [g/l] ($R = 2,8 \times s_R$)	0,04	0,02	0,07	0,02	0,26	0,06

[1] *Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies*, Horwitz, W. (1995) *Pure and Applied Chemistry* 67, 332-343.

[2] Horwitz, W. (1982) *Analytical Chemistry* 54, 67 A-76 A.»

16CE1228



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/636 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2016****che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto lo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 della Commissione ⁽⁴⁾ chiedeva al notificante di presentare, entro il 30 giugno 2015, informazioni di conferma per quanto riguarda le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni su eventuali impurità pertinenti.
- (2) Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) Il notificante non ha presentato le informazioni di conferma richieste entro il termine del 30 giugno 2015. Dopo essere stato informato dalla Commissione delle conseguenze della mancanza presentazione, il richiedente non ha espresso l'intenzione di presentare le informazioni di conferma richieste.
- (4) È pertanto opportuno revocare l'approvazione dello Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato.
- (5) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (6) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato.
- (7) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato, tale periodo dovrebbe scadere al più tardi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 91/414/CEE, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 9).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato è revocata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 259, corrispondente allo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato, è soppressa.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato entro il 13 novembre 2016.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade al più tardi il 13 novembre 2017.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE1229



REGOLAMENTO (UE) 2016/637 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ⁽³⁾ ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (5) Nel caso delle seguenti quattro sostanze appartenenti al sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19: 2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-carbossaldeide (N. FL 05.121), formiato di mirtenile (N. FL 09.272), mirtenil-2-metilbutirrato (N. FL 09.899) e mirtenil-3-metilbutirrato (N. FL 09.900), è stata istituita nell'elenco dell'Unione la scadenza del 31 dicembre 2012 per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente.
- (6) Questo gruppo chimico comprende anche la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (N. FL 05.117), che è stata utilizzata come sostanza rappresentativa del gruppo e per la quale sono stati presentati dati sulla tossicità.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GUL 267 del 2.10.2012, pag. 1).



- (7) L'Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel suo parere scientifico del 24 giugno 2015 ⁽¹⁾, che la sostanza *p*-menta-1,8-dien-7-ale (N. FL 05.117) è genotossica in vivo e pertanto il suo impiego come sostanza aromatizzante solleva un problema di sicurezza. Tale sostanza è già stata eliminata dall'elenco dell'Unione mediante il regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione ⁽²⁾.
- (8) In tale parere l'Autorità ha inoltre concluso che, dal momento che la sostanza *p*-menta-1,8-dien-7-ale (N. FL 05.117) è rappresentativa delle sostanze contenute in questo gruppo, vi è un potenziale problema di sicurezza per tali sostanze.
- (9) Pertanto la 2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-carbossaldeide (N. FL 05.121), il formiato di mirtenile (N. FL 09.272), il mirtenil-2-metilbutirrato (N. FL 09.899) e il mirtenil-3-metilbutirrato (N. FL 09.900) dovrebbero essere eliminati dall'elenco dell'Unione.
- (10) Per motivi tecnici è opportuno fissare periodi di transizione per gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle quattro sostanze aromatizzanti, immessi sul mercato o spediti da paesi terzi nell'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, a eccezione delle miscele di aromi, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

2. Gli alimenti importati nell'Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento, a eccezione delle miscele di aromi, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che essi erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 Revisione 1 (FGE. 208Rev 1): esame dei dati relativi alla genotossicità su rappresentanti di 10 aldeidi alicicliche con insaturazione α , β nell'anello/catena laterale e precursori del sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19. *EFSA Journal* 2015;13(7):4173, 28 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173 disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1° ottobre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante *p*-menta-1,8-dien-7-ale (G.U.L. 257 del 2.10.2015, pag. 27).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 le voci seguenti sono soppresse:

«05.121	2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-carbossaldeide	432-25-7	979	2133	2	EFS A
09.272	formiato di mirtenile	72928-52-0	983	10858	2	EFS A
09.899	mirtenil-2-metilbutirrato	138530-44-6			2	EFS A
09.900	mirtenil-3-metilbutirrato	33900-84-4			2	EFS A»

16CE1230



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/638 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2016****che revoca l'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ⁽²⁾ ha incluso la sostanza Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/418 della Commissione ⁽⁴⁾ ha invitato il notificante a presentare, entro il 30 giugno 2015, informazioni di conferma sulle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sulle eventuali impurità rilevanti.
- (2) Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) Il notificante non ha presentato le informazioni di conferma richieste entro il termine del 30 giugno 2015. Con un'e-mail datata 10 settembre 2015 egli ha confermato alla Commissione la sua intenzione di non presentare tali informazioni.
- (4) È dunque opportuno revocare l'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.
- (5) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Occorre concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.
- (7) Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe scadere, al più tardi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GUL 344 del 20.12.2008, pag. 89).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUL 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/418 della Commissione, del 12 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato (GUL 68 del 13.3.2015, pag. 36).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell'autorizzazione

L'approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato è revocata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 258, Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato, è soppressa.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato a decorrere dal 13 novembre.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade, al più tardi, il 13 novembre 2017.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE1231



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/639 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	275,5
	MA	97,8
	TR	108,9
	ZZ	160,7
0707 00 05	MA	81,5
	TR	107,2
	ZZ	94,4
0709 93 10	MA	99,6
	TR	128,0
	ZZ	113,8
0805 10 20	CR	66,6
	EG	50,0
	IL	79,4
	MA	60,7
	TR	39,9
0805 50 10	ZZ	59,3
	MA	132,7
0808 10 80	ZZ	132,7
	AR	86,1
	BR	101,0
	CL	115,8
	CN	90,8
	NZ	159,8
	US	177,1
	ZA	85,2
	ZZ	116,5
	0808 30 90	AR
CL		110,9
CN		90,6
ZA		109,5
ZZ		109,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE, Euratom) 2016/640 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2016
relativa alla nomina di cinque membri della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

viste le proposte della Repubblica ceca, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca,

visti i pareri del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati del sig. Jan KINŠT, del sig. Igors LUDBORŽS, del sig. Augustyn KUBIK, del sig. Milan Martin CVIKL e del sig. Ladislav BALKO scadono il 6 maggio 2016.
- (2) È opportuno pertanto procedere a nuove nomine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 7 maggio 2016 e il 6 maggio 2022:

- il sig. Jan GREGOR,
- il sig. Mihails KOZLOVS,
- il sig. Janusz WOJCIECHOWSKI,
- il sig. Samo JEREB,
- il sig. Ladislav BALKO.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR

⁽¹⁾ Parere del 13 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



DECISIONE (UE, Euratom) 2016/641 DEL CONSIGLIO**del 21 aprile 2016****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo tedesco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Egbert BIERMANN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Herr Dr. Norbert KLUGE, *Leiter der Abteilung Mitbestimmungsförderung der Hans-Böckler -Stiftung*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

G.A. VAN DER STEUR

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE (UE) 2016/642 DEL CONSIGLIO**del 21 aprile 2016****relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo rumeno,

considerando quanto segue:

- (1) il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, 2015/190 ⁽²⁾ e 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Mihai STEPANESCU.
- (3) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Robert Sorin NEGOIȚĂ a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig. Robert Sorin NEGOIȚĂ, *Mayor District 3 of Bucharest Municipality*,

e

b) quale supplente:

— sig. Ovidiu Iulian PORTARIUC, *Mayor of Botoșani Municipality, Botoșani County*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

G.A. VAN DER STEUR

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2016/643 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, 2015/190 ⁽²⁾ e 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Mauro D'ATTIS (*Consigliere comunale di Brindisi*) è stato proposto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— sig. Mauro D'ATTIS, *Assessore del Comune di Roccafiorita (ME)* (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (EU) 2016/644 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2015****relativa all'aiuto di Stato n. SA 31855 (11/C, ex N 503/10) al quale Cipro intende dare esecuzione per la ristrutturazione del mattatoio centrale di Kofinos**

[notificata con il numero C(2015) 58]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Il 6 maggio 2010 la Commissione ha autorizzato un aiuto al salvataggio per il mattatoio centrale di Kofinos («CSK») sotto forma di garanzia di Stato per un prestito di 1,6 milioni di EUR ⁽²⁾.
- (2) Con lettera del 3 novembre 2010 Cipro ha notificato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, un piano di ristrutturazione per il CSK.
- (3) Con lettera del 7 dicembre 2010 la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive che le autorità cipriote hanno trasmesso il 10 gennaio 2011. Il 20 gennaio 2011 la Commissione ha ricevuto una denuncia dalla società Cypra Ltd («Cypra»), un concorrente del CSK.
- (4) Il 7 febbraio 2011 la Commissione ha inviato una lettera a Cipro con un invito a trasmetterle le proprie osservazioni in merito alle affermazioni del denunciante e sollecitando ulteriori informazioni sul piano di ristrutturazione. Cipro ha presentato le proprie osservazioni il 4 marzo 2011.
- (5) Il 16 febbraio 2011 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni al denunciante. Cypra ha risposto il 2 marzo 2011.
- (6) Con lettera del 26 aprile 2011 la Commissione ha informato le autorità cipriote della sua decisione, adottata il 20 aprile 2011, di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE relativa agli aiuti alla ristrutturazione. Essa ha altresì informato tali autorità della decisione di indagare su una serie di aiuti presumibilmente concessi al beneficiario. Tali aiuti erano costituiti da: (i) la continua tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti, (ii) il prestito di 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni, (iii) il presunto aiuto connesso alle obbligazioni governative, e (iv) l'acquisizione dei lavoratori esistenti e dei relativi oneri pensionistici da parte dei comuni.
- (7) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sull'aiuto.
- (8) Con lettera del 25 maggio 2011 le autorità cipriote hanno chiesto una proroga di un mese del termine per la presentazione delle loro osservazioni. La proroga è stata concessa con lettera della Commissione del 7 giugno 2011.

⁽¹⁾ GU C 165 del 7.6.2011, pag. 12.⁽²⁾ Decisione della Commissione del 6 maggio 2010 sull'aiuto di Stato N. 60/10, (GU C 233 del 28.8.2010, pag. 2).⁽³⁾ Cfr. nota a pie' di pagina 1.

- (9) Le autorità cipriote hanno presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione con lettera datata 24 giugno 2011.
- (10) Alla Commissione sono altresì pervenute osservazioni dalle parti interessate, ossia Cypra, A&A Sfagia Ltd., l'associazione cipriota di allevatori di suini e una quarta parte interessata che ha chiesto il trattamento riservato delle proprie osservazioni. La Commissione ha trasmesso le osservazioni ricevute dalle parti interessate alle autorità cipriote, offrendo loro l'opportunità di rispondere; Cipro ha presentato le proprie osservazioni con lettera dell'8 novembre 2011.
- (11) Con comunicazione del 1° marzo 2012 la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive che le autorità cipriote hanno trasmesso con lettera del 30 marzo 2012.
- (12) Con lettera del 24 ottobre 2012 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti e informazioni aggiornate. Le autorità cipriote hanno trasmesso una risposta il 26 novembre 2012.
- (13) Il 14 maggio 2013 le autorità cipriote hanno presentato ulteriori informazioni e chiarimenti.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

II.1 TITOLO

- (14) La notifica riguardava un aiuto alla ristrutturazione per il CSK. Tuttavia, l'oggetto dell'indagine della Commissione è stato esteso per includere anche altri aiuti presumibilmente concessi al beneficiario.

II.2 DURATA E DOTAZIONE DI BILANCIO


- (15) Secondo le autorità cipriote, l'aiuto alla ristrutturazione sarebbe stato concesso al beneficiario solo dietro approvazione da parte della Commissione. L'importo iniziale dell'aiuto, come notificato nel novembre 2010, ammontava a 15 milioni di EUR. Tuttavia, nelle loro osservazioni del 14 maggio 2013, le autorità cipriote hanno segnalato un importo di aiuto pari a 17,8 milioni di EUR, in considerazione degli accresciuti costi di ristrutturazione.

II.3 BENEFICIARIO

- (16) Il beneficiario dell'aiuto è il CSK, istituito nel 1981 come impresa di pubblica utilità di proprietà dello Stato, con lo scopo di venire incontro alle necessità di alcuni comuni di Lefkosia, Lemesos e Larnaka. Nel 2003, il relativo regime regolamentare è stato liberalizzato mediante l'adozione della legge 26(I) del 2003 ^(*), che disciplina la struttura, l'organizzazione e le funzioni dei mattatoi centrali, come il CSK. Ai sensi della medesima legge, i beni mobili e immobili di tali organizzazioni non possono essere soggetti alle consuete procedure di esecuzione forzata o sequestro, né ad altre procedure successive a un'azione nei loro confronti. Nel 2010 (ossia all'epoca della notifica dell'aiuto alla ristrutturazione), il CSK deteneva una quota di mercato pari a circa il 30,7 % del mercato cipriota ^(†). A partire dal novembre 2012, tale quota era scesa al 26,5 % circa. Le autorità cipriote hanno confermato che il CSK opera in un'area assistita ammissibile agli aiuti a finalità regionale in base alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (17) Ai sensi della legge cipriota, solo le società di diritto privato possono essere soggette a procedure fallimentari, in quanto le disposizioni pertinenti del diritto societario si applicano unicamente alle suddette società. Di conseguenza, risulta che le imprese di pubblica utilità di proprietà dello Stato non possano essere oggetto di procedure fallimentari.
- (18) In base ai rendiconti finanziari presentati, alla fine del 2009 il CSK aveva passività a breve termine pari a circa 19,4 milioni di EUR e aveva accumulato perdite per un importo di circa 28,6 milioni di EUR. Alla fine del 2012, le passività a breve termine superavano i 30 milioni di EUR e le perdite accumulate erano salite a quasi 40 milioni di EUR.

^(*) Allegato I(I) della Gazzetta ufficiale n. 3679 del 31 gennaio 2003.

^(†) Calcolate come unità di bestiame adulto ai sensi dell'articolo 4, lettera A) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU L21 del 29.7.1964, pag. 1977/64)



- (19) All'epoca della notifica di ristrutturazione, il CSK disponeva di 110 dipendenti, di cui 22 assunti in qualità di dipendenti pubblici e i restanti come lavoratori giornalieri. Il fatturato della società per l'anno 2009 ammontava a circa 5 milioni di EUR e nel 2012 era sceso a circa 3,6 milioni di EUR. Nonostante lo scarso fatturato, la società non può essere considerata una PMI ai sensi della raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (*) poiché più del 25 % dei diritti di voto (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato a tale raccomandazione) è controllato da un ente pubblico. Il CSK è di totale proprietà dello Stato e tutti i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalle autorità locali partecipanti.
- (20) Come illustrato nella decisione della Commissione del 6 maggio 2010 relativa all'aiuto al salvataggio per il CSK (caso n. N 60/10), il CSK ha ricevuto aiuti al salvataggio poiché non poteva più funzionare nella sua forma attuale. Come ragione principale che ha condotto il CSK alla sua situazione finanziaria, le autorità cipriote hanno indicato il fatto che, a differenza dei principali concorrenti, il CSK fosse un'impresa di pubblica utilità di proprietà dello Stato. Ciò ha determinato una mancanza di flessibilità (in merito ai processi decisionali e ai rapporti con il personale), nonché elevati costi della manodopera e assenza di una cultura aziendale. Tale situazione, in seguito alla liberalizzazione del mercato e all'ingresso di nuovi mattatoi privati sul mercato, ha determinato l'erosione delle quote di mercato del CSK e il conseguente accumulo di debiti.
- (21) Nella sua decisione sul caso n. N. 60/2010 la Commissione ha riconosciuto che il CSK era un'impresa in difficoltà. I conti annuali dell'impresa per gli anni 2006-2009 hanno confermato tale conclusione, dimostrando che il suo reddito non poteva coprire le spese attuali, soprattutto a causa degli elevati costi della manodopera. Di conseguenza, l'impresa non era in grado di pagare le rate del prestito e altre passività. Il CSK ha mostrato i seguenti sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà: il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento della sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e la riduzione del valore netto delle attività. Nella sua decisione del 6 maggio 2010 la Commissione ha anche rilevato che il CSK non poteva riprendersi basandosi sulle proprie risorse, poiché i suoi fondi e le sue attività erano in rapida diminuzione e non poteva ottenere finanziamenti da fonti sul mercato.
- (22) La tendenza negativa nello sviluppo economico del CSK prosegue da allora. Il fatturato è crollato a circa 3,6 milioni di EUR nel 2012 quando le perdite accumulate e, nel contempo, il patrimonio netto negativo, ammontavano a quasi 40 milioni di EUR.
- (23) Al 31 dicembre 2011 il CSK aveva accumulato un debito scaduto nei confronti del commissario per i prestiti cipriota pari a circa 11 milioni di EUR, pagamenti arretrati nei confronti delle autorità previdenziali e fiscali di circa 8,7 milioni di EUR e spese veterinarie pari a circa 1,3 milioni di EUR.

II.4 BASE GIURIDICA

- (24) La base giuridica dell'aiuto alla ristrutturazione è costituita dalla decisione n. 71.196 del 2 novembre 2010 adottata dal Consiglio ministeriale di Cipro.

II.5 DESCRIZIONE DELLA MISURA

- (25) L'aiuto alla ristrutturazione inizialmente notificato che doveva essere concesso al beneficiario ammontava a 15 milioni di EUR, ossia al 55,6 % delle spese totali di ristrutturazione pari a 26,85 milioni di EUR. Il restante 44,4 % doveva essere finanziato mediante contributi da parte dello stesso CSK (cfr. il successivo considerando 26). Tuttavia, nelle osservazioni del 14 maggio 2013, le autorità cipriote hanno comunicato che i costi di ristrutturazione erano nel frattempo aumentati e che, pertanto, l'importo dell'aiuto alla ristrutturazione sarebbe dovuto aumentare a 17,772 milioni di EUR. Secondo le autorità cipriote, i costi di ristrutturazione sono ripartiti come segue:

Misura di ristrutturazione	Costi al novembre 2010 (in milioni di euro)	Costi al maggio 2013 (in milioni di euro)
Retribuzione del personale	3,5	3,340
Pagamento dei debiti nei confronti degli enti previdenziali	4,891	6,140

(*) GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36.



Misura di ristrutturazione	Costi al novembre 2010 (in milioni di euro)	Costi al maggio 2013 (in milioni di euro)
Pagamento dei debiti nei confronti della sezione del reddito interno	2,361	3,646
Pagamenti delle pensioni e altri pagamenti una tantum al personale	4,9	3,340
Rimborso dei prestiti	11,1	13,306
Servizi di consulenza	0,1	
Totale	26,852	29,772

- (26) Secondo le autorità cipriote, il CSK intendeva finanziare i propri contributi accendendo un nuovo prestito di 5 milioni di EUR e vendendo una proprietà immobiliare del valore di 7 milioni di EUR. Il contributo proprio del beneficiario di 12 milioni di EUR avrebbe dunque rappresentato il 40,3 % dei costi totali di ristrutturazione aggiornati. Le autorità cipriote hanno presentato una valutazione della proprietà immobiliare del CSK dell'aprile 2013 che stima il valore dei beni immobili del mattatoio (terreno, edifici e locazione) pari a circa 8,2 milioni di EUR. Tuttavia, per quanto riguarda l'accensione di un nuovo prestito, le autorità cipriote hanno rilevato nelle loro osservazioni del 14 maggio 2013 che la concessione di tale prestito, nelle attuali condizioni economiche, è da ritenersi dubbia.

II.6 PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

- (27) Il piano di ristrutturazione è stato preparato nell'ottobre 2010 e inviato alla Commissione con la notifica presentata il 3 novembre 2010. La risposta fornita da Cipro il 26 novembre 2012 comprendeva un aggiornamento in merito alle proiezioni finanziarie e ai dati di mercato pertinenti. Il piano di ristrutturazione originario comprende le seguenti sezioni.

II.6.1 Analisi di mercato

- (28) Questa sezione del piano di ristrutturazione si apre con una spiegazione del funzionamento dei mattatoi a Cipro. I mattatoi privati sono stati autorizzati a partire dal 2003 in vista dell'imminente ingresso di Cipro nell'Unione europea.
- (29) Il piano prosegue presentando il mercato di produzione della carne (produzione per tipologia di carne, suina, bovina e ovina/caprina, prezzi, qualità, occupazione, importazioni/esportazioni, concorrenti), nonché il consumo di carne a Cipro (consumo pro capite, consumo di prodotti importati, consumo per punti vendita, ipermercati/macellerie/HORECA/salumifici, marchi, qualità della carne). Il piano presenta anche stime sulle prospettive future di domanda e offerta nei mercati interessati.
- (30) Per quanto riguarda il mercato della macellazione, a Cipro operano 5 imprese. La quota di mercato del beneficiario, secondo il piano, ammontava al 31 % circa nel 2010. Suddividendo il mercato per tipologia di carne, le quote di mercato nel 2009 e nei primi otto mesi del 2010 erano le seguenti:

Tipologia di animale	Ovini/caprini		Bovini		Suini		Totale (!)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Cypra Ltd	20,39	22,37	—	—	63,34	70,40	50,79	56,79
Mattatoio centrale di Kofinos	34,24	30,53	100	100	27,26	21,96	34,84	30,72



Tipologia di animale	Ovini/caprini		Bovini		Suini		Totale (%)	
	Anno	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Agioi Trimithias	18,97	17,15	—	—	4,74	2,46	6,71	4,26
A&A Slaughterhouses Ltd	14,52	18,37	—	—	4,66	5,18	5,87	6,62
Mattatoio comunale Polis Chrysochous	11,89	11,58	—	—	—	—	1,73	1,61

(¹) Calcolati come unità di bestiame adulto ai sensi dell'articolo 4, lettera A), della direttiva 64/433/CEE
 Fonte: Servizio veterinario, ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente.


- (31) Dalle informazioni presentate dalle autorità cipriote il 26 novembre 2012 emerge che la quota totale di mercato del CSK è ulteriormente scesa al 29,3 % nel 2011 e al 26,5 % nel 2012. Il CSK ha anche perso il monopolio della macellazione dei bovini, in seguito all'ingresso sul mercato di Cypra, pur continuando a detenere oltre il 92 % della quota di mercato in tale segmento. Nel complesso, il mercato cipriota per la macellazione animale mostra una generale tendenza al ribasso con una stagnazione nel 2010, una contrazione del 2 % nel 2011 e un'ulteriore contrazione del 3,8 % nel 2012.
- (32) Alla fine del 2012, i cinque mattatoi operativi sul mercato cipriota presentavano la seguente capacità di macellazione giornaliera:

N	Nome del mattatoio	Capacità di macellazione giornaliera		
		Bovini	Suini	Ovini/caprini
1	Mattatoio centrale di Kofinos	200	3 040	960
2	Cypra Ltd	104	1 920	1 200
3	A + A Slaughterhouses Ltd	—	1 200	880
4	Agioi Trimithias	—	700	700
5	Mattatoio comunale Polis Chrysochous	—	—	500

- (33) I dati forniti mostrano, infatti, un notevole calo della quota di mercato del CSK negli ultimi anni. Nel 2005 la quota totale di mercato del CSK ammontava ancora al 68 %, scendendo poi al 41 % nel 2008 e al 26,5 % nel 2012. Tale sviluppo è principalmente dovuto alla liberalizzazione del mercato nel 2003 e al conseguente ingresso di imprese private.
- (34) In merito alla macellazione dei bovini, il piano di ristrutturazione si basava sul presupposto che almeno due attuali concorrenti (Cypra e Agioi Trimithias) avevano intenzione di accedere a tale mercato. Inoltre, si riferisce che un'altra impresa (organizzazione pancipriota degli allevatori di bovini) intende entrare nel mercato. Tale organizzazione controlla il 75 % del mercato della produzione bovina a Cipro. Cypra infine è entrata in questo segmento nel 2012 ed è a conoscenza del fatto che Agioi Trimithias e l'organizzazione pancipriota degli allevatori di bovini prevedono di entrare nel mercato della macellazione dei bovini.

II.6.2 Presentazione del beneficiario

- (35) Il CSK è stato istituito con decreto ministeriale come organizzazione di servizio pubblico al fine di servire diversi comuni, comprese le città principali di Cipro tenute a mantenere gli impianti di macellazione. Il consiglio di amministrazione è composto da 15 membri (6 sindaci, 5 consiglieri comunali e 4 rappresentanti dell'Unione delle comunità cipriote).



- (36) Come spiegato in precedenza, la posizione concorrenziale dell'impresa ha iniziato a deteriorarsi con la liberalizzazione del mercato nel 2003. Secondo le autorità cipriote, tra i fattori principali che hanno contribuito a questa situazione è possibile annoverare i seguenti aspetti:
- a) funzionamento dell'impresa e composizione del suo consiglio di amministrazione (funzionari comunali che hanno altre priorità e pertanto non si concentrano necessariamente sui problemi dell'impresa);
 - b) base patrimoniale iniziale;
 - c) liberalizzazione del mercato, senza un piano strategico per affrontare le sfide rilevanti;
 - d) elevato costo della manodopera (personale superfluo, mancanza di motivazione, scarsa produttività, mancanza di flessibilità nella risoluzione dei contratti, assenza di cultura orientata al servizio ecc.);
 - e) scarsa produttività.
- (37) La direzione dell'impresa ha cercato di affrontare alcuni di questi problemi, registrando alcuni risultati positivi. Tuttavia, il crollo delle quote di mercato dell'impresa ha determinato crescenti perdite nel corso degli anni.
- (38) Il piano fornisce un'analisi SWOT (punti di forza, debolezze, opportunità e rischi) per il CSK. Si sostiene che tra i punti di forza figurano una significativa capacità produttiva, *know-how* e tradizione e conformità alla normativa dell'UE. I punti deboli comprendono elevati costi di produzione, dipendenza da un'unica attività, mancanza di una cultura orientata al servizio e perdita della fiducia dei clienti relativamente ai calendari di macellazione. Inoltre, l'impresa manca di flessibilità relativa al funzionamento, nonché all'occupazione. Se invece essa funzionasse come ditta privata, con la partecipazione di investitori privati, le decisioni di rilievo sarebbero adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale. Infine, i dipendenti dell'impresa sono dipendenti pubblici, il che ne rende il licenziamento estremamente difficile e oneroso.
- (39) I rischi comprendono l'ingresso di nuovi attori sul mercato, l'aumento previsto delle importazioni di carne da altri Stati membri dell'UE, a causa dei prezzi inferiori e della migliore qualità dei prodotti importati; fattori che determinerebbero una riduzione delle macellazioni a Cipro, la diminuzione delle attività di allevamento a Cipro ed elevati costi di produzione. Tra le opportunità, il piano riconosce la possibilità di affittare linee di produzione a società terze, il miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa vendendo proprietà immobiliari, nonché la collaborazione con grandi attori sul mercato.

II.6.3 Misure di ristrutturazione

- (40) Il costo totale della ristrutturazione dell'impresa ammontava inizialmente a circa 27 milioni di EUR. Il 55,6 % di tale importo sarebbe stato finanziato dallo Stato, mentre l'impresa avrebbe partecipato con il restante 44,4 % (12 milioni di EUR). Tuttavia, come illustrato al precedente considerando 25, le autorità cipriote hanno riferito nelle loro osservazioni del 14 maggio 2013 che, nel frattempo, i costi di ristrutturazione erano aumentati a circa 29,8 milioni di EUR mentre il contributo del CSK sarebbe rimasto invariato.
- (41) Il contributo proprio del CSK sarà ottenuto mediante (i) la vendita di una proprietà immobiliare (7 milioni di EUR) che, secondo le autorità cipriote, non costituisce un aiuto di Stato, poiché il prezzo sarà calcolato in base al valore di mercato da parte di un valutatore indipendente, e (ii) la stipula di un nuovo contratto di prestito (5 milioni di EUR). Tuttavia, le autorità cipriote hanno altresì riconosciuto, nelle loro osservazioni del 14 maggio 2013, che la concessione di tale prestito, nelle attuali condizioni economiche, è da ritenersi dubbia.
- (42) Il piano prevede le seguenti misure di ristrutturazione.

II.6.3.1 Flessibilità — Modifica dello status giuridico

- (43) Per migliorare la flessibilità in tutti i settori, il piano di ristrutturazione propone la trasformazione del CSK in una società di diritto privato. Si prevede che tale trasformazione migliorerà la flessibilità dell'impresa in termini di processo decisionale. Ciò dovrebbe anche stimolare l'interesse di investitori privati, che potrebbero entrare nella partecipazione azionaria dell'impresa. Infine, la modifica dello status dei dipendenti semplificherebbe l'assunzione e il licenziamento del personale.



II.6.3.2 Riduzione delle passività dell'impresa

- (44) Il piano di ristrutturazione prevede la totale restituzione del debito dell'impresa nei confronti del fondo previdenziale (6,14 milioni di EUR alla fine del 2012) e della sezione del reddito interno (3,646 milioni di EUR alla fine del 2012). Inoltre, l'impresa salderà i debiti maturati pari a 13,306 milioni di EUR (compreso il prestito di salvataggio già approvato di 1,6 milioni di EUR). Il costo complessivo di questa misura è stimato per un importo di circa 23,1 milioni di EUR. Inoltre, le autorità cipriote hanno confermato nelle osservazioni del 14 maggio 2013 che le passività in essere nei confronti del servizio veterinario saranno restituite gradualmente dopo la ristrutturazione.

II.6.3.3 Personale

- (45) Il piano prevede la migrazione di tutti i lavoratori con status di dipendenti pubblici nei comuni e il licenziamento del personale residuo. L'impresa con il suo nuovo status sostituirà il personale esistente con nuovi dipendenti, i quali saranno assunti secondo nuove condizioni salariali e nuovi regimi pensionistici. L'impresa ricorrerà anche a servizi esternalizzati quando necessario. Si prevede che in seguito alla ristrutturazione dell'impresa, il personale sarà composto da soli 9 posti dirigenziali e 67 dipendenti/lavoratori. Il costo di tutte le misure pertinenti per il CSK ammonterà a 6,68 milioni di EUR, ripartiti tra costi per retribuzione del personale (3,34 milioni di EUR) e pagamento dei diritti pensionistici (3,34 milioni di EUR). Si prevede che quando il piano sarà attuato, i costi salariali diminuiranno drasticamente.

II.6.4 Misure compensative

- (46) Il piano prevede le seguenti misure compensative:
- impegno da parte del CSK di non estendere le proprie attività ad altri mercati associati (commercio di carne, creazione di impianti per il taglio della carne) per un periodo di tre anni;
 - impegno da parte del CSK di non aggiornare la propria tecnologia per la macellazione dei suini, con l'acquisto di una linea per lo stordimento dei suini mediante biossido di carbonio, per un periodo di tre anni;
 - impegno da parte del CSK, per un periodo di tre anni, di non ricorrere ad azioni aggressive per aumentare le proprie quote di mercato a livelli superiori a quelli registrati nel 2009. Per azioni aggressive le autorità cipriote intendono quanto segue: (i) campagne pubblicitarie attive, (ii) drastiche riduzioni dei prezzi, (iii) aggiornamenti tecnologici volti a migliorare la qualità, e (iv) assorbimento dei concorrenti.
- (47) Secondo le autorità cipriote, per il CSK non sarebbe possibile ridurre la propria capacità. Il motivo risiede nel fatto che il CSK è dotato di una sola linea di produzione per ciascuna tipologia di animale. Le suddette autorità sostengono che dismettere macchine importanti al fine di ridurre la capacità equivarrebbe all'uscita del CSK dal relativo segmento del mercato.

II.7 OBBLIGO DI SOSPENSIONE


- (48) Ad avviso delle autorità cipriote, l'aiuto alla ristrutturazione può essere concesso solo dietro approvazione da parte della Commissione.

II.8 RELAZIONI ANNUALI

- (49) Le autorità cipriote si sono impegnate a presentare regolarmente relazioni dettagliate sull'attuazione del piano di ristrutturazione.

III. DENUNCIA

- (50) Il 20 gennaio 2011 Cypra, un concorrente del CSK, ha presentato una denuncia. Cypra è un'impresa privata che è entrata nel mercato cipriota della macellazione nel 2006. All'epoca della presentazione della denuncia, essa deteneva la più ampia quota di mercato nel settore della macellazione suina (71 %), nonché nel mercato complessivo cipriota della macellazione (57 %).



- (51) Nella denuncia si accusa il beneficiario di aver recentemente usufruito di numerosi aiuti. Nello specifico, si dichiara che il CSK avrebbe ricevuto i seguenti aiuti:
- a) aiuto sotto forma della continua tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti pari a circa 29 milioni di EUR, quali passività fiscali e previdenziali, prestiti concessi dal commissario per i prestiti, i relativi interessi nonché gli importi corrispondenti ai costi di abbattimento. A sostegno della propria denuncia, il denunciante ha presentato un parere motivato emesso dal commissario cipriota per gli aiuti di Stato il 9 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica cipriota il 20 luglio 2007. Il parere riconosce, infatti, che le autorità cipriote, non adottando tutte le misure necessarie per riscuotere i debiti del CSK, stanno effettivamente concedendo aiuti di Stato;
 - b) la modifica della destinazione d'uso dell'area del CSK da zona agricola a zona industriale nel marzo 2007;
 - c) la concessione di un prestito pari a 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni avvenuta nel dicembre 2007;
 - d) l'aiuto al salvataggio di 1,6 milioni di EUR approvato dalla Commissione europea nel maggio 2010 che, secondo il denunciante, non sarebbe stato approvato se Cipro non avesse ommesso di divulgare fatti materiali, in particolare la precedente concessione di aiuti di Stato.
- (52) La denuncia conclude che la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione provocherà una distorsione della concorrenza, in quanto il beneficiario ha costantemente goduto in passato di aiuti concessi dallo Stato cipriota.
- (53) La Commissione ha rilevato che la modifica della destinazione d'uso dell'area del CSK non sembra aver coinvolto il trasferimento di risorse statali, mentre l'aiuto al salvataggio era già stato oggetto di esame da parte della Commissione. La Commissione ha pertanto offerto alle autorità cipriote l'opportunità di presentare le loro osservazioni circa le accuse relative alla concessione degli aiuti descritti al precedente considerando 51, lettere (a) e (c).
- (54) Nella loro risposta del 4 marzo 2011 le autorità cipriote non hanno fornito adeguate informazioni attestanti che la continua tolleranza nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti non costituisce aiuto di Stato. In merito al prestito di 512 850 EUR, tali autorità hanno riferito che, in seguito a un parere negativo del commissario cipriota per gli aiuti di Stato, il CSK ha restituito il prestito all'Unione dei comuni con interessi, mediante la cessione di una proprietà fondiaria.

IV. DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 20 APRILE 2011

- (55) Con la decisione del 20 aprile 2011, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. Nello specifico, ha concluso che, circa l'aiuto alla ristrutturazione, tutte le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, sono prima facie soddisfatte. Inoltre è stata rilevata la presenza di elementi indicanti la possibile concessione di altri aiuti sotto forma di: (i) continua tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti, (ii) prestito di 512 850 EUR da parte dall'Unione dei comuni, (iii) presunto aiuto connesso alle obbligazioni governative, e (iv) acquisizione dei lavoratori esistenti e dei relativi oneri pensionistici da parte dei comuni.

IV.1 OSSERVAZIONI DI CIPRO IN MERITO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 20 APRILE 2011

- (56) Le autorità cipriote hanno presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione del 20 aprile 2011 con lettera del 24 giugno 2011. Le loro argomentazioni sono illustrate nei seguenti punti.

IV.1.1 Tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti

- (57) Nella loro risposta, le autorità cipriote sostengono che diverse autorità pubbliche, quali il servizio per il reddito interno e il servizio per la previdenza sociale, hanno ottenuto in passato sentenze giudiziarie che imponevano al CSK di saldare i propri debiti nei confronti delle autorità pertinenti. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26(I) del 2003, i beni mobili e immobili dei mattatoi pubblici non possono essere soggetti alle consuete procedure di esecuzione forzata o sequestro, né ad altre procedure successive a un'azione nei loro confronti. Pertanto, conformemente dell'attuale regime normativo, le decisioni giudiziarie emesse nei confronti del CSK non possono essere eseguite.



- (58) Si sostiene inoltre che, data l'impossibilità di eseguire le decisioni giudiziarie nei confronti del CSK e visto il processo di ristrutturazione in corso, le autorità non adotteranno ulteriori misure fino al termine del processo di ristrutturazione. Si rileva altresì che qualsiasi altra iniziativa per la riscossione dei debiti in questione non consentirebbe di recuperare alcun importo. Le autorità cipriote concludono che la loro decisione di concedere l'aiuto alla ristrutturazione al CSK costituisce la prova dell'intenzione del governo di risolvere la situazione debitoria del CSK nei confronti dei servizi governativi.

IV.1.2 Concessione di un prestito di 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni

- (59) Le autorità cipriote riconoscono che l'Unione dei comuni ha concesso un prestito pari a 512 850 EUR al CSK nel dicembre 2007. In seguito alla presentazione di una denuncia, il commissario cipriota per gli aiuti di Stato ha decretato che la concessione di tale somma di denaro è da considerarsi un aiuto illegale al funzionamento, concesso senza previa notifica alla Commissione europea. Dette autorità aggiungono che il CSK ha restituito tale importo il 15 gennaio 2010 all'Unione dei comuni con interessi, mediante la cessione di una proprietà fondiaria del valore di 580 000 EUR. La valutazione del terreno è stata effettuata dal servizio per la registrazione fondiaria e l'agrimensura, che è considerato il valutatore ufficiale dello Stato. Le autorità cipriote sostengono che l'interesse di 67 150 EUR corrisponde a un interesse annuale del 6,12 %, prendendo in considerazione anche la capitalizzazione annuale. A loro avviso, questo tasso di interesse non è inferiore ai tassi di interesse di mercato con garanzie immobili durante il periodo in questione.

IV.1.3 Presunto nuovo aiuto connesso alle obbligazioni statali


- (60) Le autorità cipriote ribadiscono che le obbligazioni in questione sono state emesse nel 1985 con garanzia statale e che sono state rimesse nel 1992 e nel 1999 in base a una legge approvata dal Parlamento. Il 9 luglio 2007 il tribunale regionale di Lefkosia ha decretato il pagamento del debito da parte dello Stato in quanto garante a uno dei titolari delle obbligazioni. In seguito a tale sentenza giudiziaria, il governo ha dovuto restituire le somme relative, compresi gli interessi. Lo Stato non aveva alcuna contro-rivendicazione nei confronti del CSK e pertanto le denunce non sono state annullate.

IV.1.4 Trasferimento di personale ai comuni

- (61) Riguardo al trasferimento di personale ai comuni, le autorità cipriote sostengono che il fenomeno ha coinvolto solo 19 dipendenti. I diritti pensionistici per tali soggetti sono già stati considerati nei costi di ristrutturazione e ammonterebbero, secondo il piano di ristrutturazione, a 1,4 milioni di EUR. 13 comuni hanno acconsentito ad assumere 15 dei 19 dipendenti a tempo indeterminato del CSK, andando a coprire così le proprie esigenze di personale. In seguito a tale intesa, il ministero dell'Interno e il ministero delle Finanze non avrebbero autorizzato la creazione di posti di lavoro nuovi o aggiuntivi nei comuni coinvolti.
- (62) In considerazione di quanto sopra, si è concordato che tutti i dipendenti a tempo indeterminato del CSK sarebbero stati trasferiti con la stessa posizione e il medesimo stipendio percepito precedentemente presso il CSK. Si è pertanto convenuto che i comuni che assumeranno gli ex dipendenti del CSK pagheranno la parte dello stipendio corrispondente alla tabella retributiva iniziale di un neoassunto, e lo Stato pagherà la relativa differenza di retribuzione. Gli importi corrisposti dallo Stato copriranno il periodo compreso tra il trasferimento e il termine della carriera di ciascun dipendente. Tale somma per i 15 dipendenti del CSK è stata stimata a circa 3,4 milioni di EUR. Secondo le autorità cipriote, essa non riguarda spese che il CSK avrebbe dovuto sostenere e, pertanto, non è inserita nei costi di ristrutturazione. Si tratta di una pratica standard in circostanze analoghe. Le autorità in questione concludono che, per tale motivo, la misura non ha carattere selettivo e, quindi, non soddisfa uno dei presupposti per l'esistenza dell'aiuto di Stato. Tuttavia, le autorità cipriote asseriscono che, pur considerandolo come aiuto di Stato, si tratta di un aiuto di carattere sociale che oltrepassa gli interessi del beneficiario. Per tali aiuti, gli orientamenti stabiliscono che la Commissione adotta un approccio positivo.

IV.1.5 Efficacia delle misure del piano di ristrutturazione

- (63) In merito all'aumento previsto nel piano di ristrutturazione del mercato della macellazione pari al 2 % in tutti e tre gli scenari (ipotesi ottimistica, pessimistica e intermedia), le autorità cipriote rilevano che tale percentuale



corrispondeva all'aumento medio annuale delle macellazioni registrato a Cipro nel periodo 1998-2008. La direzione del CSK ha formulato la medesima previsione per il quinquennio successivo. Una riduzione del tasso di crescita dello 0,5 % si tradurrebbe in una riduzione degli utili del CSK di 500 000 EUR; tuttavia, l'attività del beneficiario continuerebbe a essere redditizia dopo il periodo di ristrutturazione.

- (64) In merito ai costi per il trasferimento del personale nei comuni, le autorità cipriote ribadiscono che solo 19 persone sarebbero trasferite e che la maggior parte del personale in esubero sarebbe licenziata.
- (65) Nella sua decisione del 20 aprile 2011 la Commissione solleva dubbi circa la capacità del CSK di stipulare contratti di prestito con le istituzioni finanziarie. Le autorità cipriote sostengono a tal riguardo che il CSK ha contratto prestiti con banche commerciali e che i relativi pagamenti avvengono normalmente e senza ritardi. Visto che, come spiegato sopra, ai sensi della normativa pertinente, le proprietà del CSK non possono costituire oggetto delle consuete procedure di esecuzione forzata e sequestro, i prestiti contratti con le banche sono coperti da garanzie statali. Le autorità cipriote aggiungono che tale situazione cambierà in seguito alla ristrutturazione dell'impresa e alla modifica del suo status giuridico. I futuri prestiti a condizioni di mercato potranno essere ottenuti grazie alle proprietà dell'impresa, tra cui figura una proprietà immobiliare del valore di circa 7 milioni di EUR. Per quanto riguarda il valore delle proprietà immobiliari del CSK, le autorità cipriote specificano che tale valore è stato calcolato dal servizio per la registrazione fondiaria e l'agrimensura del ministero dell'Interno.
- (66) Infine, le autorità cipriote ribadiscono che i problemi del CSK sono dovuti ai seguenti fattori: (a) mancanza di flessibilità relativa alla sua struttura e al suo funzionamento, (b) elevati costi della manodopera, e (c) ingenti debiti. Il piano di ristrutturazione prevede di affrontare tali problematiche modificando lo status giuridico dell'impresa, riducendo i costi della manodopera e diminuendo i debiti dell'azienda.

IV.1.6 Efficacia delle misure compensative

- (67) In merito alle misure compensative, le autorità cipriote ribadiscono anzitutto le proprie preoccupazioni circa la possibilità che Cypra possa conquistare una posizione di monopolio sul mercato. Secondo le suddette autorità, Cypra ha inviato una lettera ai ministeri ciprioti dell'Interno, del commercio e della finanza in cui si riferisce che la società possiede una quota di mercato del 71 % nel mercato della macellazione suina, che i suoi prezzi sono superiori secondo una percentuale del 20 % e che la preferenza dei clienti è dovuta, tra l'altro, alla sua offerta di carne qualitativamente superiore. Questo, a giudizio delle autorità cipriote, rappresenta la prova del fatto che Cypra gode di una posizione dominante e che se il CSK interromperà la propria attività i prezzi aumenteranno. Le suddette autorità aggiungono che, anche se Cypra ha comunicato la propria intenzione di entrare nel mercato della macellazione bovina entro sei mesi, non lo ha ancora fatto. Inoltre, le autorità cipriote asseriscono che Cypra non possiede ancora tutte le licenze di progettazione e di altra natura necessarie, il che rende improbabile il suo ingresso nel segmento della macellazione bovina entro i tempi previsti. Stando alle informazioni in possesso delle autorità cipriote, nessun'altra impresa ha intenzione di entrare in tale segmento.
- (68) Per quanto riguarda la questione della sovracapacità, le autorità cipriote rilevano che la sovracapacità nel segmento della macellazione suina raggiunge il 39 % e che la capacità in tale segmento è aumentata del 32 % in seguito all'ingresso sul mercato di Cypra nel 2006, mentre la sovracapacità per la macellazione ovina/caprina raggiunge il 51 %, con un aumento del 17 % in seguito all'ingresso di Cypra. Questo, secondo le autorità cipriote, consente di concludere che la sovracapacità nel mercato è stata generata dall'ingresso di Cypra. Tali autorità giungono alla conclusione che, vista l'attuale situazione finanziaria del CSK, un'ulteriore limitazione delle sue attività si ripercuoterebbe negativamente sulla sua redditività.

IV.2 OSSERVAZIONI DI TERZI

IV.2.1 Osservazioni del denunciante in merito alla decisione della Commissione del 20 aprile 2011


- (69) Il denunciante ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione del 20 aprile 2011, con lettera del 4 luglio 2011. Nella sua lettera, Cypra ribadisce l'intenzione dell'organizzazione pancipriota degli allevatori di bovini di realizzare un mattatoio.



- (70) In merito alle misure compensative, Cypra osserva che se l'aiuto alla ristrutturazione sarà autorizzato e se gli allevatori di suini saranno coinvolti nel CSK, in aggiunta alla costruzione del nuovo mattatoio A&A, la sua redditività sarà messa a repentaglio, dato che il numero di macellazioni di suini da essa effettuate diminuirà considerevolmente. Cypra ricorda inoltre che ha recentemente effettuato considerevoli investimenti per aumentare la propria capacità. Si aggiunge altresì che l'associazione cipriota di allevatori di suini (che raggruppa il 100 % degli allevatori di suini dell'isola) è coinvolta nel processo di ristrutturazione. Sembra che il governo stia offrendo a tale associazione quote della nuova società che nascerà in seguito alla ristrutturazione. Questo di per sé, secondo Cypra, contrasta con l'impegno di non ricorrere ad azioni aggressive volte ad aumentare le quote di mercato per tre anni. In merito alla capacità, le tre società Cypra, A&A e Trimithias hanno una capacità superiore ai 20 000 suini macellati a settimana, mentre la relativa produzione si aggira sulle 14 000 unità.
- (71) Cypra sostiene che, prima di approvare l'aiuto, le autorità cipriote dovrebbero dimostrare la possibilità per il CSK di ottenere un prestito di 5 milioni di EUR. In ogni caso, la soluzione migliore, secondo il denunciante, è data dalla chiusura della linea di produzione relativa alla macellazione suina. Ciò non determinerebbe alcuna carenza nel mercato, poiché le restanti imprese sono in grado di soddisfare le esigenze del paese. Cypra solleva inoltre accuse circa lo stretto legame tra gli attuali e i precedenti membri del governo cipriota e la direzione del CSK, che qualora continuasse a esistere equivarrebbe a un ulteriore comportamento sleale nei confronti dei mattatoi privati.
- (72) In merito ai crediti dello Stato nei confronti del CSK, Cypra denuncia che il CSK ha accumulato spese veterinarie pari a 900 000 EUR che non sono state restituite allo Stato. Per quanto concerne il trasferimento di personale, lo Stato ha acconsentito a sovvenzionare le spese di trasferimento dei dipendenti, pagando la differenza tra lo stipendio di un neoassunto (presso i comuni) e l'attuale retribuzione dei lavoratori, per tutti i dipendenti che saranno trasferiti. Inoltre, per i dipendenti che resteranno nella nuova società, lo Stato finanzia il 40 % del precedente stipendio, fino alla fine del servizio, mentre la nuova società pagherà il restante 60 %.
- (73) Per quanto riguarda il contributo proprio dell'impresa, Cypra ritiene che la vendita della proprietà immobiliare del CSK debba avvenire sul libero mercato. Essa sospetta che il valore del terreno in questione, come emerge dal canone d'affitto richiesto dallo Stato ad un'altra società (Sigan Management Limited) nella stessa zona, è di gran lunga inferiore a quello indicato nel piano di ristrutturazione. Per quanto riguarda la concessione di un prestito di 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni, Cypra dubita che il prestito sia stato saldato mediante la cessione di una proprietà fondiaria.
- (74) Infine, il denunciante ritiene che qualsiasi futura ristrutturazione del CSK debba prevedere la locazione temporanea della linea di macellazione bovina all'organizzazione pancipriota degli allevatori di bovini, la locazione temporanea della linea di produzione ovina/caprina a chiunque sia interessato e la chiusura della linea di macellazione suina. Quando l'organizzazione pancipriota realizzerà il proprio mattatoio, il mattatoio del CSK dovrebbe chiudere e il governo dovrebbe vendere il relativo terreno a terzi.

IV.2.2 Osservazioni di altre parti interessate in merito alla decisione della Commissione del 20 aprile 2011

- (75) Diversi terzi hanno presentato osservazioni in merito alla decisione della Commissione del 20 aprile 2011.
- (76) Un concorrente (A&A Slaughterhouses) riferisce di aver appena terminato l'aggiornamento del proprio sito di produzione e che attualmente ha la possibilità di gestire il 35-40 % delle necessità del paese nel settore della macellazione suina e il 30 % della macellazione ovina/caprina. L'impresa sostiene inoltre che il piano di ristrutturazione per il CSK non ha tenuto conto di alcuni sviluppi, quali l'aggiornamento della linea di produzione dei concorrenti del CSK, come A&A's oppure la società Agioi Trimithias. Di conseguenza, si ritiene che la situazione del beneficiario sia ben peggiore di quanto illustrato nel piano di ristrutturazione, pur considerando lo scenario peggiore. Inoltre, A&A asserisce che le argomentazioni delle autorità cipriote circa la possibile acquisizione di una posizione di monopolio da parte di Cypra qualora il CSK bloccasse le proprie linee di produzione non sono valide, visto l'aggiornamento delle linee di produzione di A&A e Agioi Trimithias e la capacità di queste imprese. A&A è del parere che le misure compensative proposte non possano essere accettate. L'unica misura compensativa credibile e accettabile sarebbe l'interruzione dei servizi di macellazione suina da parte del CSK. Nel contempo, la direzione del CSK dovrebbe essere affidata a un team dirigenziale con esperienza di mercato e solo un ridotto numero di dipendenti dovrebbe restare all'interno dell'impresa per il funzionamento delle linee di macellazione bovina e ovina/caprina.



- (77) Una parte, che ha chiesto un trattamento riservato delle proprie osservazioni, sostiene che il CSK adempie regolarmente i propri obblighi ai sensi delle direttive UE in materia di rifiuti. I suoi concorrenti, tuttavia, stanno abusando dell'attuazione e del controllo inadeguati da parte delle autorità locali delle direttive pertinenti dell'UE, causando una concorrenza sleale diretta e indiretta nei confronti del CSK che, a sua volta, è una delle ragioni dell'attuale situazione finanziaria dell'impresa dato che il CSK, a differenza dei suoi concorrenti, versa tasse per lo smaltimento dei propri rifiuti.
- (78) Una parte, costituita dall'associazione cipriota di allevatori di suini, ha espresso le sue preoccupazioni circa «l'aggressività dell'impresa dominante nel settore della macellazione suina», ossia Cypra. Si sostiene che se il CSK interrompesse la propria attività, Cypra acquisirebbe una posizione di monopolio almeno nel segmento della macellazione suina. Inoltre, se ne ritiene improbabile l'ingresso nel segmento della macellazione bovina. L'associazione rileva altresì che gli allevatori di suini hanno recentemente istituito una società che attualmente controlla il 60 % della produzione del paese. Al momento, la scelta del mattatoio viene effettuata dal cliente (venditore di carne all'ingrosso oppure al dettaglio). Tuttavia, l'associazione nota che, in futuro, l'impresa potrebbe effettuare la propria scelta basandosi sulla redditività del mattatoio, ad esempio richiedendo offerte per la macellazione dei propri animali. Pertanto, vista la struttura del mercato cipriota, non bisognerebbe dare per scontata la redditività di nessuna impresa.

IV.3 OSSERVAZIONI DI CIPRO IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DI TERZI

- (79) Con lettera dell'8 novembre 2011, le autorità cipriote hanno commentato le osservazioni presentate da terzi.
- (80) In merito alle osservazioni presentate da A&A, le autorità cipriote sostengono che il piano di ristrutturazione si sia basato sulla situazione del mercato all'epoca della sua elaborazione. Il piano teneva conto, in realtà, del funzionamento dei mattatoi di Agioi Trimithias e Cypra. Circa l'apertura del nuovo impianto di A&A, il CSK ritiene che esso non influenzerà le condizioni del mercato in maniera significativa. Si rileva che le osservazioni di A&A si fondano sul fatto che tale società trarrebbe vantaggio da una potenziale uscita del CSK dal mercato. Tuttavia, in tal caso, il CSK si scioglierebbe e il suo patrimonio non sarebbe sufficiente a coprirne i debiti. Lo Stato si farebbe carico delle passività del CSK e un altro operatore privato potrebbe riaprire il mattatoio. D'altro canto, il piano di ristrutturazione offre l'opportunità al CSK di coprire autonomamente le proprie passività e, nel contempo, sussiste la possibilità di ingresso per gli investitori privati. In merito alle misure compensative, le autorità cipriote affermano che A&A non comprova i propri suggerimenti, che risultano inoltre arbitrari, senza alcun significato economico e incapaci, in ogni caso, di garantire la redditività della società. Le autorità cipriote rimarcano, inoltre, che le osservazioni di A&A lasciano intendere che il piano di ristrutturazione non sarebbe stato redatto attentamente. Tuttavia, A&A sembra ignorare gli elementi basilari della normativa pertinente e del piano di ristrutturazione stesso.
- (81) Per quanto attiene alle osservazioni presentate da Cypra, le autorità cipriote sostengono che, in merito ai rischi di monopolio, attualmente l'apertura di nuovi mattatoi non è certa. In ogni caso, le autorità favorirebbero misure che permettano al CSK di proseguire la propria attività e che scoraggino la creazione di monopoli oppure oligopoli. La ristrutturazione del CSK ha tale finalità, specialmente se il CSK continuerà a operare nel segmento della macellazione suina. Le preoccupazioni di Cypra circa la propria redditività sembrano essere maggiormente legate alla riapertura del mattatoio A&A insieme all'ulteriore funzionamento del CSK. In merito all'identità degli investitori privati, le autorità cipriote rilevano che tra i possibili investitori potrebbero figurare in realtà i membri dell'associazione cipriota di allevatori di suini. Tuttavia, questo non significa che una delle condizioni per tale partecipazione sarà che il numero di macellazioni suine del CSK debba aumentare, oppure che gli allevatori di suini debbano essere clienti del CSK.
- (82) Le autorità cipriote respingono l'accusa relativa allo stretto legame tra gli attuali e i precedenti membri del governo con il CSK, sostenendo l'infondatezza di tali accuse. Per quanto riguarda le spese veterinarie, si spiega che saranno pagate gradualmente. A titolo di esempio, tali autorità osservano che nel periodo 2008-2011 il CSK ha pagato tasse pari a 479 000 EUR. In merito alla vendita della proprietà immobiliare del CSK, le autorità cipriote riferiscono che la valutazione del terreno è stata condotta da un valutatore indipendente (servizio per la registrazione fondiaria e l'agrimensura) e che le accuse di Cypra sono ugualmente infondate. Le autorità cipriote hanno presentato una lettera del servizio per la registrazione fondiaria e l'agrimensura, giustificando la differenza di prezzo tra l'affitto pagato da Sigan Management Limited e la valutazione del terreno del CSK. Infine, tali autorità sostengono che le proposte di Cypra non possono essere accettate. Anche qualora la ristrutturazione del CSK non fosse completata, lo Stato oppure il liquidatore del CSK avranno l'obbligo e il diritto di vendere o affittare il suo patrimonio a investitori oppure imprese private.



IV.4 ULTERIORI INFORMAZIONI PRESENTATE DALLE AUTORITÀ CIPRIOTE

- (83) Su richiesta della Commissione, le autorità cipriote hanno fornito ulteriori chiarimenti e informazioni aggiornate con lettere del 30 marzo 2012 e del 26 novembre 2012, integrando la propria documentazione con ulteriori elementi il 14 maggio 2013.
- (84) In merito alle passività in essere del CSK, Cipro ha fornito una ripartizione nella lettera del 30 marzo 2012, specificando ulteriormente la natura di tali passività e le effettive scadenze nella lettera del 26 novembre 2012. Le autorità cipriote hanno anche richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che la legge 26(I) del 2003 che disciplina la struttura, l'organizzazione e l'attività dei mattatoi centrali, come il CSK, e in virtù della quale i beni mobili e immobili di tali organizzazioni non possono essere soggetti alle consuete procedure di esecuzione forzata o sequestro, né ad altre procedure successive a un'azione nei loro confronti, ha semplicemente sostituito la legge 69 del 1981 sui mattatoi che conteneva esattamente la stessa disposizione all'articolo 22. Le autorità cipriote, pertanto, esortano la Commissione a valutare in che misura tale disposizione della legge del 2003 costituisce un aiuto esistente in virtù del trattato di adesione pertinente e fanno riferimento a un caso analogo esaminato dalla Commissione (E 12/2005 — Polonia — Garanzia di Stato illimitata a favore di Poczta Polska) in cui la Commissione ha concluso che, sebbene l'attuale disposizione giuridica che impediva il fallimento dell'azienda in questione fosse contenuta in una legge del 2003, si trattava di un aiuto esistente in quanto la sostanza di tale disposizione derivava da una legge risalente al 1934.
- (85) Nella lettera del 14 maggio 2013 le autorità cipriote hanno inoltre confermato che gli importi da regolare nel contesto della ristrutturazione comprendono gli importi nominali più gli interessi di mora e che il debito esistente nei confronti dei servizi veterinari sarà saldato gradualmente da parte del CSK in seguito alla ristrutturazione.
- (86) Circa il trasferimento di dipendenti presso i comuni, le autorità cipriote hanno specificato nella lettera del 30 marzo 2012 che, in tale data, otto dipendenti erano già stati trasferiti dietro richiesta dei comuni stessi che necessitavano di ulteriore personale e dato che, a causa della situazione economica predominante, il ministero dell'Interno e il ministero delle Finanze non erano in grado di autorizzare la creazione di nuovi/ulteriori posti di lavoro nei comuni. Il piano di ristrutturazione prevede il trasferimento di 15 dipendenti in totale e il relativo pagamento dei diritti pensionistici. Si stima che i comuni verseranno a tali dipendenti un importo pari al primo livello salariale come se stessero assumendo un nuovo addetto alla medesima posizione e che lo Stato coprirà la differenza rispetto all'attuale stipendio percepito dai dipendenti. L'importo totale necessario per coprire la differenza salariale dei 15 dipendenti è stato calcolato dalle autorità cipriote pari a 3 342 450 EUR, a decorrere dal momento del trasferimento fino al pensionamento di ciascun dipendente. Nello stesso contesto, le autorità cipriote hanno sottolineato che, ai sensi della legge in materia di cessazione del rapporto di lavoro (n. 24/1976), la spesa minima per i mattatoi privati per licenziare 15 dipendenti corrisponde a un periodo di preavviso obbligatorio di otto settimane. Secondo le autorità cipriote, un mattatoio privato non è obbligato a pagare nessun ulteriore indennizzo per il licenziamento dei lavoratori, salvo che non esistano accordi collettivi specifici con i sindacati. Le stesse autorità hanno altresì indicato che il principale concorrente del CSK non risulta avere alcun accordo sindacale collettivo.
- (87) Le autorità cipriote hanno inoltre presentato un piano aziendale aggiornato basato su sviluppi recenti insieme a dati di mercato. Hanno anche fornito una ripartizione aggiornata degli effettivi costi di ristrutturazione e del relativo finanziamento presentando, in tale contesto, una valutazione della proprietà immobiliare del CSK del 24 aprile 2013 condotta dal servizio catastale e di agrimensura del ministero dell'Interno, che stima il valore di mercato del terreno e degli edifici appartenenti al CSK pari a circa 8,16 milioni di EUR.
- (88) Le medesime autorità hanno altresì riconosciuto nella lettera del 14 maggio 2013 che, in merito all'accensione di un nuovo prestito, la concessione di quest'ultimo, nelle attuali condizioni economiche, è da ritenersi dubbia.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

V.1 APPLICABILITÀ DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

- (89) Il CSK opera nel settore della macellazione animale, in particolare ovini/caprini, suini e bovini. L'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio⁽⁷⁾, che era in vigore all'epoca della notifica dell'aiuto alla

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).



ristrutturazione per il CSK, sancisce che gli articoli 87, 88 e 89 del trattato (ora articoli 107, 108 e 109 del TFUE) si applicano alla produzione e al commercio di carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine. La misura in questione deve pertanto essere esaminata alla luce delle norme relative agli aiuti di Stato.

V.2 PRESENZA DI AIUTO

- (90) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono proibiti, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (91) L'aiuto alla ristrutturazione è concesso dallo Stato di Cipro e conferisce un vantaggio selettivo al beneficiario, in quanto è indirizzato unicamente al CSK. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la posizione concorrenziale di un'impresa venga rafforzata nei confronti di altre imprese concorrenti, conferendole un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto nell'ambito delle sue normali attività, evidenzia una possibile distorsione della concorrenza ^(*). Il CSK opera in un mercato in cui avvengono scambi tra Stati membri e, pertanto, l'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri, poiché si tratta di un vantaggio conferito al CSK rispetto ai suoi concorrenti, ed è consentito il trasporto transfrontaliero di animali ai fini della macellazione. Inoltre, gli investitori esteri possono investire nei mattatoi a Cipro. La misura in questione costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (92) La presente decisione, oltre all'aiuto alla ristrutturazione, riguarda anche diversi altri possibili aiuti che sarebbero stati concessi oppure saranno concessi al CSK. Tali aiuti sono (i) la continua tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti, (ii) il prestito di 512 850 EUR da parte dall'Unione dei comuni, (iii) il presunto aiuto connesso alle obbligazioni governative, e (iv) l'acquisizione dei lavoratori esistenti e dei relativi oneri pensionistici da parte dei comuni.

IV.2.1 Tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti

- (93) La continua tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti potrebbe rientrare normalmente nella definizione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE: secondo una giurisprudenza consolidata, il trattamento di favore di una società da parte dello Stato in merito alla riscossione di debiti può essere ritenuto aiuto di Stato. Conformemente alla giurisprudenza dell'UE ^(*), una riduzione dell'indebitamento da parte dello Stato in qualità di creditore oppure l'omessa riscossione del debito in essere può costituire un aiuto nella misura in cui un creditore privato in una situazione analoga o paragonabile non avrebbe agito allo stesso modo. Nel caso in questione infatti emerge che l'aiuto è concesso mediante risorse statali, poiché lo Stato rinuncia ai proventi che otterrebbe dal saldo dei debiti del CSK. Come dichiarato al precedente considerando 23, al 31 dicembre 2011 il CSK aveva accumulato un debito scaduto nei confronti del commissario per i prestiti pari a circa 11 milioni di EUR, pagamenti arretrati nei confronti delle autorità previdenziali e fiscali di circa 8,7 milioni di EUR e spese veterinarie pari a circa 1,3 milioni di EUR. Inoltre, sembrerebbe che la misura conferisca un vantaggio selettivo al CSK, in quanto riservato specificatamente a tale impresa. Le stesse considerazioni di cui al considerando 91 sono rilevanti in merito alla condizione di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi. La tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti da parte del CSK costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

V.2.2 Prestito di 512 850 EUR

- (94) In merito al prestito di 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni, le autorità cipriote hanno riferito che tale importo è stato concesso a dicembre 2007. In seguito a un parere negativo da parte del commissario cipriota per gli aiuti di Stato, il CSK ha restituito tale importo all'Unione dei comuni con interessi il 15 gennaio 2010, mediante la cessione di una proprietà fondiaria del valore di 580 000 EUR. La valutazione del terreno è stata effettuata dal servizio per la registrazione fondiaria e l'agrimensura, che è considerato il valutatore ufficiale dello Stato.
- (95) Le autorità cipriote sostengono che l'interesse di 67 150 EUR corrisponde a un tasso di interesse annuo del 6,12 %, compresa la capitalizzazione annuale. A loro avviso, questo tasso di interesse non è inferiore ai tassi di interesse di mercato con garanzie immobili durante il periodo in questione. La Commissione rileva che i tassi

^(*) Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione delle Comunità europee (Racc. 1980, pag. 2671, punto 11).

^(*) Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa 152/99, HAMSJA/Commissione (Racc. 2001, pag. II-3049, punti 156 e segg.).



d'interesse di base per Cipro nel periodo di riferimento variano dal 4,99 % (dicembre 2007) all'1,24 % (gennaio 2010). Secondo la precedente comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹⁰⁾, dovevano essere aggiunti 75 punti base al tasso di base al fine di determinare il tasso di riferimento pertinente. Secondo la nuova comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹¹⁾, in vigore dal 1° luglio 2008, in media doveva essere aggiunto un margine di 220 punti base (corrispondente a garanzie normali e rating soddisfacente oppure a garanzie elevate e rating debole). L'interesse del 6,12 % annuo corrisposto dal CSK all'Unione dei comuni era in media superiore al tasso di riferimento applicabile per il periodo da dicembre 2007 a gennaio 2010. Pertanto, la Commissione potrebbe, in linea di principio, constatare che, per quanto riguarda il prestito di 512 850 EUR al CSK da parte dell'Unione dei comuni, ogni possibile aiuto di Stato correlato è stato restituito.

- (96) Tuttavia, i tassi di riferimento di cui sopra non si applicano alle imprese in difficoltà. Come già espresso al considerando 21, la Commissione ha riconosciuto nella decisione in cui autorizzava l'aiuto al salvataggio al CSK che quest'ultimo rappresentava un'impresa in difficoltà. Questa è stata, inoltre, l'argomentazione delle autorità cipriote prima dell'adozione della decisione, come dimostrato dai conti dell'impresa per gli anni 2006-2009. Inoltre, il fatto che l'impresa sia risultata inadempiente ai prestiti obbligazionari nel luglio 2007 e che di conseguenza lo Stato cipriota, in quanto garante, sia dovuto intervenire (cfr. considerando 60), corrobora tale conclusione. Durante il 2007 il CSK sembrava presentare i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa e la riduzione del valore netto delle attività, come descritto al punto 11 degli orientamenti allora vigenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹²⁾. Sia la precedente comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, che la nuova comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione prevedono un margine di rischio di almeno 400 punti base da applicare alle imprese in difficoltà. Poiché il CSK soddisfaceva già nel dicembre 2007 le condizioni per essere classificato come impresa in difficoltà, la differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e gli interessi che avrebbe dovuto pagare, considerando un margine di rischio di 400 punti base, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

V.2.3 Obbligazioni con garanzia statale

- (97) Nel 1985 il CSK aveva emesso obbligazioni con garanzia statale, che sono state rimesse nel 1992 e nel 1999. Cipro ha adottato una legge in merito. Emerge, pertanto, che l'aiuto è stato concesso prima dell'ingresso di Cipro nell'Unione europea. Infatti, ai sensi del punto 2.1 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (ora articoli 107 e 108 del TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ⁽¹³⁾, l'aiuto sotto forma di garanzia deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. La Commissione, pertanto, dichiara che non è stato concesso alcun aiuto di Stato nel momento in cui la garanzia è stata fatta valere nel 2007.

V.2.4 Aiuto relativo al trasferimento di personale

- (98) Infine, come indicato nel piano di ristrutturazione, una parte del personale sarà trasferita presso i comuni. Come spiegato dalle autorità cipriote nella lettera del 20 aprile 2011, i diritti pensionistici dei dipendenti che saranno trasferiti nei comuni sono stati inseriti nei costi di ristrutturazione e ammontano a 1,4 milioni di EUR. I costi sociali che non sono stati inseriti nel piano di ristrutturazione riguardano la parte dello stipendio dei dipendenti eccedente il livello salariale di un neoassunto presso il comune, considerando lo stipendio che ciascun dipendente percepiva al CSK. Tale importo è stimato a 3,4 milioni di EUR.
- (99) Qualsiasi misura che esonera un'impresa dagli oneri normalmente inclusi nel suo bilancio costituisce aiuto di Stato, compresi anche i costi relativi alla remunerazione dei dipendenti. In tale contesto la Corte di giustizia ha ritenuto che il fatto che le misure statali mirino a compensare i costi aggiuntivi non può sottrarle alla qualifica di aiuto ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁰⁾ GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

⁽¹²⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽¹³⁾ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

⁽¹⁴⁾ Causa 30/59, *Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità* (Raccolta 1961, pag. 3, punti 29 e 30); causa C-251/97, *Francia/Commissione* (Raccolta 1999, pag. I-6639, punti 40, 46 e 47); e cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P *Comitato Venezia vuole vivere/Commissione* (Raccolta 2011, pag. I-0000, punti da 90 a 96).



- (100) La Commissione, pertanto, ritiene che la differenza salariale pari a 3,4 milioni di EUR per i dipendenti che saranno trasferiti presso i comuni costituisca un aiuto di Stato a favore del CSK.

V.3 COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

- (101) Il divieto di aiuti di Stato previsto all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non esclude che determinate tipologie di aiuti possano essere considerate compatibili con il mercato alla luce delle eccezioni previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.
- (102) In applicazione delle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che essi non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, si deve rilevare che, in linea di principio, l'aiuto di Stato nei confronti di un'impresa in difficoltà può essere dichiarato compatibile solo ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁵⁾, dato che l'aiuto a un'impresa in difficoltà non è generalmente idoneo al raggiungimento di un obiettivo legittimo di compatibilità finché la redditività dell'impresa in quanto tale resta dubbia.

V.3.1 Tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti

- (103) Ai sensi dei punti 66 e 67 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020⁽¹⁶⁾, le misure di aiuto devono contenere qualche elemento di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso. Gli aiuti di Stato unilaterali, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno.
- (104) La continua tolleranza nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti da parte del CSK non era connessa né a investimenti, formazione, creazione di posti di lavoro, né ad alcuna contropartita da parte del beneficiario. L'aiuto era semplicemente volto a rafforzare la posizione finanziaria del beneficiario. La Commissione, pertanto, ritiene che tale aiuto rappresenti un aiuto al funzionamento, che è incompatibile con il mercato interno.
- (105) Nel caso in questione si deve anche valutare se tale misura possa qualificarsi come aiuto esistente.
- (106) Ai sensi dell'allegato IV.4, punto 4, del trattato di adesione di Cipro, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse alla produzione, alla trasformazione o all'immissione sul mercato di prodotti agricoli, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, devono considerarsi come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 108, paragrafo 1, del TFUE) se le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. L'elenco comunicato da Cipro in seguito all'adesione, il 1° maggio 2004, e pubblicato dalla Commissione⁽¹⁷⁾ non conteneva alcun aiuto concesso a favore del CSK. La misura in questione non può, pertanto, essere considerata come aiuto esistente ai sensi dell'allegato IV.4, punto 4, del trattato di adesione.
- (107) Il piano di ristrutturazione, tuttavia, prevede, tra l'altro, la trasformazione del CSK in una società privata. Tale trasformazione porrà fine all'attuale status giuridico del CSK che, in futuro, sarà quindi anche soggetto a regolari procedure fallimentari.
- (108) Il piano di ristrutturazione, inoltre, prevede il saldo completo dei debiti dell'impresa nei confronti del fondo previdenziale e della sezione del reddito interno, nonché la liquidazione dei debiti maturati nei confronti del

⁽¹⁵⁾ Gli orientamenti comunitari del 2004 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà sono applicabili come spiegato ai considerando 117-118 sottostanti.

⁽¹⁶⁾ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione — Aiuti di Stato — Pubblicazione dei regimi di aiuti di Stato esistenti nei nuovi Stati membri nel settore agricolo (GU C 147 del 17.6.2005, pag. 2).



commissario per i prestiti (cfr. considerando 44). Le autorità cipriote hanno altresì confermato che le passività in essere nei confronti del servizio veterinario saranno restituite gradualmente dopo la ristrutturazione. Esse riferiscono che la decisione di concedere l'aiuto alla ristrutturazione al CSK costituisce la prova dell'intenzione del governo di concludere un accordo circa i debiti del CSK nei confronti dei servizi governativi.

- (109) Poiché un'impresa in difficoltà, come il CSK, può in linea di principio godere solo di aiuti di Stato compatibili sulla base di un piano di salvataggio e di ristrutturazione approvato, il ripianamento delle passività in essere sarà quindi gestito direttamente dietro valutazione della compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione.


V.3.2 Prestito di 512 850 EUR

- (110) Come illustrato al precedente considerando 96, non si può escludere l'aggiunta di un ulteriore elemento di aiuto in relazione al prestito di 512 850 EUR da parte dell'Unione dei comuni, che non è stato ancora restituito dal CSK. Tale ulteriore aiuto non sarebbe stato connesso ad alcun investimento, formazione, creazione di posti di lavoro, né ad alcuna contropartita da parte del beneficiario. L'aiuto sarebbe stato semplicemente volto a rafforzare la posizione finanziaria del beneficiario. Tale aiuto, pertanto, costituirebbe un aiuto al funzionamento, che è incompatibile con il mercato interno. Questo ulteriore elemento di aiuto dovrebbe pur sempre essere restituito all'Unione dei comuni e aumenterebbe le passività in essere del CSK, il cui ripianamento dovrebbe essere gestito nell'ambito del debito da saldare come parte della ristrutturazione (cfr. il precedente considerando 109).

V.3.3 Aiuto al personale

- (111) La Commissione ha ripetutamente dichiarato che il risarcimento per i cosiddetti costi incagliati (ossia i costi derivanti dagli impegni assunti prima dell'apertura del mercato che non possono più essere onorati alle medesime condizioni in un contesto di mercato concorrenziale) può, in determinate circostanze, essere ritenuto compatibile con il mercato interno.
- (112) In tale contesto, essa ha riconosciuto che la transizione graduale da una situazione di concorrenza chiaramente limitata a una di vera concorrenza a livello di Unione deve avvenire in condizioni economiche accettabili. Così, in diverse decisioni, ha accettato che gli Stati membri concedessero aiuti di Stato per sgravare l'operatore storico da alcune delle passività «ereditate». La Commissione ha ritenuto, nella propria prassi decisionale, che lo sgravio debba limitarsi a quanto necessario a equiparare il tasso di oneri sociali che l'operatore storico sostiene come spesa con il tasso di oneri sociali sostenuti dai concorrenti ⁽¹⁸⁾.
- (113) Nel caso in esame si ritiene che il CSK, vista la sua natura di organizzazione di servizio pubblico, presenti uno svantaggio strutturale rispetto ai concorrenti in quanto deve sostenere elevati costi di manodopera derivanti dal periodo pre-liberalizzazione del mercato cipriota della macellazione prima dell'adesione di Cipro all'UE nel 2004 (cfr. considerando 35 e 36).
- (114) Nella risposta del 30 marzo 2012, le autorità cipriote hanno riferito che, ai sensi della legge in materia di cessazione del rapporto di lavoro (n. 24/1976), la spesa minima per i mattatoi privati per licenziare i dipendenti è pari a un periodo di preavviso obbligatorio di otto settimane (cfr. il considerando 86 di cui sopra). Secondo tali autorità, un mattatoio privato non è obbligato a pagare nessun ulteriore indennizzo per il licenziamento dei lavoratori, salvo che non esistano accordi collettivi specifici con i sindacati, cosa che, secondo le stesse autorità, non avviene nel caso del principale concorrente del CSK.
- (115) La Commissione, pertanto, ritiene che la differenza salariale pari a 3,4 milioni di EUR per i dipendenti che saranno trasferiti presso i comuni possa essere considerata compatibile con il mercato interno ma, dato che il CSK è un'impresa in difficoltà, avrebbe dovuto essere inserita da Cipro nei rispettivi costi di ristrutturazione. La valutazione di compatibilità, dunque, avverrà direttamente nell'ambito della valutazione di compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione.

⁽¹⁸⁾ Decisione 2008/204/CE della Commissione, del 10 ottobre 2007, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia relativamente alla riforma del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 16).



V.3.4 Aiuto alla ristrutturazione

- (116) Al fine di valutare se l'aiuto in questione possa essere ritenuto compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, esso deve essere esaminato in base alle condizioni stabilite negli orientamenti vigenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- (117) Il 9 luglio 2014 la Commissione ha adottato nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ⁽¹⁹⁾. Ai sensi del punto 136 dei nuovi orientamenti, le notifiche registrate dalla Commissione prima del 1° agosto 2014 saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notifica.
- (118) All'epoca della notifica dell'aiuto alla ristrutturazione a favore del CSK (3 novembre 2010) erano in vigore gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà («orientamenti»). L'aiuto in questione, pertanto, deve essere esaminato alla luce delle disposizioni contenute in tali orientamenti.


V.3.4.1 Ammissibilità del beneficiario

- (119) Come punto di partenza, si deve valutare se il beneficiario è un'impresa in difficoltà ai sensi dei punti 10 e 11 degli orientamenti. Le autorità cipriote hanno già dimostrato nell'ambito del caso N. 60/10 che il CSK era un'impresa in difficoltà in quanto presentava i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà (quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento della sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento la riduzione del valore netto delle attività) e che non era in grado di riprendersi basandosi sulle proprie risorse oppure con i possibili finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato (cfr. considerando 21). La tendenza negativa nello sviluppo economico del CSK prosegue da allora (cfr. considerando 22 e 23). Il CSK può essere, pertanto, considerato un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 11 degli orientamenti.
- (120) La condizione al punto 12 degli orientamenti è altresì soddisfatta poiché il CSK non è un'impresa di recente costituzione, essendo stata istituita nel 1981. Infine, le autorità cipriote hanno confermato nell'ambito del caso N. 60/10 che il CSK non fa parte di un gruppo di imprese più grande.
- (121) La sezione 5 degli orientamenti contiene disposizioni specifiche applicabili agli aiuti per la ristrutturazione nel settore agricolo. Le misure di aiuto a favore di imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli non sono, tuttavia, trattate in essa. Dato che il CSK è attivo nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le disposizioni specifiche degli orientamenti applicabili agli aiuti per la ristrutturazione nel settore agricolo non valgono in questo caso.

V.3.4.2 Ripristino della redditività a lungo termine

- (122) Ai sensi del punto 34 degli orientamenti, la concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali deve essere approvato dalla Commissione. Conformemente al punto 35 degli orientamenti, il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole.
- (123) Nel caso in questione, Cipro ha effettivamente approvato un piano di ristrutturazione e lo ha anche comunicato alla Commissione nel contesto della notifica presentata il 3 novembre 2010. Come richiesto dagli orientamenti, il piano è esaustivo e presenta uno studio di mercato dettagliato del mercato cipriota della macellazione. Dietro richiesta della Commissione, le autorità cipriote hanno presentato un aggiornamento al piano aziendale in merito alle previsioni finanziarie e ai dati di mercato, il 26 novembre 2012.
- (124) Il piano originario descrive nel dettaglio i problemi che il CSK ha affrontato e che ne hanno influenzato la redditività. Tra le principali cause figurano la carenza di flessibilità del CSK in quanto impresa pubblica, gli ingenti debiti, nonché il costo del personale. Le misure di ristrutturazione, descritte nei considerando da 43 a 45 di cui sopra (modifica dello status giuridico, riduzione delle passività dell'azienda e riduzione del personale), potrebbero contribuire al ripristino della redditività dell'impresa. Il piano originario di ristrutturazione si basa sui

⁽¹⁹⁾ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.



risultati effettivi del 2009 e dei primi otto mesi del 2010 e su una presunta crescita di mercato del 2 % annuo. Le autorità cipriote sostengono che tale percentuale corrisponde all'aumento medio annuale delle macellazioni registrato a Cipro nel periodo 1998-2008 e questa è stata anche la previsione formulata dalla direzione del CSK per il periodo di previsione quinquennale nel piano di ristrutturazione originario (cfr. considerando 63). I dati e le previsioni sullo sviluppo dell'impresa coprono un lasso di tempo fino al 2017.

- (125) I risultati finanziari previsti nel piano originario per tutti e tre gli scenari (scenario previsto, scenario più favorevole e scenario più sfavorevole) e messi in evidenza dalle autorità cipriote sono presentati nelle tabelle sottostanti (importi in migliaia di euro).

Scenario previsto

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Costi di produzione	3 029	3 006	3 083	3 121	3 196	3 255	3 403
Costi amministrativi	451	458	466	476	485	495	504
Utile operativo	4 867	5 041	5 15	5 341	5 459	5 666	5 791
Importi non operativi	3 277	- 1 494	- 1 167	- 1 178	- 1 123	- 962	- 893
Eccedenza	4 833	275	547	660	687	958	993

Scenario più favorevole

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Costi di produzione	3 369	3 343	3 429	3 470	3 555	3 620	3 686
Costi amministrativi	457	463	472	481	491	500	510
Utile operativo	5 426	5 620	5 750	5 955	6 086	6 317	6 456
Importi non operativi	3 277	- 1 494	- 1 164	- 1 161	- 1 087	- 925	- 855
Eccedenza	5 081	604	831	979	1 091	1 417	1 577

Scenario più sfavorevole

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Costi di produzione	2 734	2 710	2 781	2 813	2 881	2 932	2 986
Costi amministrativi	444	451	459	469	478	487	497
Utile operativo	4 303	4 457	4 560	4 723	4 827	5 011	5 121
Importi non operativi	3 277	- 1 494	- 1 279	- 1 332	- 1 322	- 1 205	- 182
Eccedenza	4 535	- 82	147	215	254	497	568

- (126) Tutti e tre gli scenari presentano una chiara riduzione dei costi di produzione e dei costi amministrativi (che ammontavano ancora a circa 4,5 milioni di EUR e 1,5 milioni di EUR, rispettivamente, nel 2009) che consentirebbe al CSK di realizzare un utile netto dal 2011 in poi (salvo per una perdita netta di circa 80 000 EUR nel 2012 nello scenario più sfavorevole).



- (127) Tuttavia, tali risultati devono essere interpretati nel contesto della posizione finanziaria complessiva del CSK e in relazione ai flussi di cassa previsti. Le perdite accumulate hanno generato un patrimonio netto negativo del CSK di circa 28,6 milioni entro la fine del 2009. Anche nello scenario più favorevole del piano aziendale originario, il CSK non sarebbe potuto tornare a una base patrimoniale positiva (patrimonio netto negativo di circa 3 milioni ancora previsto per la fine del periodo di riferimento nel 2017). Inoltre, lo scenario previsto stima pur sempre flussi di cassa netti negativi per il periodo 2012-2016. In tale contesto, si deve altresì rilevare che non è prevista in bilancio alcuna spesa in conto capitale fino al 2012 compreso e poi è solo contabilizzata a 200 000 EUR per gli anni 2013 e 2014 e a 100 000 EUR per il periodo 2015-2017. Dato il livello previsto di deprezzamento che varia dai 595 000 EUR nel 2011 ai 346 000 EUR nel 2017 in tutti e tre gli scenari, ciò sembrerebbe imprudente.
- (128) Nel novembre 2012, su richiesta della Commissione, le autorità cipriote hanno presentato previsioni finanziarie aggiornate per lo scenario previsto e per quello più sfavorevole relative al periodo 2013-2020. Entrambi gli scenari impiegano come punto di partenza la posizione finanziaria, i numeri e la remunerazione del personale, la dimensione e la quota di mercato del CSK al 31 agosto 2012. Secondo le autorità cipriote, si presume che il CSK tornerà alle quote di mercato del piano di ristrutturazione originario (nel rispettivo scenario). La principale argomentazione a sostegno di tale ipotesi è che molti clienti hanno smesso di lavorare con il CSK, pur dichiarando di voler lavorare con tale impresa, poiché la prosecuzione della sua attività è incerta e perché desiderano avere un fornitore di servizi sicuro per la macellazione dei propri animali.
- (129) Il piano aziendale aggiornato mostra le seguenti previsioni:


Scenario previsto aggiornato

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Costi di produzione	3 058	3 151	3 070	3 117	3 192	3 248	3 305	3 363
Costi amministrativi	604	470	468	478	486	496	504	514
Utile operativo	4 472	4 495	4 495	4 596	4 762	4 868	5 053	5 164
Importi non operativi	2 303	- 1 253	- 1 107	- 1 078	- 1 068	- 919	- 764	- 724
Eccedenza	3 568	76	305	374	432	610	867	950

Scenario più sfavorevole aggiornato

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Costi di produzione	2 981	3 015	2 918	2 938	2 993	3 027	3 072	3 123
Costi amministrativi	604	470	468	478	486	496	504	514
Utile operativo	3 922	3 935	3 823	3 852	3 933	3 959	4 110	4 201
Importi non operativi	2 303	- 1 291	- 1 207	- 1 240	- 1 307	- 1 243	- 1 185	- 1 251
Eccedenza	3 095	- 386	- 315	- 340	- 389	- 334	- 168	- 194

- (130) A causa dell'ingresso tardivo nella redditività, la situazione patrimoniale del CSK è addirittura peggiore nel piano aziendale aggiornato, continuando a registrare nello scenario previsto aggiornato un patrimonio netto negativo di circa 10,4 milioni di EUR alla fine del periodo di proiezione (2020) e nessun flusso di cassa netto positivo per il periodo 2015-2020.



(131) La Commissione rileva che il piano aziendale originario è basato su una crescita di mercato ipotizzata del 2 % annuo (cfr. considerando 124). Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalle autorità cipriote il 26 novembre 2012, il mercato cipriota per la macellazione animale presentava una tendenza generale al ribasso con una stagnazione nel 2010, una contrazione del 2 % nel 2011 e un'ulteriore contrazione del 3,8 % nel 2012 (cfr. considerando 31). Inoltre, Cypra è entrata nel frattempo nel segmento della macellazione bovina e la sovracapacità sul mercato ha subito un generale aumento. In tale contesto, desta stupore il fatto che le autorità cipriote ipotizzino, in base al piano aziendale aggiornato (presentato nel novembre 2012), un ritorno del CSK alle quote di mercato del piano originario di ristrutturazione (cfr. il precedente considerando 128).

(132) La Commissione ritiene pertanto che, in considerazione della posizione finanziaria del CSK generalmente debole (patrimonio netto negativo alla fine del periodo di proiezione anche nello scenario più favorevole del piano aziendale originario, cfr. il precedente considerando 127) e del limitato flusso di cassa dell'impresa unitamente alle condizioni di mercato sfavorevoli, il piano di ristrutturazione previsto non consenta all'azienda di recuperare la redditività a lungo termine.

V.3.4.3 Evitare indebite distorsioni della concorrenza

(133) Ai sensi del punto 38 degli orientamenti, devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi.


(134) A norma del punto 39 degli orientamenti, tali misure possono comprendere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati. Dette misure non devono condurre a un deterioramento della struttura di mercato, ad esempio determinando indirettamente una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. Ai sensi del punto 40 degli orientamenti, le misure devono essere proporzionali all'effetto distorsivo dell'aiuto e, in particolare, alle dimensioni e al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera. Occorre rilevare che, conformemente al punto 56 degli orientamenti, le condizioni di autorizzazione dell'aiuto alla ristrutturazione potranno essere meno rigorose per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative per un'impresa situata in un'area assistita. Come espresso in precedenza, il CSK si trova effettivamente in un'area assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(135) Le misure compensative proposte nel piano di ristrutturazione (considerando 46) della decisione) sono di natura puramente comportamentale e non prevedono alcuna cessione di elementi all'attivo o riduzione delle capacità o della presenza sul mercato. Le argomentazioni presentate dalle autorità cipriote al riguardo sono le seguenti.

(136) Il piano di ristrutturazione rivela che la quota di mercato del CSK sul mercato europeo è minima e che la quota di mercato a Cipro ha registrato una continua diminuzione negli ultimi anni. Ciò è stato determinato dall'intensa concorrenza subita da altri attori presenti sul mercato, in particolare Cypra. L'argomentazione relativa alla ridotta quota di mercato del CSK a livello europeo sembra non essere pertinente. Seppure il trasporto transfrontaliero di animali ai fini della macellazione sia consentito (cfr. considerando 91), nella pratica i clienti dei mattatoi di Cipro non sembrano aver fatto ricorso a servizi di macellazione all'estero. Inoltre, la Commissione ritiene che, sebbene la quota del CSK sul mercato della macellazione cipriota abbia subito un considerevole calo, passando dal 68 % nel 2005 a circa il 31 % nel 2010 e al 26,5 % nel 2012 (cfr. considerando da 30 a 33), la sua quota di mercato resti pur sempre considerevole.

(137) Il piano iniziale asseriva inoltre che, se il CSK avesse interrotto la propria attività, ciò avrebbe causato gravi perturbazioni sul mercato nonché problemi di concorrenza. Innanzitutto, la domanda stagionale di carne non sarebbe probabilmente soddisfatta a causa della ridotta capacità degli altri operatori di mercato. In secondo luogo, essendo il CSK l'unica impresa attiva nella macellazione bovina, nessun'altra impresa sarebbe in grado di fornire tali servizi. Inoltre, si sosteneva che Cypra avrebbe ottenuto un quasi totale monopolio nel mercato della macellazione suina e una quota molto elevata del mercato della macellazione ovina/caprina. Infine, nonostante le avvisaglie di un futuro ingresso sul mercato, le autorità cipriote si sono appellate al fatto che non esisteva nessun'altra impresa attiva sul mercato della macellazione bovina al momento della notifica di ristrutturazione. Dati più recenti, tuttavia, hanno dimostrato che alla fine del 2012 Cypra è effettivamente entrata sul mercato della macellazione bovina, con una capacità di macellazione giornaliera aggiuntiva di 104 animali rispetto alla capacità esistente del CSK di 200 animali (cfr. considerando 32).

(138) La Commissione non può pertanto accettare le motivazioni addotte dalle autorità cipriote. È possibile che, senza l'aiuto, il CSK sarebbe divenuto insolvente e che un'altra impresa avrebbe potuto acquisirne gli attivi continuando così ad operare. Se ciò fosse accaduto, la capacità complessiva del mercato non sarebbe diminuita e Cypra non



avrebbe raggiunto una situazione di quasi monopolio. Anche se Cypra avesse acquisito gli attivi del CSK, in entrambi i segmenti della macellazione bovina e suina sembra esistere un alto livello di potere d'acquisto che renderebbe se non impossibile almeno altamente improbabile la creazione di un mercato con forte connotazione oligopolistica e l'aumento dei prezzi. Ad esempio, l'associazione cipriota di allevatori di suini ha rilevato di aver recentemente istituito un'impresa che controlla il 60 % della produzione del paese e riconosce inoltre che in futuro tale impresa potrebbe scegliere il mattatoio a seconda della redditività. Lo stesso dicasi per gli allevatori di bovini. La loro associazione rappresenta, a livello collettivo, il 75 % della produzione del paese ed è difficile immaginare come i mattatoi potrebbero imporre prezzi non competitivi.

- (139) Inoltre, è evidente come il mercato stia soffrendo di sovracapacità. Le autorità cipriote lo riconoscono nelle proprie osservazioni. L'uscita del CSK dal mercato non genererebbe alcuna carenza nei diversi segmenti della macellazione.
- (140) In merito alle misure compensative proposte, il piano indica che la cessione della capacità produttiva o la riduzione della presenza sul mercato non sono possibili nel caso del CSK. Il CSK è una piccola impresa che si occupa esclusivamente della macellazione animale. La sua linea di produzione presenta piccolissime differenze solo a seconda della tipologia di animale. Ogni macellazione è svolta dallo stesso personale, mentre diversi servizi (ad esempio il carico) sono comuni a tutte le linee di produzione. Per questi motivi, il piano stabilisce che una riduzione della capacità sarebbe semplicemente non fattibile per il CSK.
- (141) È vero che, poiché il CSK opera in un'area assistita, la Commissione potrebbe accettare limitate misure compensative. Tuttavia, dovrebbero pur sempre essere conformi agli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione e comprendere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati e tradursi in una riduzione della presenza sul mercato del CSK rispetto alla situazione precedente alla ristrutturazione. L'esatta portata delle misure compensative necessarie dipende dalla struttura di mercato e dall'impatto dell'aiuto sulla concorrenza.
- (142) La Commissione conclude che le autorità cipriote non hanno fornito prove circa il fatto che si eviteranno indebite distorsioni della concorrenza. Pertanto, essa ritiene che le misure compensative proposte da Cipro siano insufficienti.

V.3.4.4 *Aiuto ridotto al minimo: contributo reale, privo di aiuto*

- (143) Gli orientamenti (punto 43) stabiliscono che l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte.
- (144) Il punto 44 degli orientamenti sancisce che di norma la Commissione considererà adeguati i contributi alla ristrutturazione di almeno il 50 % nel caso delle grandi imprese (come il CSK nel caso in questione). Tuttavia, ai sensi dei punti 55 e 56 degli orientamenti, le condizioni di autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno rigorose per quanto riguarda l'entità del contributo del beneficiario, se esso si trova in un'area assistita.
- (145) Secondo il piano iniziale di ristrutturazione, il costo totale per la ristrutturazione del CSK ammontava a circa 27 milioni di EUR, di cui 15 milioni di EUR sarebbero stati stanziati dallo Stato sotto forma di aiuto alla ristrutturazione e i restanti 12 milioni di EUR sarebbero stati finanziati mediante il contributo proprio del CSK (vendita di una proprietà immobiliare del valore di 7 milioni di EUR e l'accensione di un nuovo prestito di 5 milioni di EUR). Stando al piano di ristrutturazione iniziale, la partecipazione dell'impresa avrebbe rappresentato il 44,4 % dei costi totali di ristrutturazione (cfr. considerando 25 e 26). Le autorità cipriote hanno confermato che l'importo dell'aiuto verrà esclusivamente impiegato per far fronte alle passività del CSK. Pertanto, sarà unicamente impiegato per l'attuazione del piano di ristrutturazione e non fornirà all'impresa alcuna liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzata per attività non connesse al processo di ristrutturazione.
- (146) Nelle osservazioni del 14 maggio 2013 le autorità cipriote hanno riferito che i costi di ristrutturazione erano nel frattempo aumentati a circa 29,8 milioni di EUR. Inoltre, come mostrato al considerando 115 di cui sopra, la differenza salariale di 3,4 milioni di EUR per i dipendenti che saranno trasferiti presso i comuni deve essere inserita nei costi di ristrutturazione, facendo salire l'importo complessivo a circa 33,2 milioni di EUR.



Il contributo del CSK resta lo stesso e rappresenterebbe così solo il 36 % circa, tenendo conto dei costi totali aumentati della ristrutturazione. Inoltre, le autorità cipriote hanno riconosciuto nella medesima lettera che, nelle attuali condizioni economiche, la concessione del prestito previsto è da ritenersi dubbia. Considerando unicamente i proventi della vendita fondiaria pari a circa 7 milioni di EUR, il contributo del CSK ammonterebbe solo al 21 % circa, percentuale che la Commissione ritiene decisamente troppo bassa, anche tenendo conto del fatto che il beneficiario si trova in un'area assistita ⁽²⁰⁾.

V.3.4.5 Piena attuazione del piano

- (147) La concessione dell'aiuto alla ristrutturazione è subordinata all'attuazione del piano di ristrutturazione. In effetti, le autorità cipriote hanno confermato che la mancata attuazione (completa o parziale) del piano di ristrutturazione da parte del beneficiario, entro i termini stabiliti, comporterebbe l'annullamento della concessione dell'aiuto, nonché l'obbligo di restituzione degli importi già concessi.

V.3.4.6 Controllo e relazione annuale

- (148) Le autorità cipriote si sono impegnate a presentare, su base annuale, una relazione contenente le informazioni richieste al punto 51 degli orientamenti.

V.3.4.7 Aiuto «una tantum»

- (149) Secondo gli orientamenti, l'aiuto alla ristrutturazione può essere concesso solo una volta ogni dieci anni.
- (150) Le autorità cipriote hanno confermato, nel contesto della decisione di aiuto al salvataggio, che in precedenza il CSK non aveva ricevuto alcun aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione.

V.3.5 Aiuto al salvataggio

- (151) Le autorità cipriote si sono impegnate, nel punto 28 della decisione sull'aiuto al salvataggio, a trasmettere alla Commissione, entro un termine massimo di sei mesi a decorrere dall'autorizzazione della misura di aiuto al salvataggio, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito era stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia era stata revocata ⁽²¹⁾. Al momento, la Commissione non ha ricevuto alcuna comunicazione simile dalle autorità di Cipro.

VI. CONCLUSIONE

- (152) La Commissione constata che, alla luce delle considerazioni di cui ai considerando 132, 142 e 146, l'aiuto alla ristrutturazione notificato da Cipro il 3 novembre 2010 non è compatibile con il mercato interno.
- (153) La Commissione chiede a Cipro di presentare, in merito all'aiuto al salvataggio pari a 1,6 milioni di EUR per il CSK approvato dalla decisione della Commissione del 6 maggio 2010, la prova che l'aiuto è stato rimborsato oppure un piano di liquidazione del CSK, ai sensi del punto 27 degli orientamenti.
- (154) La Commissione ingiunge a Cipro di recuperare qualsiasi aiuto già concesso al CSK relativo alla tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti, al trasferimento di personale ai comuni e a qualsiasi eventuale aiuto non ancora restituito all'Unione dei comuni relativamente al prestito di 512 850 EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale Cipro intende dare esecuzione per la ristrutturazione del mattatoio centrale di Kofinos («CSK») è incompatibile con il mercato interno.

Detto aiuto non può pertanto essere posto in esecuzione.

⁽²⁰⁾ Se fosse stato presente un ulteriore elemento di aiuto connesso al prestito da parte dell'Unione dei comuni (cfr. considerando 112), che avrebbe dovuto essere aggiunto ai costi di ristrutturazione, il contributo proprio del CSK sarebbe ulteriormente diminuito.

⁽²¹⁾ Cfr. nota a pie' di pagina n. 1.



Articolo 2

Cipro informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure attuate per conformarsi all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto al salvataggio di 1,6 milioni di EUR per il CSK approvato con decisione della Commissione del 6 maggio 2010, nonché l'aiuto relativo alla tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti, al trasferimento di personale ai comuni e al prestito di 512 850 EUR costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

Articolo 4

1. Cipro recupera dal beneficiario, il CSK, l'aiuto di cui all'articolo 3.
2. Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente alle disposizioni di cui al capo V del regolamento della Commissione ⁽²²⁾ (CE) n. 794/2004 e del regolamento della Commissione (CE) n. 271/2008 ⁽²³⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Cipro annulla tutti i pagamenti pendenti nell'ambito dell'aiuto di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5


1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 3 è immediato ed effettivo.
2. Cipro garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 6

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, Cipro trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
 - a) dati sull'importo complessivo (capitale e interessi sul recupero) che deve essere recuperato dal beneficiario;
 - b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
 - c) documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. Cipro informa la Commissione dell'andamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell'aiuto di cui all'articolo 3. Su semplice richiesta della Commissione trasmette immediatamente informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Inoltre fornisce informazioni dettagliate sugli importi dell'aiuto e degli interessi sul recupero già recuperati presso il beneficiario.

⁽²²⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²³⁾ Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).



Articolo 7

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2015

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

16CE1237



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/645 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2016****relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria***[notificata con il numero C(2016) 3261]***(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽³⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini trasmessa principalmente da vettori e caratterizzata da gravi perdite di animali sensibili a tale malattia, potenzialmente capace di diffondersi molto rapidamente, in particolare tramite gli spostamenti e gli scambi di animali vivi sensibili e dei relativi prodotti. La malattia non è rilevante per la sanità pubblica in quanto il virus della dermatite nodulare contagiosa non è trasmissibile all'uomo.
- (2) La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa. Tra queste vi sono misure da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della dermatite nodulare contagiosa in un'azienda. Le misure da adottare comprendono la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza intorno ai focolai e altre misure supplementari per contrastare la diffusione della malattia. Esse prevedono anche la vaccinazione di emergenza in caso di insorgenza di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa.
- (3) L'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 92/119/CEE prevede che, qualora in una determinata regione l'epizootia in questione presenti caratteri di eccezionale gravità, tutte le misure supplementari che devono essere prese dagli Stati membri interessati siano adottate secondo la procedura di comitato.
- (4) Il 12 aprile 2016 la Bulgaria ha informato la Commissione in merito alla sospetta presenza di dermatite nodulare contagiosa in due aziende di allevamento di bovini situate rispettivamente nei villaggi di Voden e Chernogorovo del comune di Dimitrovgrad, nella regione di Haskovo, nella parte centromeridionale della Bulgaria, a circa 80 km dalle frontiere con i paesi vicini. Il 13 aprile 2016 la Bulgaria ha notificato la conferma di tali due focolai

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GUL 62 del 15.3.1993, pag. 69.⁽⁴⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

di dermatite nodulare contagiosa e un ulteriore caso sospetto nell'adiacente comune di Vodenicharovo, nella regione di Stara Zagora. Il 15 aprile 2016 la Bulgaria ha confermato ulteriori focolai nel villaggio di Bialo Pole, nella regione di Stara Zagora, e nei villaggi di Radievo e Marijno nella regione di Haskovo.


- (5) La Bulgaria ha adottato le misure previste dalla direttiva 92/119/CEE, in particolare la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza intorno alle sedi dei focolai, come previsto all'articolo 10 di detta direttiva, e ha inoltre imposto restrizioni agli spostamenti degli animali sensibili nelle due regioni colpite e, a titolo di precauzione, nelle adiacenti regioni di Burgas, Yambol, Sliven, Kardzhali, Plovdiv, Pazardjik, Smolyan, Blagoevgrad, Kjustendil, Pernik, nel distretto e nella città di Sofia. Le attività di sorveglianza sono state intensificate nell'intero paese.
- (6) Dato il rischio che il virus della dermatite nodulare contagiosa possa diffondersi ad altre zone della Bulgaria e ad altri Stati membri, in particolare attraverso gli scambi di bovini vivi e del relativo materiale germinale, gli spostamenti di taluni ruminanti selvatici e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti ottenuti da bovini dovrebbero essere controllati.
- (7) La presente decisione utilizza le definizioni previste all'articolo 2 della direttiva 92/119/CEE, all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e all'articolo 2 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽²⁾. È però necessario stabilire altresì alcune definizioni specifiche nella presente decisione.
- (8) È necessario indicare la parte del territorio della Bulgaria considerata indenne da dermatite nodulare contagiosa e non soggetta alle restrizioni previste dalla direttiva 92/119/CEE e dalla presente decisione. È pertanto opportuno delimitare la zona soggetta a restrizioni nell'allegato della presente decisione, tenendo conto del livello di rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa. I confini geografici di tale zona soggetta a restrizioni dovrebbero essere basati sul rischio e sul risultato della ricostruzione di eventuali contatti con l'azienda infetta, sul possibile ruolo dei vettori e sulla possibilità di svolgere controlli sufficienti sugli spostamenti di animali delle specie sensibili e dei prodotti ottenuti da tali animali. La zona soggetta a restrizioni dovrebbe comprendere le zone di protezione e di sorveglianza delimitate a norma della direttiva 92/119/CEE. In base alle informazioni fornite dalla Bulgaria la zona soggetta a restrizioni, descritta nell'allegato della presente decisione, dovrebbe essere costituita dall'intero territorio delle regioni di Haskovo e Stara Zagora, in Bulgaria.
- (9) È altresì necessario prevedere alcune restrizioni riguardanti la spedizione, da tale zona soggetta a restrizioni stabilita nell'allegato della presente decisione, di animali delle specie sensibili e del relativo materiale germinale, nonché restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale provenienti da tale zona soggetta a restrizioni.
- (10) In termini di rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa, prodotti diversi comportano livelli diversi di rischio. Come indicato nel parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in merito alla dermatite nodulare contagiosa ⁽³⁾, gli spostamenti di bovini vivi, di sperma bovino e di cuoi e pelli greggi di bovini infetti comportano rischi più elevati, in termini di esposizione e conseguenze, rispetto ad altri prodotti come latte e prodotti lattiero-caseari, cuoi e pelli trattati o carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da bovini, per i quali mancano prove scientifiche o sperimentali sul loro ruolo nella trasmissione della malattia. Le misure stabilite nella presente decisione dovrebbero pertanto essere equilibrate e proporzionate ai rischi.
- (11) Gli spostamenti di bovini vivi dalla zona soggetta a restrizioni in Bulgaria, stabilita nell'allegato della presente decisione, dovrebbero essere vietati per impedire la diffusione della dermatite nodulare contagiosa. Secondo il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa e secondo l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la fauna selvatica (ossia taluni ruminanti selvatici esotici) potrebbe svolgere un ruolo nella trasmissione della malattia, in particolare in Africa dove la malattia è endemica. Alcune misure preventive dovrebbero pertanto applicarsi anche ai ruminanti selvatici. A tal fine, in assenza di norme più precise nella legislazione dell'Unione, dovrebbero essere utilizzate le norme internazionali appropriate per tali spostamenti previste nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE ⁽⁴⁾.
- (12) Poiché la Bulgaria ha chiesto un'esenzione dal divieto di spedizione di bovini destinati alla macellazione immediata da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, e tale esenzione è prevista all'articolo 11.11.5. del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, è opportuno consentire la spedizione di tali partite a determinate condizioni.

⁽¹⁾ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

⁽²⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

⁽³⁾ EFSA Journal 2015;13(1):3986 [73 pagg.].

⁽⁴⁾ 24ª edizione, 2015.



- (13) Analogamente, non è possibile escludere la trasmissione della dermatite nodulare contagiosa attraverso sperma ed embrioni di animali della specie bovina. È pertanto opportuno prevedere alcune misure di protezione in relazione a tali prodotti. A tal fine, in assenza di norme dell'Unione, è opportuno utilizzare il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa e le opportune raccomandazioni del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.
- (14) Secondo il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa, la trasmissione del virus di tale malattia attraverso lo sperma (monta naturale o inseminazione artificiale) è stata dimostrata in modo sperimentale e tale virus è stato isolato nello sperma di tori infettati in via sperimentale. È pertanto opportuno vietare il prelievo e l'utilizzo di sperma di animali della specie bovina originari della zona soggetta a restrizioni.
- (15) Conformemente all'articolo 4.7.14. del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, la dermatite nodulare contagiosa è classificata, in base al manuale della International Embryo Transfer Society (IETS), tra le malattie o gli agenti patogeni di categoria 4, ovvero quelli «per i quali gli studi effettuati o in corso indicano che non si possono ancora trarre conclusioni sul livello di rischio di trasmissione o che il rischio di trasmissione mediante trasferimento embrionale potrebbe non essere trascurabile anche nel caso in cui gli embrioni siano manipolati correttamente, in conformità a tale manuale, tra la raccolta e il trasferimento». È pertanto opportuno vietare il prelievo e l'utilizzo di embrioni di animali della specie bovina originari della zona soggetta a restrizioni.
- (16) Non esistono prove scientifiche o sperimentali che la trasmissione del virus agli animali delle specie sensibili avvenga attraverso carni fresche, preparazioni di carni o prodotti a base di carne. Sebbene il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa indichi che il virus può sopravvivere nella carne per un periodo di tempo non definito, il divieto vigente nell'Unione di somministrare ai ruminanti proteine derivate da ruminanti escluderebbe la possibilità di un'improbabile trasmissione per via orale di tale virus. Per evitare qualsiasi rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa, l'immissione sul mercato di carni fresche, preparazioni di carni o prodotti a base di carne ottenuti da bovini originari della zona soggetta a restrizioni stabilita nell'allegato della presente decisione dovrebbe essere consentita solo nel caso in cui le carni fresche siano state prodotte da bovini tenuti in aziende indenni da malattia situate nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza delimitate. Tali carni dovrebbero essere immesse sul mercato esclusivamente nel territorio della Bulgaria.
- (17) Dovrebbe inoltre essere consentita, a determinate condizioni, la spedizione di partite di carni fresche ottenute da animali tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni, come anche di preparazioni di carni e prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e di stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all'allegato I, punto 7.9, dello stesso regolamento, sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾, prodotti a partire dalle carni fresche in questione e trasformati in stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza.
- (18) Il colostro, il latte e i prodotti lattiero-caseari utilizzati come alimenti per animali possono svolgere un ruolo importante nella diffusione della dermatite nodulare contagiosa, soprattutto se non sono stati trattati termicamente o acidificati in misura sufficiente per inattivare il virus.
- (19) Il parere scientifico dell'EFSA sui rischi per la sanità animale derivanti dall'alimentazione degli animali con prodotti lattiero-caseari pronti all'uso senza ulteriore trattamento ⁽³⁾ specifica con maggiore precisione alcuni metodi in grado di ridurre il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa attraverso il latte e i prodotti lattiero-caseari. È pertanto possibile autorizzare, a determinate condizioni, l'immissione sul mercato e la spedizione di partite di latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano prodotti da animali tenuti nella zona soggetta a restrizioni.
- (20) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, compresi i requisiti per la lavorazione sicura dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati. Per prevenire la diffusione della dermatite nodulare


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽³⁾ EFSA Journal (2006) 347, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).



contagiosa, l'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale non trasformati dovrebbe essere vietata. I riferimenti ai sottoprodotti di origine animale trasformati nella presente decisione dovrebbero essere letti come riferimenti alle norme in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) n. 142/2011.

- (21) In caso di comparsa di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa, l'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE prevede la possibilità di eseguire la vaccinazione contro tale malattia. La Bulgaria non ha escluso il ricorso alla vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa. Il rischio di diffusione della malattia a partire da animali vaccinati e dai relativi prodotti è diverso dai rischi derivanti dagli animali non vaccinati e dagli animali in cui la malattia potrebbe essere in fase di incubazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni relative agli spostamenti di bovini vaccinati e all'immissione sul mercato di prodotti derivati da tali animali.
- (22) Le conoscenze scientifiche relative alla dermatite nodulare contagiosa sono incomplete. I bovini vaccinati sono protetti dai segni clinici della malattia, ma non necessariamente dall'infezione e non tutti gli animali vaccinati sviluppano un'immunità protettiva. Dopo un periodo di almeno 28 giorni dalla vaccinazione dovrebbe pertanto essere consentito inviare tali animali direttamente alla macellazione immediata in macelli situati sul territorio della Bulgaria.
- (23) Di conseguenza, le carni fresche, le preparazioni di tali carni e i prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento non specifico possono comportare un rischio non trascurabile di diffusione della dermatite nodulare contagiosa. È pertanto giustificato limitare l'immissione sul mercato di carni fresche di animali della specie bovina e di ungulati selvatici sensibili, nonché preparazioni di carni e relativi prodotti a base di carne, al territorio della Bulgaria, purché tali prodotti siano contrassegnati con un marchio speciale che non sia ovale e che non possa essere confuso con il bollo sanitario per le carni fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e con il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di bovini di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (24) Un trattamento specifico dei prodotti a base di carne in recipienti chiusi ermeticamente con un valore F_0 pari o superiore a tre e un trattamento descritto all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio⁽²⁾ del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono in grado di inattivare in misura sufficiente il virus della dermatite nodulare contagiosa in tali prodotti destinati al consumo umano; per il latte e i prodotti lattiero-caseari così trattati dovrebbe pertanto essere autorizzata l'immissione sul mercato dell'intero territorio della Bulgaria e di altri Stati membri e la spedizione in paesi terzi.
- (25) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di protezione in relazione al focolaio di dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria e le misure supplementari che devono essere prese dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 92/119/CEE.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 64/432/CEE, 92/65/CEE e 92/119/CEE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

⁽²⁾ Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1)



Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «bovini»: ungulati appartenenti alle specie *Bos taurus*, *Bos indicus*, *Bison bison* e *Bubalus bubalis*;
- b) «zona soggetta a restrizioni»: parte del territorio di uno Stato membro di cui all'allegato della presente decisione, comprendente l'area in cui è stata confermata la dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e di sorveglianza delimitate a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE;
- c) «ruminante selvatico in cattività»: animale del sottordine dei ruminanti, ordine degli artiodattili, il cui fenotipo non è stato modificato notevolmente dalla selezione ad opera dell'uomo ma che vive sotto la diretta supervisione e il diretto controllo dell'uomo, compresi gli animali dei giardini zoologici;
- d) «ruminante selvatico»: animale del sottordine dei ruminanti, ordine degli artiodattili, il cui fenotipo non è stato modificato notevolmente dalla selezione ad opera dell'uomo e che non vive sotto la diretta supervisione e il diretto controllo dell'uomo;
- e) «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 del detto allegato, che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

Articolo 3

Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale

1. La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalla zona soggetta a restrizioni ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi:

- a) bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività;
- b) sperma, ovuli ed embrioni di bovini.

2. La Bulgaria vieta l'immissione sul mercato al di fuori della zona soggetta a restrizioni e la spedizione ad altri Stati membri e a paesi terzi dei seguenti prodotti ottenuti da bovini e ruminanti selvatici tenuti o cacciati nella zona soggetta a restrizioni:

- a) carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche;
- b) colostro, latte e prodotti lattiero-caseari derivati da bovini;
- c) pelli fresche diverse da quelle definite dall'allegato I, punti 28 e 29, del regolamento (UE) n. 142/2011;
- d) sottoprodotti di origine animale non trasformati, tranne quelli destinati e inoltrati, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, allo smaltimento o alla trasformazione in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato sul territorio bulgaro.

Articolo 4

Deroga al divieto di spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività destinati alla macellazione immediata e di spedizione di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali animali

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni ad un macello situato in altre parti della Bulgaria, purché:

- a) gli animali siano rimasti sin dalla nascita, o negli ultimi 28 giorni, in un'azienda in cui non sia stato segnalato ufficialmente alcun caso di dermatite nodulare contagiosa durante tale periodo;



- b) gli animali siano stati sottoposti ad ispezione clinica al momento del carico e non presentassero sintomi clinici di dermatite nodulare contagiosa;
- c) gli animali siano trasportati per la macellazione immediata direttamente al macello, senza soste o operazioni di scarico;
- d) il macello sia designato per la macellazione di tali animali dall'autorità competente;
- e) l'autorità competente responsabile del macello sia stata preventivamente informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di inviare i bovini e notifichi l'arrivo degli animali a quest'ultima;
- f) al momento dell'arrivo al macello gli animali siano tenuti e macellati separatamente dagli altri animali entro un lasso di tempo inferiore alle 36 ore,
- g) gli animali destinati ad essere spostati:
- i) non siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e siano stati tenuti in aziende:
- in cui non è stata effettuata la vaccinazione e che sono situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, oppure
 - in cui è stata effettuata la vaccinazione e che sono situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza ed è trascorso un periodo di attesa di almeno 7 giorni dalla vaccinazione, oppure
 - che sono situate in una zona di sorveglianza mantenuta oltre 30 giorni a causa dell'insorgere di nuovi casi della malattia, a norma dell'articolo 13 della direttiva 92/119/CEE; oppure
- ii) siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data dello spostamento e provengano da un'azienda in cui tutti gli animali sensibili alla malattia sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima della data dello spostamento previsto.
2. Qualsiasi spedizione di bovini e di ruminanti selvatici in cattività a norma del paragrafo 1 avviene solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il mezzo di trasporto è stato adeguatamente pulito e disinfettato prima e dopo il carico di tali animali in conformità all'articolo 9;
- b) prima e durante il trasporto gli animali sono protetti contro gli attacchi di insetti vettori.
3. L'autorità competente garantisce che le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne ottenuti dagli animali di cui al paragrafo 1 siano immessi sul mercato conformemente alle prescrizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato in Bulgaria, al di fuori della zona soggetta a restrizioni, di carni fresche, escluse le frattaglie diverse dal fegato, e delle relative preparazioni di carni, nonché di cuoi e pelli freschi ottenuti da bovini e ruminanti selvatici:
- a) tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure
- b) macellati o cacciati prima del 13 aprile 2016, oppure
- c) di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di carni fresche ottenute da bovini tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni, e di preparazioni di carni prodotte da tali carni fresche, solo a condizione che tali carni e preparazioni di carni siano state prodotte, immagazzinate e manipolate senza



entrare in contatto con carni e preparazioni di carni non autorizzate alla spedizione verso altri Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (¹), la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

«Carni fresche o preparazioni di carni conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria».

Articolo 6

Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne ottenuti nella zona soggetta a restrizioni a partire da carni fresche di bovini e ruminanti selvatici:

- a) tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE;
- b) macellati o cacciati prima del 13 aprile 2016, oppure
- c) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure
- d) tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni.

2. L'autorità competente autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, conformi alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) di tale paragrafo, solo sul territorio della Bulgaria, purché tali prodotti a base di carne siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche.

L'autorità competente garantisce che i prodotti a base di carne di cui al primo comma non siano spediti ad altri Stati membri o paesi terzi.

3. L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti ad un trattamento specifico, come indicato all'allegato II, parte 4, punto B, della decisione 2007/777/CE, in recipienti chiusi ermeticamente con un valore F_0 pari o superiore a tre e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria».

4. L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettera d), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti almeno ad un trattamento non specifico, come indicato all'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2007/777/CE, in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche, e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria».

(¹) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GUL 94 del 31.3.2004, pag. 44).



Articolo 7

Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte destinato al consumo umano ottenuto da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, e dei relativi prodotti lattiero-caseari, a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE.

2. L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di latte ottenuto da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, e dei relativi prodotti lattiero-caseari, solo a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano destinati al consumo umano, siano stati sottoposti al trattamento di cui al paragrafo 1, e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

«Latte e prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria».

Articolo 8

Marchio speciale per le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2

La Bulgaria provvede affinché le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, siano contrassegnati con un bollo sanitario speciale o un marchio di identificazione che non sia ovale e non possa essere confuso con:

- a) il bollo sanitario per le carni fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;
- b) il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di bovini di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 9

Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione


1. L'autorità competente provvede affinché, per ogni veicolo che sia stato a contatto con animali delle specie sensibili nella zona soggetta a restrizioni e che intenda lasciare tale zona, l'operatore o il conducente di tale veicolo fornisca elementi di prova da cui risulti che, dopo l'ultimo contatto con gli animali, il veicolo è stato pulito e disinfettato in modo tale da inattivare il virus della dermatite nodulare contagiosa.

2. L'autorità competente definisce le informazioni che l'operatore o il conducente del veicolo per bestiame deve presentare per dimostrare che sono state effettuate la pulizia e la disinfezione prescritte.

Articolo 10

Prescrizioni in materia di informazione

La Bulgaria informa la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, dei risultati della sorveglianza per quanto riguarda la dermatite nodulare contagiosa nella zona soggetta a restrizioni.



*Articolo 11***Applicazione**

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 12

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO**ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, SECONDO COMMA, LETTERA b)**

Le regioni seguenti in Bulgaria:

- regione di Haskovo,
- regione di Stara Zagora.

16CE1238



REGOLAMENTO (UE) 2016/646 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 715/2007 è uno degli atti normativi separati nel quadro della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 715/2007 impone per i veicoli leggeri nuovi il rispetto di determinati limiti di emissione e stabilisce nuovi obblighi in materia di accesso alle informazioni. Le disposizioni tecniche specifiche necessarie per l'attuazione di detto regolamento sono state adottate con il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) La Commissione ha effettuato un'analisi dettagliata delle procedure, delle prove e dei requisiti di omologazione definiti dal regolamento (CE) n. 692/2008 sulla base di ricerche da essa condotte e di informazioni esterne e ha constatato che le emissioni effettivamente generate durante la guida su strada dai veicoli EUR 5 e EUR 6 superano ampiamente le emissioni misurate col nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle — NEDC) di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni di NO_x dei veicoli diesel.
- (4) I requisiti di omologazione dei veicoli a motore in materia di emissioni sono diventati gradualmente e notevolmente più severi con l'introduzione e la successiva revisione delle norme euro. Sebbene i veicoli in generale abbiano significativamente ridotto le emissioni di tutta la gamma di inquinanti regolamentati, hanno fatto eccezione le emissioni di NO_x dei motori diesel, soprattutto dei veicoli commerciali leggeri. Sono dunque necessari interventi per correggere tale situazione.
- (5) Gli «impianti di manipolazione», quali definiti all'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2007, che riducono il livello del controllo delle emissioni, sono proibiti. Eventi recenti hanno messo in luce la necessità di

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GUL 199 del 28.7.2008, pag. 1).



rafforzare l'applicazione della normativa in questo senso. È pertanto opportuno imporre una migliore supervisione della strategia di controllo delle emissioni applicata dal costruttore all'atto dell'omologazione, seguendo i principi già applicati ai veicoli pesanti dal regolamento (CE) n. 595/2009 EUR VI e relative misure di attuazione.

- (6) Affrontando il problema delle emissioni di NO_x dei veicoli diesel si dovrebbe contribuire a ridurre gli attuali livelli elevati e persistenti delle concentrazioni di NO_2 nell'aria ambiente, che costituiscono un motivo di grande preoccupazione per la salute umana.
- (7) Nel gennaio 2011 la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, per sviluppare una procedura di prova delle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions — RDE) che riflettesse meglio le emissioni misurate su strada. A tal fine, e dopo approfondite discussioni tecniche, è stata seguita la possibilità suggerita nel regolamento (CE) n. 715/2007, ossia l'uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (Portable Emission Measuring Systems — PEMS) e l'introduzione di limiti da non superare (Not-To-Exceed — NTE).
- (8) Come concordato con le parti interessate nel processo «CARS 2020» ⁽¹⁾, le procedure di prova RDE dovrebbero essere introdotte in due fasi: in un primo periodo transitorio le procedure di prova dovrebbero applicarsi esclusivamente ai fini del monitoraggio, mentre successivamente dovrebbero applicarsi a tutte le nuove omologazioni e a tutti i veicoli nuovi insieme a prescrizioni RDE quantitative vincolanti.
- (9) Le procedure di prova RDE sono state introdotte dal regolamento (UE) 2016/427 della Commissione ⁽²⁾. È ora necessario stabilire le prescrizioni RDE quantitative al fine di limitare le emissioni dallo scarico in tutte le condizioni d'uso normali conformemente ai limiti d'emissione fissati nel regolamento (CE) n. 715/2007. A tal fine dovrebbero essere prese in considerazione le incertezze statistiche e tecniche delle procedure di misurazione.
- (10) Per consentire ai costruttori di adeguarsi gradualmente alle prescrizioni RDE, le prescrizioni RDE quantitative definitive dovrebbero essere introdotte in due fasi successive. Nella prima fase, la cui applicazione dovrebbe iniziare 4 anni dopo le date di applicazione obbligatoria delle norme EUR 6, dovrebbe essere applicato un fattore di conformità di 2,1. Alla prima fase dovrebbe seguire, 1 anno e 4 mesi dopo, una seconda fase, con la quale dovrebbe essere imposta la piena conformità al valore limite di emissione di 80 mg/km per gli NO_x definiti al regolamento (CE) n. 715/2007, incrementato di un certo margine per tenere conto delle incertezze aggiuntive di misurazione dovute all'uso di sistemi portatili di misura delle emissioni (PEMS).
- (11) Benché sia importante che nelle prove RDE siano esaminate potenzialmente tutte le possibili situazioni di guida, bisognerebbe evitare di adottare per i veicoli sottoposti a prova una guida che influenzi il risultato, che generi cioè una prova positiva o negativa non in virtù della prestazione tecnica del veicolo ma a causa di modalità di guida estreme. Sono quindi introdotte condizioni limite supplementari per le prove RDE al fine di ovviare a tali situazioni.
- (12) Per la loro stessa natura, le condizioni di guida riscontrate durante i singoli percorsi PEMS possono non corrispondere del tutto alle «normali condizioni di impiego di un veicolo». La severità del controllo delle emissioni durante tali percorsi può pertanto variare. Di conseguenza, e al fine di tenere conto delle incertezze statistiche e tecniche delle procedure di misurazione, si può valutare in futuro di rispecchiare nei limiti di emissione NTE applicabili ai singoli percorsi PEMS le caratteristiche di tali percorsi, descritte mediante determinati parametri misurabili, per esempio relativi alle dinamiche di guida o al carico di lavoro. Qualora questo principio fosse applicato, esso non dovrebbe condurre all'indebolimento dell'effetto ambientale e dell'efficacia delle procedure di prova RDE, e ciò dovrebbe essere dimostrato da uno studio scientifico sottoposto a valutazione inter pares. Per la valutazione della severità del controllo delle emissioni durante un percorso PEMS si dovrebbe inoltre tenere conto unicamente dei parametri che possono essere giustificati da ragioni scientifiche oggettive e non solo da ragioni di taratura del motore o dei dispositivi di controllo dell'inquinamento o dei sistemi di controllo delle emissioni.
- (13) Riconoscendo infine la necessità di controllare le emissioni di NO_x in condizioni urbane, occorrerà esaminare con urgenza la modifica della ponderazione relativa degli elementi urbano, extraurbano e autostradale della prova RDE per garantire che si possa raggiungere nella pratica un fattore di conformità basso, creando un'ulteriore condizione limite relativa alle dinamiche di guida nel terzo pacchetto normativo RDE al di sopra della quale saranno applicabili le condizioni estese a decorrere dalle date di introduzione della fase 1.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa [COM(2012)636 final].

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (GU L 82 del 31.3.2016, pag. 1).



- (14) La Commissione sottoporrà a revisione le disposizioni della procedura RDE e le adatterà per integrarvi nuove tecnologie impiegate per i veicoli e garantirne l'efficacia. Analogamente, la Commissione verificherà annualmente l'adeguatezza del livello del fattore di conformità definitivo alla luce dei progressi tecnici. Essa esaminerà in particolare i due metodi alternativi di valutazione dei dati relativi alle emissioni descritti nell'allegato IIIA, appendici 5 e 6, del regolamento (CE) n. 692/2008 nell'ottica di sviluppare un metodo unico.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 692/2008.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 43 e 44:

- «43. "strategia di base di controllo delle emissioni" (di seguito "BES"), una strategia di controllo delle emissioni che è operativa per tutto l'intervallo di regimi e di carico del veicolo se non viene attivata una strategia ausiliaria di controllo delle emissioni;
44. "strategia ausiliaria di controllo delle emissioni" (di seguito "AES"), una strategia di controllo delle emissioni che si attiva e sostituisce o modifica una BES per un determinato scopo e in risposta a una serie di condizioni ambientali o di funzionamento specifiche e che resta attiva finché tali condizioni perdurano.»

- 2) all'articolo 3, paragrafo 10, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente testo:

«Fino a tre anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 4, e quattro anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 715/2007 si applicano le seguenti disposizioni:»

- 3) all'articolo 3, paragrafo 10, il testo di cui alla lettera a) è sostituito dal seguente testo:

«Le prescrizioni di cui all'allegato IIIA, punto 2.1, non si applicano.»

- 4) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti punti 11 e 12:


«11. Il costruttore deve inoltre fornire una documentazione ampliata con le seguenti informazioni:

- a) informazioni sul funzionamento di tutte le AES e le BES, compresa una descrizione dei parametri che sono modificati da una AES e le condizioni limite di funzionamento dell'AES, nonché indicazioni sulle AES o BES che sono probabilmente attive alle condizioni delle procedure di prova descritte nel presente regolamento;
- b) una descrizione della logica di controllo del sistema di alimentazione, delle strategie di fasatura e dei punti di commutazione in tutte le modalità di funzionamento.

12. La documentazione ampliata di cui al punto 11 rimarrà strettamente riservata. A discrezione dell'autorità di omologazione, essa può essere conservata dall'autorità di omologazione o dal fabbricante. Qualora sia il fabbricante a conservare la documentazione, essa è identificata e datata dall'autorità di omologazione dopo essere stata visionata e approvata. L'autorità di omologazione deve potervi accedere al momento del rilascio dell'omologazione o in ogni altro momento durante il periodo di validità dell'omologazione.»

- 5) l'allegato I, appendice 6, è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

- 6) l'allegato IIIA è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Nell'allegato I, appendice 6, del regolamento (CE) n. 692/2008, la tabella 1 è modificata come segue:

1) le righe ZD, ZE, ZF sono sostituite dalle seguenti:

«ZD	EUR 6c	EUR 6-2	M, N1 classe I	PI, CI		1.9.2018	31.8.2019
ZE	EUR 6c	EUR 6-2	N1 classe II	PI, CI		1.9.2019	31.8.2020
ZF	EUR 6c	EUR 6-2	N1 classe III, N2	PI, CI		1.9.2019	31.8.2020»

2) dopo la riga ZF sono inserite le seguenti righe:

«ZG	EUR 6d-TEMP	EUR 6-2	M, N1 classe I	PI, CI	1.9.2017	1.9.2019	31.12.2020
ZH	EUR 6d-TEMP	EUR 6-2	N1 classe II	PI, CI	1.9.2018	1.9.2020	31.12.2021
ZI	EUR 6d-TEMP	EUR 6-2	N1 classe III, N2	PI, CI	1.9.2018	1.9.2020	31.12.2021
ZJ	EUR 6d	EUR 6-2	M, N1 classe I	PI, CI	1.1.2020	1.1.2021	
ZK	EUR 6d	EUR 6-2	N1 classe II	PI, CI	1.1.2021	1.1.2022	
PLN	EUR 6d	EUR 6-2	N1 classe III, N2	PI, CI	1.1.2021	1.1.2022»	

3) nella legenda della tabella, dopo il paragrafo concernente la norma sulle emissioni «EUR 6b» sono inseriti i seguenti paragrafi:

«Norma emissioni "EUR 6c" = prescrizioni complete di emissioni EUR 6 ma senza prescrizioni quantitative RDE, vale a dire prescrizioni in materia di emissioni EUR 6b, norme definitive per il numero di particelle dei veicoli ad accensione comandata, uso dei carburanti di riferimento E10 e B7 (se del caso) valutate nel ciclo di prova regolamentare in laboratorio e prove RDE solo per monitoraggio (limiti di emissione NTE non applicati);»

Norma emissioni "EUR 6d-TEMP" = prescrizioni complete di emissioni EUR 6, vale a dire prescrizioni in materia di emissioni EUR 6b, norme definitive per il numero di particelle dei veicoli ad accensione comandata, uso dei carburanti di riferimento E10 e B7 (se del caso) valutate nel ciclo di prova regolamentare in laboratorio e prove RDE rispetto a fattori di conformità temporanei;»;

4) nella legenda della tabella, il paragrafo concernente la norma sulle emissioni «EUR 6c» è sostituito dal seguente:

«Norma emissioni "EUR 6d" = prescrizioni complete di emissioni EUR 6, vale a dire prescrizioni in materia di emissioni EUR 6b, norme definitive per il numero di particelle dei veicoli ad accensione comandata, uso dei carburanti di riferimento E10 e B7 (se del caso) valutate nel ciclo di prova regolamentare in laboratorio e prove RDE rispetto a fattori di conformità definitivi;».



ALLEGATO II

L'allegato IIIA del regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:

1) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1 Limiti di emissione da non superare

Per tutto il normale ciclo di vita di un veicolo omologato conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007, le sue emissioni, determinate conformemente alle prescrizioni del presente allegato ed emesse durante una qualsiasi prova RDE eseguita in conformità alle prescrizioni del presente allegato, non devono superare i seguenti valori limite NTE:

$$NTE_{\text{pollutant}} = CF_{\text{pollutant}} \times TF(p_1, \dots, p_n) \times \text{EURO-6}$$

dove EURO-6 è il limite di emissione EUR 6 applicabile di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.»;

2) sono inseriti i seguenti punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3:

«2.1.1 Fattori di conformità definitivi

Il fattore di conformità $CF_{\text{pollutant}}$ di ciascun inquinante è specificato come segue:

Inquinante	Massa degli ossidi di azoto (NO _x)	Numero di particelle (PN)	Massa del monossido di carbonio (CO) ⁽¹⁾	Massa degli idrocarburi totali (THC)	Massa combinata degli idrocarburi totali e degli ossidi di azoto (THC + NO _x)
$CF_{\text{pollutant}}$	1 + <i>margin</i> con <i>margin</i> = 0,5	da definire	—	—	—

⁽¹⁾ Le emissioni di CO vanno misurate e registrate durante prove RDE.

“*margin*” è un parametro che tiene conto delle incertezze aggiuntive di misurazione introdotte dai componenti del PEMS che devono essere sottoposte a revisione annuale e vanno rivedute a seguito del miglioramento della qualità della procedura PEMS o del progresso tecnico.

2.1.2 Fattori di conformità temporanei

In deroga alle disposizioni del punto 2.1.1, per un periodo di 5 anni e 4 mesi a decorrere dalle date specificate all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, e su richiesta del costruttore, possono essere applicati i seguenti fattori di conformità temporanei:

Inquinante	Massa degli ossidi di azoto (NO _x)	Numero di particelle (PN)	Massa del monossido di carbonio (CO) ⁽¹⁾	Massa degli idrocarburi totali (THC)	Massa combinata degli idrocarburi totali e degli ossidi di azoto (THC + NO _x)
$CF_{\text{pollutant}}$	2,1	da definire	—	—	—

⁽¹⁾ Le emissioni di CO vanno misurate e registrate durante prove RDE.

L'applicazione dei fattori di conformità temporanei deve essere registrata nel certificato di conformità del veicolo.



2.1.3 Funzioni di trasferimento

La funzione di trasferimento $TF(p_1, \dots, p_n)$ di cui al punto 2.1 è fissata a 1 per l'intera gamma di parametri p_i ($i = 1, \dots, n$).

Se la funzione di trasferimento $TF(p_1, \dots, p_n)$ è modificata, la modifica deve avvenire in maniera tale da non pregiudicare l'impatto ambientale e l'efficacia delle procedure di prova RDE. In particolare sussiste la seguente condizione:

$$\int TF(p_1, \dots, p_n) * Q(p_1, \dots, p_n) dp = \int Q(p_1, \dots, p_n) dp$$

in cui:

- dp rappresenta l'integrale sull'intero spazio dei parametri p_i ($i = 1, \dots, n$)
- $Q(p_1, \dots, p_n)$, è la densità di probabilità di un evento corrispondente ai parametri p_i ($i = 1, \dots, n$) nella guida reale.»;

3) è aggiunto il seguente punto 3.1.0:

«3.1.0 Le prescrizioni di cui al punto 2.1 devono essere soddisfatte per la parte urbana e per il percorso PEMS completo. A scelta del costruttore devono essere soddisfatte le condizioni di almeno uno dei punti seguenti:

3.1.0.1 $M_{gas,d,t} \leq NTE_{pollutant}$ e $M_{gas,d,u} \leq NTE_{pollutant}$ con le definizioni del punto 2.1 del presente allegato e dei punti 6.1 e 6.3 dell'appendice 5 e l'impostazione $gas = pollutant$.

3.1.0.2 $M_{w,gas,d} \leq NTE_{pollutant}$ e $M_{w,gas,d,U} \leq NTE_{pollutant}$ con le definizioni del punto 2.1 del presente allegato e del punto 3.9 dell'appendice 6 e l'impostazione $gas = pollutant$.»;

4) il punto 5.3 è soppresso;

5) il punto 5.4 è sostituito dal seguente:

«5.4. Condizioni dinamiche

Le condizioni dinamiche comprendono l'effetto della pendenza della strada, del vento contrario, delle dinamiche di guida (accelerazioni, decelerazioni) e dei sistemi ausiliari sul consumo energetico e sulle emissioni del veicolo di prova. La verifica della normalità delle condizioni dinamiche va effettuata dopo che la prova è stata completata, utilizzando i dati PEMS registrati. La verifica è eseguita in due fasi:

5.4.1 L'eccesso o l'insufficienza complessivi delle dinamiche di guida durante il percorso devono essere verificati utilizzando il metodo descritto nell'appendice 7 bis del presente allegato.


5.4.2 Se il percorso risulta valido a seguito delle verifiche di cui al punto 5.4.1, devono essere applicati i metodi di verifica della normalità delle condizioni dinamiche di cui alle appendici 5 e 6 del presente allegato. Ciascun metodo prevede un riferimento per le condizioni dinamiche, intervalli attorno al riferimento e requisiti di copertura minima per ottenere una prova valida.»;

6) il punto 6.8 è sostituito dal seguente:

«6.8 La velocità media (comprese le soste) della parte di guida urbana del percorso dovrebbe essere tra 15 e 40 km/h. Le soste, definite come una velocità del veicolo inferiore a 1 km/h, devono costituire il 6-30 % della durata della guida urbana. La guida urbana deve comprendere diverse soste di 10 s o più. Se una sosta dura più di 180 s, gli eventi relativi alle emissioni durante i 180 s successivi a tale sosta eccessivamente lunga sono esclusi dalla valutazione.»;

7) al punto 6.11 è aggiunta la seguente frase:

«L'aumento di altitudine cumulativo proporzionale deve inoltre essere inferiore a 1 200 m/100 km ed essere determinato conformemente all'appendice 7 ter.»;



8) il punto 9.5 è sostituito dal seguente:

«9.5. Se in un dato intervallo di tempo le condizioni ambientali sono estese ai sensi del punto 5.2, le emissioni durante questo particolare intervallo di tempo, calcolate secondo l'appendice 4, vanno divise per un valore di 1,6 prima di valutarne la conformità alle prescrizioni del presente allegato.»;

9) l'appendice 1 è così modificata:

a) al punto 3.4.6 è aggiunta la seguente frase:

«È consentito alimentare l'illuminazione di impianti connessi con la sicurezza e installazioni di componenti PEMS fuori dalla cabina del veicolo tramite la batteria del veicolo.»;

b) al punto 4.5 è aggiunta la seguente frase:

«Per minimizzare la deriva dell'analizzatore, le risposte di azzeramento e di taratura degli analizzatori vanno regolate a una temperatura ambiente il più possibile simile a quella a cui sono sottoposte le apparecchiature di prova durante il percorso RDE.»;

10) nell'appendice 2, punto 8, tabella 4, la nota 2 è sostituita dalla seguente:

«(2) Questo requisito generale è applicabile unicamente al sensore di velocità; se la velocità del veicolo è utilizzata per determinare parametri quali accelerazione e prodotto di velocità e accelerazione positiva, o RPA, il segnale di velocità deve avere un'accuratezza dello 0,1 % sopra i 3 km/h e una frequenza di campionamento di 1 Hz. Questa prescrizione di accuratezza può essere soddisfatta utilizzando il segnale di un sensore di velocità di rotazione delle ruote»;

11) nell'appendice 6, punto 2, la definizione

« a_i accelerazione effettiva nella fase temporale i , se non altrimenti definita in un'equazione:

$$a_i = \frac{(v_{i+1} - v_i)}{3,6 \times (t_{i+1} - t_i)}, \text{ [m/s}^2\text{]}; \text{ è soppressa}$$

12) nell'appendice 6, punto 2, sono inserite le seguenti definizioni:

« $\overline{m}_{\text{gas,U}}$ valore ponderato delle emissioni del componente "gas" dello scarico per il sottocampione di tutti i secondi i con $v_i < 60$ km/h, g/s

$M_{\text{w,gas,d,U}}$ emissioni specifiche ponderate per la distanza del componente "gas" dello scarico per il sottocampione di tutti i secondi i con $v_i < 60$ km/h, g/km

\overline{v}_U velocità ponderata del veicolo nella classe di potenza alla ruota j , km/h»;

13) nell'appendice 6, punto 3.1, il primo paragrafo è sostituito dal seguente testo:

«La potenza effettiva alla ruota P_{ri} è la potenza totale necessaria per superare la resistenza aerodinamica, la resistenza al rotolamento, la pendenza della strada, l'inerzia longitudinale del veicolo e l'inerzia rotazionale delle ruote.»;

14) nell'appendice 6 il punto 3.2 è sostituito dal seguente testo:

«3.2 Classificazione delle medie mobili rispetto al percorso urbano, extraurbano e autostradale

Le frequenze di potenza standard sono definite per la guida urbana e per il percorso totale (cfr. punto 3.4) e si devono valutare separatamente le emissioni per il percorso totale e per la parte urbana. Le medie mobili di 3 secondi calcolate in conformità al punto 3.3 devono dunque successivamente essere attribuite alle condizioni di guida urbana e extraurbana secondo il segnale di velocità (v_i) dal secondo effettivo i come indicato nella tabella 1-1.




Tabella 1-1

Intervalli di velocità per l'attribuzione dei dati della prova alle condizioni di guida urbana, extraurbana e autostradale nel metodo del consumo di potenza

	Urbana	Extraurbana	Autostradale
v_i [km/h]	da 0 a ≤ 60	da > 60 a ≤ 90	> 90

15) nell'appendice 6 il punto 3.9 è sostituito dal seguente testo:

«3.9. Calcolo del valore delle emissioni ponderate specifiche per la distanza

Le medie ponderate basate sul tempo delle emissioni nella prova devono essere convertite in emissioni basate sulla distanza una volta per l'insieme di dati urbani e una volta per l'insieme complessivo di dati come segue:

$$\text{Per il percorso totale: } M_{w, \text{gas}, d} = 1\,000 \cdot \frac{\bar{m}_{\text{gas}} \times 3\,600}{\bar{v}}$$

$$\text{Per la parte urbana del percorso: } M_{w, \text{gas}, d, U} = 1\,000 \cdot \frac{\bar{m}_{\text{gas}, U} \times 3\,600}{\bar{v}_U}$$

Usando queste formule, le medie ponderate devono essere calcolate per le seguenti sostanze inquinanti per il percorso totale e per la parte urbana del percorso:

$M_{w, \text{NOx}, d}$ risultato ponderato della prova degli NOx in [mg/km]

$M_{w, \text{NOx}, d, U}$ risultato ponderato della prova degli NOx in [mg/km]

$M_{w, \text{CO}, d}$ risultato ponderato della prova del CO in [mg/km]

$M_{w, \text{CO}, d, U}$ risultato ponderato della prova del CO in [mg/km];

16) sono inserite le seguenti appendici 7 bis e 7 ter:

«Appendice 7 bis

Verifica delle dinamiche complessive del percorso

1. INTRODUZIONE

La presente appendice descrive le procedure di calcolo per verificare le dinamiche complessive del percorso e determinare l'eccesso o l'assenza complessivi di dinamiche durante la guida urbana, extraurbana e in autostrada.

2. SIMBOLI

RPA accelerazione positiva relativa

“risoluzione dell'accelerazione a_{res} ” accelerazione minima > 0 misurata in m/s^2

Algoritmo di livellamento («livellatore») T4253H

“accelerazione positiva a_{pos} ” accelerazione $[\text{m/s}^2]$ maggiore di $0,1 \text{ m/s}^2$

L'indice (i) si riferisce alla fase temporale

L'indice (j) si riferisce alla fase temporale delle serie di dati con accelerazione positiva



L'indice (k) si riferisce alla categoria (t = totale, u = urbana, r = extraurbana, m = autostradale)

Δ	— differenza
$>$	— maggiore
\geq	— maggiore o uguale
$\%$	— per cento
$<$	— minore
\leq	— minore o uguale
a	— accelerazione [m/s ²]
a_i	— accelerazione nella fase temporale i [m/s ²]
a_{pos}	— accelerazione positiva maggiore di 0,1 m/s ² [m/s ²]
$a_{pos,i,k}$	— accelerazione positiva maggiore di 0,1 m/s ² nella fase temporale i considerando le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale [m/s ²]
a_{res}	— risoluzione dell'accelerazione [m/s ²]
d_i	— distanza percorsa nella fase temporale i [m]
$d_{i,k}$	— distanza percorsa nella fase temporale i considerando le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale [m]
M_k	— numero di campioni per le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale con accelerazione positiva maggiore di 0,1 m/s ²
N_k	— numero totale di campioni per le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale e per il percorso completo
RPA_k	— accelerazione positiva relativa per le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale [m/s ² o kW/(kg × km)]
t_k	— durata delle quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale e dell'intero percorso [s]
v	— velocità del veicolo [km/h]
v_i	— velocità effettiva del veicolo nella fase temporale i [km/h]
$v_{i,k}$	— velocità effettiva del veicolo nella fase temporale i considerando le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale [km/h]
$(v \cdot a)_i$	— velocità effettiva del veicolo per accelerazione nella fase temporale i [m ² /s ³ o W/kg]
$(v \cdot a_{pos})_{j,k}$	— velocità effettiva del veicolo per accelerazione positiva maggiore di 0,1 m/s ² nella fase temporale j considerando le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale [m ² /s ³ o W/kg]
$(v \cdot a_{pos})_{k,[95]}$	— 95° percentile del prodotto della velocità del veicolo per accelerazione positiva maggiore di 0,1 m/s ² per le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale [m ² /s ³ o W/kg]
\bar{v}_k	— velocità media del veicolo per le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale [km/h]

3. INDICATORI DI PERCORSO

3.1. Calcoli

3.1.1. Pretrattamento dei dati

I parametri dinamici quali accelerazione, $v \cdot a_{pos}$ o RPA sono determinati mediante un segnale di velocità avente un'accuratezza dello 0,1 % sopra i 3 km/h e una frequenza di campionamento di 1 Hz. Questa prescrizione di accuratezza è generalmente soddisfatta dai segnali di velocità (di rotazione) delle ruote.



Il tracciato della velocità va controllato per le sezioni incomplete o poco plausibili. In tali sezioni il tracciato della velocità è caratterizzato da gradini, picchi, parti terrazzate o valori mancanti. Le brevi sezioni incomplete devono essere corrette, per esempio mediante interpolazione dei dati o effettuando un confronto con un segnale di velocità secondario. In alternativa, i percorsi brevi contenenti sezioni incomplete potrebbero essere esclusi dalla successiva analisi dei dati. In un secondo tempo i valori di accelerazione vanno disposti in ordine crescente per determinare la risoluzione dell'accelerazione a_{res} = (valore minimo di accelerazione > 0).

Se $a_{res} \leq 0,01 \text{ m/s}^2$, la misurazione della velocità del veicolo è sufficientemente accurata.

Se $0,01 < a_{res} \leq r_{max} \text{ m/s}^2$, livellamento utilizzando un filtro T4253 Hanning.

Se $a_{res} > r_{max} \text{ m/s}^2$, il percorso è nullo.

Il filtro T4253 Hanning esegue i seguenti calcoli: il livellatore inizia con la mediana mobile 4, centrata in base alla mediana mobile 2. I valori vengono quindi livellati nuovamente applicando la mediana mobile 5, la mediana mobile 3 e le medie mobili ponderate. I residui vengono calcolati sottraendo le serie livellate dalla serie originale. L'intero processo viene quindi ripetuto sui residui calcolati. Infine, vengono calcolati i residui livellati sottraendo i valori livellati ottenuti nella prima fase del processo.

Il tracciato della velocità corretto costituisce la base per i successivi calcoli e per il partizionamento come descritto al paragrafo 3.1.2.

3.1.2. Calcolo della distanza, dell'accelerazione e di $v \cdot a$

I calcoli che seguono devono essere effettuati sull'intero tracciato della velocità basato sul tempo (risoluzione 1 Hz) dal secondo 1 al secondo t_i (ultimo secondo).

L'incremento della distanza per il campione di dati va calcolato come segue:

$$d_i = v_i/3,6, \quad i = da 1 a N_t$$

in cui:

d_i è la distanza percorsa nella fase temporale i [m]

v_i è la velocità effettiva del veicolo nella fase temporale i [km/h]

N_t è il numero totale di campioni.

L'accelerazione va calcolata come segue:

$$a_i = (v_{i+1} - v_{i-1})/(2 \cdot 3,6), \quad i = da 1 a N_t$$

in cui:

a_i è l'accelerazione nella fase temporale i [m/s^2]. Per $i = 1$: $v_{i-1} = 0$, per $i = N_t$: $v_{i+1} = 0$.

Il prodotto della velocità del veicolo per l'accelerazione va calcolato come segue:

$$(v \cdot a)_i = v_i \cdot a_i/3,6, \quad i = da 1 a N_t$$


in cui:

$(v \cdot a)_i$ è il prodotto della velocità effettiva del veicolo per l'accelerazione nella fase temporale i [m^2/s^3 o W/kg].

3.1.3. Partizionamento dei risultati

Dopo aver calcolato a_i e $(v \cdot a)_i$, i valori v_i , d_i , a_i e $(v \cdot a)_i$ devono essere disposti in ordine crescente di velocità del veicolo.

Tutte le serie di dati con $v_i \leq 60 \text{ km/h}$ appartengono al gruppo della velocità «urbana», tutte le serie di dati con $60 \text{ km/h} < v_i \leq 90 \text{ km/h}$ appartengono al gruppo della velocità «extraurbana» e tutte le serie di dati con $v_i > 90 \text{ km/h}$ appartengono al gruppo della velocità «autostradale».



Il numero di serie di dati con valori di accelerazione $a_i > 0,1 \text{ m/s}^2$ deve essere maggiore o uguale a 150 in ciascun gruppo di velocità.

Per ciascun gruppo di velocità la velocità media del veicolo \bar{v}_k va calcolata come segue:

$$\bar{v}_k = \left(\sum_i v_{i,k} \right) / N_k, \quad i = \text{da } 1 \text{ a } N_k, k = u, r, m$$

in cui:

N_k è il numero totale di campioni delle quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale.

3.1.4. Calcolo di $v \cdot a_{\text{pos}}[95]$ per gruppo di velocità

Il 95° percentile dei valori $v \cdot a_{\text{pos}}$ va calcolato come segue:

i valori $(v \cdot a)_{i,k}$ di ciascun gruppo di velocità devono essere disposti in ordine crescente per tutte le serie di dati con $a_{i,k} \geq 0,1 \text{ m/s}^2$ e va determinato il numero totale di detti campioni M_k .

I valori percentili sono quindi assegnati ai valori $(v \cdot a_{\text{pos}})_{j,k}$ con $a_{i,k} \geq 0,1 \text{ m/s}^2$ come segue:

al valore $v \cdot a_{\text{pos}}$ più basso è assegnato il percentile $1/M_k$, al secondo più basso $2/M_k$, al terzo più basso $3/M_k$ e al valore più alto $M_k/M_k = 100 \%$.

$(v \cdot a_{\text{pos}})_{k-}[95]$ è il valore $(v \cdot a_{\text{pos}})_{j,k}$ con $j/M_k = 95 \%$. Se $j/M_k = 95 \%$ non può essere soddisfatto, $(v \cdot a_{\text{pos}})_{k-}[95]$ sarà calcolato mediante interpolazione lineare tra i campioni consecutivi j e $j+1$ con $j/M_k < 95 \%$ e $(j+1)/M_k > 95 \%$.

L'accelerazione positiva relativa per gruppo di velocità va calcolata come segue:

$$RPA_k = \sum_j (\Delta t \cdot (v \cdot a_{\text{pos}})_{j,k}) / \sum_i d_{i,k}, \quad j = \text{da } 1 \text{ a } M_k, i = \text{da } 1 \text{ a } N_k, k = u, r, m$$

in cui:

RPA_k è l'accelerazione positiva relativa per le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale in $[\text{m/s}^2 \text{ o } \text{kWs}/(\text{kg} \cdot \text{km})]$

Δt differenza temporale uguale a 1 secondo

M_k il numero di campioni per le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale con accelerazione positiva

N_k il numero totale di campioni per le quote di percorso urbano, extraurbano e autostradale

4. VERIFICA DELLA VALIDITÀ DEL PERCORSO

4.1.1. Verifica di $v \cdot a_{\text{pos}}[95]$ per gruppo di velocità (con v in $[\text{km/h}]$)

Se $\bar{v}_k \leq 74,6 \text{ km/h}$

e

$$(v \cdot a_{\text{pos}})_{k-}[95] > (0,136 \cdot \bar{v}_k + 14,44)$$


sono soddisfatte, il percorso è nullo.

Se $\bar{v}_k > 74,6 \text{ km/h}$ e $(v \cdot a_{\text{pos}})_{k-}[95] > (0,0742 \cdot \bar{v}_k + 18,966)$ sono soddisfatte, il percorso è nullo.

4.1.2. Verifica della RPA per gruppo di velocità

Se $\bar{v}_k \leq 94,05 \text{ km/h}$ e $RPA_k < (-0,0016 \cdot \bar{v}_k + 0,1755)$ sono soddisfatte, il percorso è nullo.

Se $\bar{v}_k > 94,05 \text{ km/h}$ e $RPA_k < 0,025$ sono soddisfatte, il percorso è nullo.



Appendice 7 ter


Procedura per la determinazione dell'aumento di elevazione positivo cumulativo di un percorso

1. INTRODUZIONE

La presente appendice descrive la procedura per determinare l'aumento di elevazione cumulativo di un percorso RDE.

2. SIMBOLI

$d(0)$	— distanza all'inizio di un percorso [m]
d	— distanza cumulativa percorsa al punto di passaggio discreto in esame [m]
d_0	— distanza cumulativa percorsa fino alla misurazione direttamente prima del rispettivo punto di passaggio d [m]
d_1	— distanza cumulativa percorsa fino alla misurazione direttamente dopo il rispettivo punto di passaggio d [m]
d_a	— punto di passaggio di riferimento a $d(0)$ [m]
d_e	— distanza cumulativa percorsa fino all'ultimo punto di passaggio discreto [m]
d_i	— distanza istantanea [m]
d_{tot}	— distanza totale della prova [m]
$h(0)$	— altitudine del veicolo dopo lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati all'inizio di un percorso [m sul livello del mare]
$h(t)$	— altitudine del veicolo dopo lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati al punto t [m sul livello del mare]
$h(d)$	— altitudine del veicolo al punto di passaggio d [m sul livello del mare]
$h(t-1)$	— altitudine del veicolo dopo lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati al punto $t-1$ [m sul livello del mare]
$h_{corr}(0)$	— altitudine corretta direttamente prima del rispettivo punto di passaggio d [m sul livello del mare]
$h_{corr}(1)$	— altitudine corretta direttamente dopo il rispettivo punto di passaggio d [m sul livello del mare]
$h_{corr}(t)$	— altitudine istantanea del veicolo corretta al punto di rilevamento t [m sul livello del mare]
$h_{corr}(t-1)$	— altitudine istantanea del veicolo corretta al punto di rilevamento $t-1$ [m sul livello del mare]
$h_{GPS,i}$	— altitudine istantanea del veicolo misurata tramite GPS [m sul livello del mare]
$h_{GPS}(t)$	— altitudine del veicolo misurata tramite GPS al punto di rilevamento t [m sul livello del mare]
$h_{int}(d)$	— altitudine interpolata al punto di passaggio discreto in esame d [m sul livello del mare]
$h_{int.sm,1}(d)$	— altitudine interpolata livellata dopo il primo ciclo di livellamento al punto di passaggio discreto in esame d [m sul livello del mare]
$h_{map}(t)$	— altitudine del veicolo basata su carta topografica al punto di rilevamento t [m sul livello del mare]
Hz	— hertz
km/h	— chilometri all'ora
m	— metri



$road_{grade,1}^d(d)$	— pendenza della strada livellata al punto di passaggio discreto in esame d dopo il primo ciclo di livellamento [m/m]
$road_{grade,2}^d(d)$	— pendenza della strada livellata al punto di passaggio discreto in esame d dopo il secondo ciclo di livellamento [m/m]
\sin	— funzione trigonometrica seno
t	— tempo trascorso dall'inizio della prova [s]
t_0	— tempo trascorso alla misurazione effettuata direttamente prima del rispettivo punto di passaggio d [s]
v_i	— velocità istantanea del veicolo [km/h]
$v(t)$	— velocità del veicolo al punto di rilevamento t [km/h]

3. PRESCRIZIONI GENERALI

L'aumento di elevazione positivo cumulativo di un percorso RDE deve essere determinato sulla base di tre parametri: l'altitudine istantanea del veicolo $h_{GPS,i}$ [m sul livello del mare] quale misurata tramite GPS, la velocità istantanea del veicolo v_i [km/h] registrata a una frequenza di 1 Hz e il corrispondente tempo t [s] trascorso dall'inizio della prova.

4. CALCOLO DELL'AUMENTO DI ELEVAZIONE POSITIVO CUMULATIVO

4.1. Aspetti generali

L'aumento di elevazione positivo cumulativo di un percorso RDE deve essere calcolato con una procedura in tre fasi che preveda i) lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati, ii) la correzione dei dati di altitudine istantanea del veicolo e iii) il calcolo dell'aumento di elevazione positivo cumulativo.

4.2. Screening e verifica di principio della qualità dei dati

I dati di velocità istantanea del veicolo vanno controllati per verificarne la completezza. La correzione dei dati mancanti è consentita se le discontinuità rimangono entro le prescrizioni di cui all'appendice 4, punto 7; in caso contrario i risultati della prova devono essere considerati nulli. I dati di altitudine istantanea vanno controllati per verificarne la completezza. Le discontinuità nei dati devono essere risolte mediante interpolazione dei dati. La correttezza dei dati interpolati va verificata su una carta topografica. Si raccomanda di correggere i dati interpolati se sussiste la seguente condizione:

$$|h_{GPS}(t) - h_{map}(t)| > 40 \text{ m}$$

La correzione dell'altitudine va applicata in modo tale per cui:

$$h(t) = h_{map}(t)$$

in cui:

$h(t)$ — altitudine del veicolo dopo lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati al punto di rilevamento t [m sul livello del mare]


$h_{GPS}(t)$ — altitudine del veicolo misurata tramite GPS al punto di rilevamento t [m sul livello del mare]

$h_{map}(t)$ — altitudine del veicolo basata su carta topografica al punto di rilevamento t [m sul livello del mare]

4.3. Correzione dei dati di altitudine istantanea del veicolo

L'altitudine $h(0)$ all'inizio di un percorso a $d(0)$ deve essere ottenuta tramite GPS e controllata, per verificarne la correttezza, in base alle informazioni ricavate da una carta topografica. La deviazione non deve superare i 40 m. I dati di altitudine istantanea $h(t)$ vanno sottoposti a correzione se sussiste la seguente condizione:

$$|h(t) - h(t-1)| > (v(t)/3,6 * \sin 45^\circ)$$



La correzione dell'altitudine va applicata in modo tale per cui:

$$h_{corr}(t) = h_{corr}(t-1)$$

in cui:

- $h(t)$ — altitudine del veicolo dopo lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati al punto di rilevamento t [m sul livello del mare]
- $h(t-1)$ — altitudine del veicolo dopo lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati al punto di rilevamento $t-1$ [m sul livello del mare]
- $v(t)$ — velocità del veicolo al punto di rilevamento t [km/h]
- $h_{corr}(t)$ — altitudine istantanea del veicolo corretta al punto di rilevamento t [m sul livello del mare]
- $h_{corr}(t-1)$ — altitudine istantanea del veicolo corretta al punto di rilevamento $t-1$ [m sul livello del mare]

Con il completamento della procedura di correzione è definita una serie valida di dati di altitudine. Questa serie va utilizzata per il calcolo finale dell'aumento di elevazione positivo cumulativo quale descritto al punto 4.4.

4.4. Calcolo dell'aumento di elevazione positivo cumulativo

4.4.1. Determinazione di una risoluzione spaziale uniforme

La distanza totale d_{tot} [m] su cui si estende un percorso deve essere determinata come la somma delle distanze istantanee d_i . La distanza istantanea d_i va così determinata:

$$d_i = \frac{v_i}{3,6}$$

in cui:

- d_i — distanza istantanea [m]
- v_i — velocità istantanea del veicolo [km/h]


L'aumento di elevazione cumulativo va calcolato sulla base di dati aventi una risoluzione spaziale costante di 1 m cominciando dalla prima misurazione all'inizio di un percorso $d(0)$. I punti di rilevamento discreti a una risoluzione di 1 m sono definiti punti di passaggio e sono caratterizzati da un valore specifico di distanza d (per esempio 0, 1, 2, 3 m...) e dalla loro corrispondente altitudine $h(d)$ [m sul livello del mare].

L'altitudine di ciascun punto di passaggio discreto d va calcolata mediante interpolazione dell'altitudine istantanea $h_{corr}(t)$ come:

$$h_{int}(d) = h_{corr}(0) + \frac{h_{corr}(1) - h_{corr}(0)}{d_1 - d_0} \cdot (d - d_0)$$

in cui:

- $h_{int}(d)$ — altitudine interpolata al punto di passaggio discreto in esame d [m sul livello del mare]
- $h_{corr}(0)$ — altitudine corretta direttamente prima del rispettivo punto di passaggio d [m sul livello del mare]
- $h_{corr}(1)$ — altitudine corretta direttamente dopo il rispettivo punto di passaggio d [m sul livello del mare]
- d — distanza cumulativa percorsa fino al punto di passaggio discreto in esame d [m]



- d_0 — distanza cumulativa percorsa fino alla misurazione effettuata direttamente prima del rispettivo punto di passaggio d [m]
- d_1 — distanza cumulativa percorsa fino alla misurazione effettuata direttamente dopo il rispettivo punto di passaggio d [m]

4.4.2. Livellamento supplementare dei dati

I dati di altitudine ottenuti per ciascun punto di passaggio discreto vanno livellati applicando una procedura in due fasi; d_a e d_e indicano rispettivamente il primo e l'ultimo punto di rilevamento (figura 1). Il primo ciclo di livellamento va applicato come segue:

$$road_{grade,1}(d) = \frac{h_{int}(d + 200\text{ m}) - h_{int}(d_a)}{(d + 200\text{ m})} \text{ per } d \leq 200\text{ m}$$

$$road_{grade,1}(d) = \frac{h_{int}(d + 200\text{ m}) - h_{int}(d - 200\text{ m})}{(d + 200\text{ m}) - (d - 200\text{ m})} \text{ per } 200\text{ m} < d < (d_e - 200\text{ m})$$

$$road_{grade,1}(d) = \frac{h_{int}(d_e) - h_{int}(d - 200\text{ m})}{d_e - (d - 200\text{ m})} \text{ per } d \geq (d_e - 200\text{ m})$$

$$h_{int,sm,1}(d) = h_{int,sm,1}(d - 1\text{ m}) + road_{grade,1}(d), \quad d = d_a + 1 \text{ da } d_e$$

$$h_{int,sm,1}(d_a) = h_{int}(d_a) + road_{grade,1}(d_a)$$

in cui:

- $road_{grade,1}(d)$ — pendenza della strada livellata al punto di passaggio discreto in esame dopo il primo ciclo di livellamento [m/m]
- $h_{int}(d)$ — altitudine interpolata al punto di passaggio discreto in esame d [m sul livello del mare]
- $h_{int,sm,1}(d)$ — altitudine interpolata livellata dopo il primo ciclo di livellamento al punto di passaggio discreto in esame d [m sul livello del mare]
- d — distanza cumulativa percorsa al punto di passaggio discreto in esame [m]
- d_a — punto di passaggio di riferimento a una distanza di zero metri [m]
- d_e — distanza cumulativa percorsa fino all'ultimo punto di passaggio discreto [m]

Il secondo ciclo di livellamento va applicato come segue:


$$road_{grade,2}(d) = \frac{h_{int,sm,1}(d + 200\text{ m}) - h_{int,sm,1}(d_a)}{(d + 200\text{ m})} \text{ per } d \leq 200\text{ m}$$

$$road_{grade,2}(d) = \frac{h_{int,sm,1}(d + 200\text{ m}) - h_{int,sm,1}(d - 200\text{ m})}{(d + 200\text{ m}) - (d - 200\text{ m})} \text{ per } 200\text{ m} < d < (d_e - 200\text{ m})$$

$$road_{grade,2}(d) = \frac{h_{int,sm,1}(d_e) - h_{int,sm,1}(d - 200\text{ m})}{d_e - (d - 200\text{ m})} \text{ per } d \geq (d_e - 200\text{ m})$$

in cui:


- $road_{grade,2}(d)$ — pendenza della strada livellata al punto di passaggio discreto in esame dopo il secondo ciclo di livellamento [m/m]
- $h_{int,sm,1}(d)$ — altitudine interpolata livellata dopo il primo ciclo di livellamento al punto di passaggio discreto in esame d [m sul livello del mare]



- d — distanza cumulativa percorsa al punto di passaggio discreto in esame [m]
 d_a — punto di passaggio di riferimento a una distanza di zero metri [m]
 d_e — distanza cumulativa percorsa fino all'ultimo punto di passaggio discreto [m]

Figura 1

Illustrazione della procedura di livellamento dei segnali di altitudine interpolati



4.4.3. Calcolo del risultato finale

L'aumento di elevazione cumulativo positivo di un percorso deve essere calcolato integrando tutte le pendenze della strada positive interpolate e livellate, ossia $road_{grade,2}(d)$. Il risultato dovrebbe essere normalizzato rispetto alla distanza totale della prova d_{tot} ed espresso in metri di aumento di elevazione cumulativo per 100 km di distanza.

5. ESEMPIO NUMERICO


Le tabelle 1 e 2 illustrano le fasi seguite per il calcolo dell'aumento di elevazione positivo sulla base dei dati registrati nel corso di una prova su strada effettuata con PEMS. Per brevità viene qui presentato un estratto di 800 m e 160 s.

5.1. Screening e verifica di principio della qualità dei dati

Lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati si effettuano in due fasi. In un primo tempo è controllata la completezza dei dati di velocità del veicolo. Nel presente campione di dati non sono rilevate discontinuità nei dati di velocità del veicolo (cfr. tabella 1). In un secondo tempo sono controllati i dati di altitudine per verificarne la completezza; nel campione di dati, i dati di altitudine per i secondi 2 e 3 risultano mancanti. Le discontinuità sono risolte tramite interpolazione del segnale GPS. L'altitudine rilevata tramite GPS è inoltre verificata su una carta topografica; la verifica è effettuata anche sull'altitudine $h(0)$ all'inizio del percorso. I dati di altitudine per i secondi da 112 a 114 sono corretti sulla base di una carta topografica per soddisfare la seguente condizione:

$$h_{GPS}(t) - h_{map}(t) < -40 \text{ m}$$

Come risultato della verifica effettuata sui dati si ottengono i dati della quinta colonna $h(t)$.



5.2. Correzione dei dati di altitudine istantanea del veicolo

Nella fase successiva i dati di altitudine $h(t)$ per i secondi da 1 a 4, da 111 a 112 e da 159 a 160 vengono corretti e assumono rispettivamente i valori di altitudine dei secondi 0, 110 e 158 poiché sussiste la seguente condizione:

$$|h(t) - h(t-1)| > (v(t)/3,6 * \sin 45^\circ)$$

Come risultato della correzione applicata ai dati si ottengono i dati della sesta colonna $h_{corr}(t)$. L'effetto della verifica e della correzione applicate ai dati di altitudine è illustrato nella figura 2.

5.3. Calcolo dell'aumento di elevazione positivo cumulativo

5.3.1. Determinazione di una risoluzione spaziale uniforme

La distanza istantanea d_i è calcolata dividendo la velocità istantanea del veicolo misurata in km/h per 3,6 (colonna 7 della tabella 1). Ricalcolando i dati di altitudine per ottenere una risoluzione spaziale uniforme di 1 m si ottengono i punti di passaggio discreti d (colonna 1 della tabella 2) e i rispettivi valori di altitudine $h_{int}(d)$ (colonna 7 della tabella 2). L'altitudine di ciascun punto di passaggio discreto d è calcolata mediante interpolazione dell'altitudine istantanea misurata h_{corr} come:

$$h_{int}(0) = 120,3 + \frac{120,3 - 120,3}{0,1 - 0,0} \cdot (0 - 0) = 120,3000$$

$$h_{int}(520) = 132,5 + \frac{132,6 - 132,5}{523,6 - 519,9} \cdot (520 - 519,9) = 132,5027$$

5.3.2. Livellamento supplementare dei dati

Nella tabella 2 il primo e l'ultimo punto di passaggio discreti sono rispettivamente $d_a = 0$ m e $d_e = 799$ m. I dati di altitudine di ciascun punto di passaggio discreto sono livellati applicando una procedura in due fasi. Il primo ciclo di livellamento consiste in:

$$road_{grade,1}(0) = \frac{h_{int}(200\text{ m}) - h_{int}(0)}{(0 + 200\text{ m})} = \frac{120,9682 - 120,3000}{200} = 0,0033$$

scelto per dimostrare il livellamento per $d \leq 200$ m

$$road_{grade,1}(320) = \frac{h_{int}(520) - h_{int}(120)}{(520) - (120)} = \frac{132,5027 - 121,9808}{400} = 0,0288$$

scelto per dimostrare il livellamento per $200\text{ m} < d < (599\text{ m})$

$$road_{grade,1}(720) = \frac{h_{int}(799) - h_{int}(520)}{799 - (520)} = \frac{121,2000 - 132,5027}{279} = -0,0405$$

scelto per dimostrare il livellamento per $d \geq (599\text{ m})$

L'altitudine livellata e interpolata è calcolata come:


$$h_{int,sm,1}(0) = h_{int}(0) + road_{grade,1}(0) = 120,3 + 0,0033 \approx 120,3033\text{ m}$$

$$h_{int,sm,1}(799) = h_{int,sm,1}(798) + road_{grade,1}(799) = 121,2550 - 0,0220 = 121,2330\text{ m}$$

Secondo ciclo di livellamento:

$$road_{grade,2}(0) = \frac{h_{int,sm,1}(200) - h_{int,sm,1}(0)}{(200)} = \frac{119,9618 - 120,3033}{(200)} = -0,0017$$

scelto per dimostrare il livellamento per $d \leq 200$ m



$$road_{grade,2}(320) = \frac{h_{int,sm,1}(520) - h_{int,sm,1}(120)}{(520) - (120)} = \frac{123,6809 - 120,1843}{400} = 0,0087$$

scelto per dimostrare il livellamento per $200 \text{ m} < d < (599)$

$$road_{grade,2}(720) = \frac{h_{int,sm,1}(799) - h_{int,sm,1}(520)}{799 - (520)} = \frac{121,2330 - 123,6809}{279} = -0,0088$$

scelto per dimostrare il livellamento per $d \geq (599 \text{ m})$

5.3.3. Calcolo del risultato finale

L'aumento di elevazione cumulativo positivo di un percorso è calcolato integrando tutte le pendenze della strada positive interpolate e livellate, ossia $road_{grade,2}(d)$. Per l'esempio presentato la distanza percorsa totale era $d_{tot} = 139,7 \text{ km}$ e tutte le pendenze della strada positive interpolate e livellate erano di 516 m . È stato pertanto ottenuto un aumento di elevazione cumulativo positivo di $516 \times 100/139,7 = 370 \text{ m}/100 \text{ km}$.

Tabella 1

Correzione dei dati di altitudine istantanea del veicolo

Tempo t [s]	v(t) [km/h]	$h_{GPS}(t)$ [m]	$h_{map}(t)$ [m]	h(t) [m]	$h_{corr}(t)$ [m]	d_i [m]	Cum. d [m]
0	0,00	122,7	129,0	122,7	122,7	0,0	0,0
1	0,00	122,8	129,0	122,8	122,7	0,0	0,0
2	0,00	-	129,1	123,6	122,7	0,0	0,0
3	0,00	-	129,2	124,3	122,7	0,0	0,0
4	0,00	125,1	129,0	125,1	122,7	0,0	0,0
...
18	0,00	120,2	129,4	120,2	120,2	0,0	0,0
19	0,32	120,2	129,4	120,2	120,2	0,1	0,1
...
37	24,31	120,9	132,7	120,9	120,9	6,8	117,9
38	28,18	121,2	133,0	121,2	121,2	7,8	125,7
...
46	13,52	121,4	131,9	121,4	121,4	3,8	193,4
47	38,48	120,7	131,5	120,7	120,7	10,7	204,1
...
56	42,67	119,8	125,2	119,8	119,8	11,9	308,4
57	41,70	119,7	124,8	119,7	119,7	11,6	320,0
...
110	10,95	125,2	132,2	125,2	125,2	3,0	509,0
111	11,75	100,8	132,3	100,8	125,2	3,3	512,2



Tempo t [s]	$v(t)$ [km/h]	$h_{GPS}(t)$ [m]	$h_{map}(t)$ [m]	$h(t)$ [m]	$h_{corr}(t)$ [m]	d_i [m]	Cum. d [m]
112	13,52	0,0	132,4	132,4	125,2	3,8	516,0
113	14,01	0,0	132,5	132,5	132,5	3,9	519,9
114	13,36	24,30	132,6	132,6	132,6	3,7	523,6
...
149	39,93	123,6	129,6	123,6	123,6	11,1	719,2
150	39,61	123,4	129,5	123,4	123,4	11,0	730,2
...
157	14,81	121,3	126,1	121,3	121,3	4,1	792,1
158	14,19	121,2	126,2	121,2	121,2	3,9	796,1
159	10,00	128,5	126,1	128,5	121,2	2,8	798,8
160	4,10	130,6	126,0	130,6	121,2	1,2	800,0

- indica discontinuità nei dati

Tabella 2

Calcolo della pendenza della strada

d [m]	t_0 [s]	d_0 [m]	d_1 [m]	h_0 [m]	h_1 [m]	$h_{int}(d)$ [m]	$road_{grade,1}(d)$ [m/m]	$h_{int,sm,1}(d)$ [m]	$road_{grade,2}(d)$ [m/m]
0	18	0,0	0,1	120,3	120,4	120,3	0,0035	120,3	- 0,0015
...
120	37	117,9	125,7	120,9	121,2	121,0	- 0,0019	120,2	0,0035
...
200	46	193,4	204,1	121,4	120,7	121,0	- 0,0040	120,0	0,0051
...
320	56	308,4	320,0	119,8	119,7	119,7	0,0288	121,4	0,0088
...
520	113	519,9	523,6	132,5	132,6	132,5	0,0097	123,7	0,0037
...
720	149	719,2	730,2	123,6	123,4	123,6	- 0,0405	122,9	- 0,0086
...
798	158	796,1	798,8	121,2	121,2	121,2	- 0,0219	121,3	- 0,0151
799	159	798,8	800,0	121,2	121,2	121,2	- 0,0220	121,3	- 0,0152




Figura 2

Effetto della verifica e della correzione dei dati — Profilo altimetrico misurato tramite GPS $h_{GPS}(t)$, profilo altimetrico fornito dalla carta topografica $h_{map}(t)$, profilo altimetrico ottenuto dopo lo screening e la verifica di principio della qualità dei dati $h(t)$ e la correzione $h_{corr}(t)$ dei dati elencati nella tabella 1




Figura 3

Confronto tra il profilo altimetrico corretto $h_{corr}(t)$ e l'altitudine livellata e interpolata $h_{int,sm,1}$




Tabella 2

Calcolo dell'aumento di elevazione positivo

d [m]	t ₀ [s]	d ₀ [m]	d ₁ [m]	h ₀ [m]	h ₁ [m]	h _{int} (d) [m]	road _{grade,1} (d) [m/m]	h _{int,sm,1} (d) [m]	road _{grade,2} (d) [m/m]
0	18	0,0	0,1	120,3	120,4	120,3	0,0035	120,3	- 0,0015
...
120	37	117,9	125,7	120,9	121,2	121,0	- 0,0019	120,2	0,0035
...
200	46	193,4	204,1	121,4	120,7	121,0	- 0,0040	120,0	0,0051
...
320	56	308,4	320,0	119,8	119,7	119,7	0,0288	121,4	0,0088
...
520	113	519,9	523,6	132,5	132,6	132,5	0,0097	123,7	0,0037
...
720	149	719,2	730,2	123,6	123,4	123,6	- 0,0405	122,9	- 0,0086
...
798	158	796,1	798,8	121,2	121,2	121,2	- 0,0219	121,3	- 0,0151
799	159	798,8	800,0	121,2	121,2	121,2	- 0,0220	121,3	- 0,0152»

16CE1239



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/647 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2016****recante duecentoquarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 20 aprile 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere cinque persone fisiche all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.




ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- (a) «Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali (alias a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali, b) Turki Mubarak al-Binali, c) Turki al-Benali, d) Turki al-Binali, e) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari, f) Abu Bakr al-Athari, g) Abu Hazm al-Salafi, h) Abu Hudhayfa al-Bahrayni, i) Abu Khuzayma al-Mudari, j) Abu Sufyan al-Sulami, k) Abu Dergham, l) Abu Human al-Athari). Data di nascita: 3.9.1984. Luogo di nascita: Al Muharraq, Bahrain. Nazionalità: bahreinita (cittadinanza revocata nel gennaio 2015). N. passaporto: a) 2231616 (numero del passaporto bahreinita rilasciato il 2.1.2013, con scadenza il 2.1.2023), b) 1272611 (numero del passaporto bahreinita precedente, rilasciato l'1.4.2003), c) 840901356 (numero di identificazione nazionale). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.»
- (b) «Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (alias a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani, b) Abu Sarah al-Saudi, c) Abu Sara Zahrani). Data di nascita: 19.1.1986. Nazionalità: saudita. Indirizzo: Repubblica araba siriana. Numero di passaporto: a) K142736 (numero di passaporto saudita rilasciato il 14.7.2011 a Al-Khafji, Arabia Saudita), b) G579315 (numero di passaporto saudita). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.»
- (c) «Tuah Febriwansyah (alias a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin, b) Tuwah Febriwansah, c) Muhammad Fachri, d) Muhammad Fachria, e) Muhammad Fachry). Data di nascita: 18.2.1968. Luogo di nascita: Giacarta, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Indirizzo: Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Provincia di Banten, Indonesia. Carta d'identità nazionale indonesiana numero 09.5004.180268.0074. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.»
- (d) «Husayn Juaythini (alias a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni, b) Husayn Muhammad al-Juaythini, c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini, d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini, e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini, f) Abu Muath al-Juaitni). Data di nascita: 3.5.1977. Luogo di nascita: Campo profughi di Nuseirat, Striscia di Gaza, Territori palestinesi. Nazionalità: palestinese. Indirizzo: Striscia di Gaza, Territori palestinesi. N. passaporto: 0363464 (rilasciato dall'Autorità palestinese). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.»
- (e) «Muhammad Sholeh Ibrahim (alias a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim). Data di nascita: settembre 1958. Luogo di nascita: Demak, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.»

16CE1240



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/648 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	267,4
	MA	81,7
	ZZ	174,6
0707 00 05	MA	81,5
	TR	118,9
	ZZ	100,2
0709 93 10	MA	99,6
	TR	132,6
	ZZ	116,1
0805 10 20	AR	115,8
	EG	46,4
	IL	79,9
	MA	51,7
	TR	40,9
	ZZ	66,9
0805 50 10	MA	132,7
	ZZ	132,7
0808 10 80	AR	88,6
	BR	100,6
	CL	101,7
	CN	90,8
	NZ	151,9
	US	177,1
	ZA	102,3
	ZZ	116,1
	0808 30 90	AR
CL		132,0
CN		76,7
ZA		112,2
ZZ		106,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1241



DECISIONE (UE) 2016/649 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2016****relativa alla misura SA.24123 (12/C) (ex 11/NN) alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione
Presunta vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato da parte del Comune di
Leidschendam-Voorburg**

[notificata con il numero C(2016) 85]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,


visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 10 settembre 2007 la «Stichting Behoud Damplein Leidschendam» («Fondazione per la conservazione del Damplein Leidschendam», in appresso: «la Fondazione»), creata nel 2006 per difendere gli interessi degli abitanti della zona della Damplein a Leidschendam (Comune di Leidschendam-Voorburg, Paesi Bassi), ha presentato alla Commissione una denuncia relativa alla presunta concessione di aiuti di Stato nel contesto di un progetto immobiliare lanciato dal Comune di Leidschendam-Voorburg in cooperazione con alcuni privati.
- (2) Con lettera del 12 ottobre 2007 la Commissione ha inoltrato la denuncia alle autorità olandesi per esame, con la richiesta di rispondere a una serie di domande. Le autorità olandesi hanno risposto con lettera del 7 dicembre 2007. Il 25 aprile 2008, il 12 settembre 2008, il 14 agosto 2009, il 12 febbraio 2010 e il 2 agosto 2011 la Commissione ha inviato alle autorità olandesi domande di informazioni complementari, che dette autorità hanno fatto pervenire rispettivamente con lettere del 30 maggio 2008, 7 novembre 2008, 30 ottobre 2009, 12 aprile 2010, 29 settembre 2011 e 3 ottobre 2011. Il 12 marzo 2010 si è tenuta una riunione fra i servizi della Commissione e le autorità olandesi, a seguito della quale, il 30 agosto 2010, sono state fornite alla Commissione ulteriori informazioni.
- (3) Con lettera del 26 gennaio 2012 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: «TFUE») riguardo a una specifica misura nel contesto del progetto immobiliare. La decisione della Commissione di avviare il procedimento (in appresso: «decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. Con la decisione di avvio del procedimento la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla sua valutazione preliminare della misura.
- (4) Con lettera del 18 aprile 2012 le autorità olandesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento — dopo due proroghe della scadenza per l'invio di tali osservazioni e dopo un incontro con i servizi della Commissione il 12 marzo 2012 in presenza dei beneficiari dell'aiuto.

⁽¹⁾ GU C 86 del 23.3.2012, pag. 12.⁽²⁾ Cfr nota a piè di pagina 1.

- (5) Con lettera del 16 aprile 2012 la Fondazione ha inviato alla Commissione le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. La versione non riservata di tali osservazioni è stata inoltrata il 16 maggio 2012 alle autorità olandesi. Con lettera del 14 giugno 2012 dette autorità hanno presentato il loro punto di vista sulle osservazioni della Fondazione.
- (6) Il 23 gennaio 2013 la Commissione ha adottato una decisione definitiva, in cui conclude che il contestato progetto immobiliare è un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (7) I Paesi Bassi, il Comune di Leidschendam-Voorburg e il beneficiario Schouten & de Jong Projectontwikkeling BV hanno proposto ricorso contro la decisione del 23 gennaio 2013. Con sentenza del 30 giugno 2015 il Tribunale ha annullato tale decisione ⁽⁷⁾. La Commissione ha quindi dovuto esaminare nuovamente la misura e adottare una nuova decisione sul progetto immobiliare contestato.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. PARTI INTERESSATE

- (8) Il Comune di Leidschendam-Voorburg (in appresso: «il Comune») si trova nella provincia dell'Olanda meridionale, vicino all'Aia, nei Paesi Bassi.
- (9) Schouten-de Jong Bouwfonds (in appresso: «SJB») è un consorzio creato da Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (in appresso: «Schouten de Jong») e Bouwfonds Ontwikkeling BV (in appresso: «Bouwfonds») ai fini del contestato progetto immobiliare, e non ha personalità giuridica di diritto neerlandese ⁽⁸⁾.
- (10) Schouten de Jong ha sede a Voorburg (Paesi Bassi) e si occupa dello sviluppo di progetti immobiliari nei Paesi Bassi, in particolare nell'area di Leidschendam. Nel 2011 l'impresa aveva un fatturato di 60 milioni di EUR.
- (11) Bouwfonds, una controllata di Rabo Vastgoed, ha sede a Delft (Paesi Bassi) ed è il maggiore promotore immobiliare dei Paesi Bassi e uno dei tre maggiori operatori sul mercato immobiliare europeo. Bouwfonds esercita le proprie attività principalmente nei Paesi Bassi, in Germania e in Francia. Nel 2011 aveva un fatturato pari a 1,6 miliardi di EUR.
- (12) Per quanto riguarda la fase di utilizzo dei terreni del contestato progetto immobiliare, il Comune e SJB hanno costituito un partenariato pubblico-privato (in appresso: «PPP») sotto forma di una società in nome collettivo. Ciascuna delle parti del PPP doveva assumersi il 50 % dei costi e dei rischi della fase di utilizzo dei terreni del progetto. In seno al PPP le decisioni venivano prese all'unanimità. Secondo le informazioni fornite dalle autorità olandesi, Schouten de Jong e Bouwfonds sono responsabili in solido del rispetto degli obblighi che incombono a SJB a seguito dell'accordo di PPP ⁽⁹⁾.

2.2. IL PROGETTO IMMOBILIARE

- (13) Il 6 aprile 2004 il Consiglio comunale ha approvato il «Concept Grondexploitatie Masterplan Damcentrum» («Piano generale per l'utilizzo dei terreni del Damcentrum»), e il «Concept Masterplan Damcentrum» («Piano generale per il Damcentrum»), con cui si costituisce un accordo quadro per il riassetto del centro di Leidschendam (in appresso: «progetto per il centro di Leidschendam») ⁽¹⁰⁾. Il progetto per il centro di

⁽⁷⁾ Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2015 nelle cause riunite T-186/13, T-190/13 e T-193/13, Paesi Bassi (T-186/13), Gemeente Leidschendam-Voorburg (T-190/13) e Bouwfonds Ontwikkeling BV e Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (T-193/13)/Commissione, ECLI:EU:T:2015:447.

⁽⁸⁾ I riferimenti a SJB nel resto della presente decisione si intendono quindi anche come riferimenti a Schouten de Jong e a Bouwfonds.

⁽⁹⁾ L'articolo 4.1 dell'accordo di PPP del 22 novembre 2004 relativo all'utilizzo dei terreni stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data della firma del presente accordo, il Comune e SJB costituiscono una S.N.C. In quanto tali, a decorrere dalla suddetta data, si occupano, congiuntamente in base ad accordi di distribuzione dei terreni del progetto da concludere separatamente e di concerto, dell'utilizzo dei terreni. I costi e i rischi connessi sono assunti per il 50 % da SJB e per il 50 % dal Comune. Schouten en Bouwfonds sono responsabili in solido del rispetto degli obblighi che incombono a SJB a seguito del presente accordo (l'accordo di cooperazione e l'accordo relativo al progetto).»

⁽¹⁰⁾ Il progetto si chiamava inizialmente «progetto Damcentrum», ma nel 2005 è stato ribattezzato in «progetto per il centro di Leidschendam», denominazione utilizzata nella presente decisione per indicare il progetto immobiliare.



Leidschendam riguarda una superficie di circa 20,7 ettari e comprende la demolizione di circa 280 alloggi a carattere prevalentemente sociale, il rinnovamento degli spazi pubblici e delle infrastrutture pubbliche (impianti fognari, pavimentazione, illuminazione ecc.), la costruzione di circa 600 nuove unità abitative, sia a carattere sociale che privato, e circa 3 000 metri quadrati di spazio commerciale (negozi), così come un parcheggio sotterraneo a due livelli e il trasferimento e la ristrutturazione di una scuola. Il progetto per il centro di Leidschendam è stato suddiviso in vari sottoprogetti, fra cui il progetto immobiliare per la Damplein (in appresso: «progetto Damplein»).

2.2.1. La fase di costruzione

- (14) In base al progetto per il centro di Leidschendam, il 9 settembre 2004 il Comune ha concluso un accordo di cooperazione con una serie di promotori edili fra cui SJB (in appresso «l'accordo di cooperazione del 2004»). Nell'accordo di cooperazione del 2004 viene stabilito che i promotori privati costruiscono e vendono a proprio conto e a proprio rischio l'immobile previsto per ciascuna delle specifiche sottoparti del progetto per il centro di Leidschendam a loro assegnate.
- (15) Sempre in base all'accordo di cooperazione del 2004, si sarebbe cominciato con i lavori di costruzione non appena preparato il terreno a tal fine (si veda il considerando (23)) e ottenuti i permessi edili richiesti. Per quanto riguarda la costruzione degli alloggi del settore privato, i promotori privati potevano tuttavia rinviare i lavori di costruzione fino a quando fosse stata raggiunta la prevendita del 70 % di tali alloggi, eventualmente in combinazione con le abitazioni sociali, del lotto interessato (articolo 7.5 dell'accordo di cooperazione del 2004, in appresso la «clausola del 70 %»). Questa clausola del 70 % è abituale nei contratti olandesi di costruzione, e serve a limitare i rischi, per i promotori, di costruire immobili che poi rimangano invenduti. Per gli spazi commerciali e il garage sotterraneo, tuttavia, l'accordo non prevedeva la possibilità di rinviare la costruzione.
- (16) In base all'accordo di cooperazione del 2004 e a un altro accordo di progetto concluso il 22 novembre 2004 (in appresso «accordo di progetto SJB»), SJB avrebbe costruito in totale 242 unità abitative, di cui 74 inizialmente previste sulla Damplein ⁽⁷⁾. SJB avrebbe inoltre costruito circa 2 400 metri quadrati di spazio commerciale sulla Damplein e un garage sotterraneo, con, oltre a una parte privata (75 posti di parcheggio), anche una parte pubblica (225 posti di parcheggio). Gli spazi commerciali e le unità abitative sarebbero state costruite sopra il garage sotterraneo.
- (17) Come hanno esplicitamente osservato le autorità olandesi nella loro corrispondenza, il Comune non era implicato nella fase di costruzione del progetto, e non si è assunto alcun rischio legato alla vendita delle unità abitative e degli spazi commerciali. Gli eventuali ricavi della vendita sarebbero andati direttamente ai promotori privati. Va fatta una distinzione fra la fase di costruzione e la cosiddetta fase di utilizzo dei terreni del progetto, in cui il Comune era coinvolto con SJB attraverso il PPP e per cui si era assunto il 50 % dei rischi (si veda il considerando 19).


2.2.2. La fase di utilizzo dei terreni

- (18) Prima dell'inizio dei lavori di costruzione per ciascuna parte del progetto immobiliare, il terreno doveva essere acquisito e preparato per la costruzione, e le infrastrutture pubbliche riallestite. Poiché si prevedeva che questa «fase di utilizzo dei terreni» comportasse costi considerevoli (all'epoca stimati sui 30 milioni di EUR) e grossi rischi, il Comune ha deciso di concludere un PPP con SJB per realizzare questi lavori ⁽⁸⁾. Il Comune e SJB hanno così stipulato, il 22 novembre 2004 un accordo di PPP per l'utilizzo dei terreni (in appresso «accordo per l'utilizzo dei terreni»).
- (19) Come contropartita per la partecipazione alla fase di utilizzo dei terreni del progetto, SJB avrebbe ricevuto una parte degli introiti del PPP e diritti di sfruttamento di parcelle di terreno in precedenza assegnate al Comune ⁽⁹⁾. In base all'accordo per l'utilizzo dei terreni, sia il Comune che SJB avrebbero apportato un contributo finanziario

⁽⁷⁾ Secondo i piani definitivi per la Damplein SJB avrebbe costruito solo 67 unità abitative.

⁽⁸⁾ Non è stata indetta alcuna gara pubblica. La presente decisione non pregiudica un eventuale esame della Commissione relativo agli aspetti del progetto che riguardano le gare pubbliche.

⁽⁹⁾ Punto 5.1.2 del Grondexploitatie Masterplan Damcentrum («Piano per l'utilizzo dei terreni del Damcentrum») del 10 febbraio 2004.



diretto al PPP per la realizzazione dei lavori di utilizzo dei terreni ⁽¹⁰⁾. L'accordo per l'utilizzo dei terreni prevede inoltre che il Comune e SJB avrebbero sostenuto, ciascuno, il 50 % dei costi e dei rischi della fase di utilizzo dei terreni (articolo 4.1 dell'accordo per l'utilizzo dei terreni), e che l'importo finale delle entrate/delle perdite derivanti dall'utilizzo dei terreni sarebbe stato diviso secondo le disposizioni dell'accordo di cooperazione del 2004 (articolo 14.3). Tale accordo stabilisce che, alla fine della fase di utilizzo dei terreni, un risultato negativo o positivo fino a 1 milione di EUR sarebbe stato diviso in parti uguali fra il Comune e SJB, mentre, in caso di risultato positivo, il surplus sarebbe stato ripartito fra il Comune, SJB e gli altri partner privati partecipanti alla fase di costruzione del progetto immobiliare (articolo 10.9 dell'accordo di cooperazione del 2004).

- (20) La fase di utilizzo dei terreni comprendeva, oltre alla preparazione dei terreni, anche la costruzione, la gestione temporanea e la rivendita della parte pubblica del garage sotterraneo e la costruzione della scuola (articolo 4 dell'accordo per l'utilizzo dei terreni). A tal fine, nel PPP con SJB era stato concordato che SJB avrebbe costruito il parcheggio pubblico sotterraneo, considerato come intrinsecamente legato alla parte privata del parcheggio (articolo 9 dell'accordo per l'utilizzo dei terreni) — per il quale SJB avrebbe ricevuto dal PPP una somma massima di circa 4,6 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1° gennaio 2003) (articolo 6 dell'accordo di progetto SJB). La costruzione della parte privata del parcheggio sotterraneo sarebbe stata finanziata dallo stesso SJB. Il PPP intendeva vendere a un terzo tutto il parcheggio; il ricavo della vendita sarebbe andato al PPP che l'avrebbe ripartito fra il Comune e SJB.
- (21) Infine, il PPP avrebbe anche contribuito per il 50 % ai costi della costruzione della scuola relativamente a un'altra parte del progetto per il centro di Leidschendam. Il restante 50 % sarebbe stato finanziato direttamente dal Comune (articolo 8 dell'accordo per l'utilizzo dei terreni).
- (22) Dai considerando 18 — 21 risulta che i costi della fase di utilizzo dei terreni del progetto consistevano principalmente nei costi d'acquisizione del terreno, nella misura in cui esso non apparteneva ancora al Comune, nei costi di preparazione del terreno, nei costi della parte pubblica del garage sotterraneo e nel 50 % dei costi di costruzione della scuola.
- (23) Nella fase di utilizzo dei terreni, il PPP avrebbe in primo luogo, e principalmente, generato entrate dalla vendita del terreno, dopo la sua preparazione da parte dello stesso PPP, a promotori privati, fra cui SJB. Ogni promotore doveva acquistare la parte di terreno ad esso attribuito per costruire alloggi e spazi commerciali. I prezzi del terreno sono stati fissati all'articolo 10 e nell'allegato 3 A dell'accordo di cooperazione del 2004, in cui è stato inoltre esplicitamente indicato che si tratta di prezzi minimi, suscettibili di aumento se viene realizzata una superficie maggiore di quella prevista. I prezzi sono basati su una relazione di valutazione dell'11 marzo 2003 di un esperto indipendente, che ha ritenuto il prezzo conforme al mercato. Il promotore interessato doveva pagare il prezzo del terreno non appena ricevuto i permessi edili richiesti e al più tardi al momento del trasferimento giuridico del terreno (articolo 10.5 dell'accordo di cooperazione del 2004).
- (24) Il prezzo del terreno venduto dal PPP a SJB per l'insieme del progetto per il centro di Leidschendam era stato fissato a minimo 18,5 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1° gennaio 2003). Il prezzo del terreno della parte del progetto relativa alla Damplein, venduto dal PPP a SJB, era stato fissato a minimo 7,2 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1° gennaio 2003), da indicizzare annualmente del 2,5 % fino al pagamento.
- (25) In secondo luogo, il PPP avrebbe percepito entrate supplementari richiedendo a ciascun promotore privato, conformemente all'articolo 10.3 dell'accordo di cooperazione del 2004, un contributo per l'utilizzo del terreno e un contributo per la qualità ⁽¹¹⁾. Questi contributi sono stati calcolati sulla base del numero di unità abitative previste dal promotore privato, e potevano essere aumentati o diminuiti in base al numero di unità abitative effettivamente costruite. I contributi dovevano essere versati entro il 1° luglio 2004, in una tranche unica per tutte le unità abitative costruite dal promotore privato interessato nell'ambito del progetto per il centro di Leidschendam.
- (26) Per tutte le unità abitative che SJB intendeva costruire nella zona del progetto per il centro di Leidschendam, il contributo complessivo per l'utilizzo del terreno era definito a circa 1,1 milioni di EUR, e il contributo per la qualità a circa 0,9 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1° gennaio 2003), da indicizzare annualmente del 2,5 % fino al pagamento. Il contributo definitivo per l'utilizzo del terreno e per la qualità sarebbero dipese dal numero di unità abitative effettivamente costruite.

⁽¹⁰⁾ Secondo il Grondexploitatie Masterplan Damcentrum del 10 febbraio 2004, il Comune avrebbe contribuito per 7,3 milioni di EUR e SJB per 2,6 milioni di EUR.

⁽¹¹⁾ Conformemente al «Regolamento di gestione del Comune di Leidschendam-Voorburg 2009», il Comune può chiedere a privati di contribuire ai costi dei lavori per le infrastrutture. In questo contesto l'accordo di cooperazione del 2004 stabilisce che i privati, oltre al prezzo del terreno, devono pagare un contributo per l'utilizzo dei terreni e, avendo il Comune deciso di utilizzare prodotti di alta qualità per lo sviluppo degli spazi pubblici, anche un contributo per la qualità.



- (27) L'articolo 6.6 ⁽¹²⁾ dell'accordo di cooperazione del 2004 stabilisce che, se i permessi edili non vengono ottenuti entro i termini previsti, le parti concluderanno fra di loro altri accordi, sia sul calcolo del prezzo del terreno che sulle date del pagamento del prezzo del terreno, attenendosi il più possibile al contenuto dell'accordo e degli accordi bilaterali.
- (28) Nell'articolo 16 dell'accordo di cooperazione del 2004 viene inoltre stabilito che l'accordo in questione o gli accordi bilaterali possono venire sciolti, in parte o nella totalità, solo nelle specifiche circostanze indicate. Una di esse è «una circostanza imprevista quale indicata all'articolo 6:258 del codice civile»: se una delle parti ritiene che le altre parti non possano aspettarsi da lei un mantenimento invariato dell'accordo, devono concertarsi per concordare condizioni mutualmente accettabili.
- (29) L'articolo 18 dell'accordo di cooperazione del 2004 stabilisce che eventuali controversie sull'accordo stesso o sugli accordi bilaterali debbano essere risolte nella misura del possibile in modo consensuale fra le parti. Se questo non è possibile, la controversia deve essere oggetto di arbitrato secondo il regolamento dell'Istituto neerlandese di arbitrato di Rotterdam. Il luogo dell'arbitrato è l'Aia.

2.3. RIDUZIONE DEI PREZZI CON EFFETTO RETROATTIVO E ANNULLAMENTO DEI CONTRIBUTI

- (30) Secondo il programma di marzo 2004 i lavori di costruzione sulla Damplein dovevano originariamente cominciare nel novembre 2005. Tuttavia, a seguito di una serie di procedimenti giudiziari a livello nazionale, i permessi edili necessari a SJB per cominciare i lavori sono stati ottenuti solo nel novembre 2008.
- (31) Nel febbraio 2007 SJB ha cominciato la prevendita delle unità abitative, incontrando però difficoltà e riuscendo alla fine a trovare acquirenti solo per 20 dei 67 alloggi previsti. A causa dell'ottenimento tardivo dei permessi edili richiesti, nel settembre 2008 gli accordi di prevendita sono stati annullati. Pertanto, quando SJB, nel novembre 2008, ha finalmente ottenuto i permessi per cominciare i lavori, l'impresa non aveva concluso vendite per nessuna delle unità abitative che doveva costruire sulla Damplein. Nel frattempo è scoppiata la crisi finanziaria, che ha colpito in particolare il mercato immobiliare neerlandese.
- (32) In questo contesto SJB ha comunicato al Comune che i lavori non sarebbero cominciati, richiamandosi alla disposizione dell'accordo di cooperazione del 2004 che stabilisce che la costruzione degli alloggi può essere rinviata se viene venduto meno del 70 % delle unità.
- (33) A questo proposito SJB ha rinviato alle clausole contrattuali dell'accordo di cooperazione del 2004, e in particolare all'articolo 6.6, che prevede la possibilità di concludere altri accordi sul prezzo e sulle date di pagamento se i permessi edili non vengono ottenuti entro i termini previsti. Dato che i permessi sono stati rilasciati solo 3 anni dopo la data prevista, SJB ha ritenuto di non poter essere obbligato a dare esecuzione all'accordo di cooperazione così come esso era. Le parti hanno quindi deciso di rivedere le disposizioni iniziali.
- (34) Nell'autunno 2008 SJB ha proposto al PPP di pagare, per il terreno sulla Damplein, 4 milioni di EUR invece dell'importo inizialmente concordato di 7,2 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1° gennaio 2003), e di cominciare i lavori di costruzione nell'aprile 2009 indipendentemente dal numero di unità abitative vendute. Come contropartita per la riduzione del prezzo, SJB era disposta a rinunciare al diritto di invocare la clausola del 70 % prevista nell'accordo di cooperazione del 2004 e all'indennizzo per i danni subiti dal fatto che il rilascio dei permessi edili era avvenuto con tre anni di ritardo. SJB ha inoltre proposto di contattare un investitore che garantisse di comprare le unità abitative invendute. Secondo le autorità olandesi, questo ha portato a un prezzo inferiore a quello praticato in caso di vendita diretta a privati.
- (35) Il 18 dicembre 2008 il PPP e SJB hanno concluso un accordo di principio sulla riduzione del prezzo. Tuttavia, prima di che tale accordo fosse presentato al Consiglio comunale per approvazione, il Comune ha contattato un esperto indipendente per verificare se il prezzo calcolato da SJB fosse conforme al mercato. Nella sua relazione dell'11 febbraio 2009 l'esperto ha concluso che l'importo di 4 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1° gennaio 2010), in base al metodo del valore residuo, nel 2010 poteva essere considerato un prezzo conforme alle

⁽¹²⁾ L'articolo 6.6 dell'accordo di cooperazione del 2004 recita: «Se, a seguito di impedimenti legati all'assetto territoriale e non imputabili alla parte richiedente, i permessi edili richiesti non vengono ottenuti entro i termini previsti nell'ATS a riguardo, le parti prendono in merito fra di loro — inteso cioè sul calcolo del prezzo del terreno e sulle date del pagamento del prezzo del terreno — altri accordi, attenendosi il più possibile al contenuto dell'accordo di cooperazione in questione e degli accordi bilaterali».



condizioni di mercato per il terreno sulla Damplein, tenuto conto del fatto che SJB si era impegnato a vendere le unità abitative invendute a un investitore, e aveva acconsentito ad abbassare dal 5 % al 2 % il suo margine iniziale di profitti e rischi. Nella relazione l'esperto non ha tenuto conto della riduzione del contributo per l'utilizzo dei terreni e per la qualità.

- (36) In base a tale relazione, e poiché il Comune, secondo le autorità olandesi, temeva ulteriori ritardi e riteneva che fosse nell'interesse generale cominciare al più presto la fase di costruzione, il Consiglio comunale, nella riunione del 10 marzo 2009, ha deciso che il PPP accettasse una riduzione del prezzo e dei contributi originariamente concordati nel 2004 con SJB per il terreno sulla Damplein. In una proposta del Comune del 18 febbraio 2009, trasmessa ai membri del Consiglio comunale, viene menzionata una riduzione del prezzo del terreno, e del contributo per l'utilizzo dei terreni e per la qualità. Nella proposta viene indicato che la fase di utilizzo dei terreni, per la quale era stata prevista una situazione di pareggio, sarebbe andata in perdita a causa della riduzione. Nella proposta viene anche chiesto al Comune di prevedere le necessarie riserve per coprire il 50 % delle perdite. Nella proposta viene inoltre indicato che SJB, a causa della crisi finanziaria, non poteva ottenere il finanziamento necessario per lo sviluppo della Damplein.
- (37) La riduzione del prezzo è stata sancita in un accordo concluso il 1° marzo 2010 fra il Comune, il PPP e SJB (in appresso «accordo complementare»), che ha modificato l'accordo di cooperazione del 2004, l'accordo di progetto SJB e l'accordo per l'utilizzo dei terreni. L'articolo 2.1.2, primo comma, lettera i), dell'accordo complementare stabilisce che, contrariamente a quanto convenuto nell'accordo di cooperazione del 2004, il prezzo per il terreno sulla Damplein da vendere a SJB è pari a 4 milioni di EUR. L'articolo 2.1.2, secondo comma, lettera ii), dispone che il contributo per l'utilizzo dei terreni e il contributo per la qualità originariamente concordati non sono dovuti. Il comma sopra citato non rinvia specificamente al terreno sulla Damplein ⁽¹³⁾.
- (38) Nell'accordo complementare viene inoltre indicato che SJB, il 7 luglio 2009, aveva cominciato i lavori di costruzione sulla Damplein, e che doveva realizzarli secondo un calendario che non prevedeva interruzioni. I lavori dovevano essere completati nel dicembre 2011. In caso di ritardi nella consegna, SJB doveva rimborsare una parte del prezzo ridotto. La consegna del terreno avrebbe avuto luogo al massimo a metà del marzo 2010, e il pagamento sarebbe avvenuto al massimo il giorno della consegna.
- (39) In seguito, il 13 luglio 2009, il PPP e SJB hanno concluso un nuovo accordo relativo al parcheggio pubblico sotterraneo ⁽¹⁴⁾. Ai sensi di questo accordo SJB avrebbe cominciato i lavori di costruzione del parcheggio pubblico nel secondo trimestre del 2009, e li avrebbe completati entro una scadenza prestabilita. Il PPP avrebbe pagato a SJB 5,4 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1° aprile 2009) per la costruzione del parcheggio pubblico ⁽¹⁵⁾; tale importo sarebbe rimasto invariato fino alla consegna e non sarebbe stato indicizzato.
- (40) Il 15 gennaio 2010 SJB e Wooninvest Projecten BV — un'impresa legata a uno dei promotori che hanno firmato l'accordo di cooperazione del 2004 — hanno concluso un accordo d'acquisto/d'opera per l'acquisizione di 43 unità abitative che Wooninvest avrebbe affittato a privati. Le parti hanno convenuto che, se SJB avesse trovato entro il 29 gennaio 2010 un acquirente privato per un certo numero di tali unità abitative, queste non sarebbero state vendute a Wooninvest. Nell'accordo è stato inoltre stabilito che SJB, nel periodo dal 29 gennaio 2010 fino alla consegna degli alloggi a Wooninvest, può riacquistare gli alloggi venduti a tale società alle stesse condizioni cui li ha comprati Wooninvest, più una compensazione per i costi sostenuti da Wooninvest e un interesse annuo del 6 % per il periodo compreso fra il pagamento di Wooninvest a SJB e la data a cui gli alloggi vengono restituiti da Wooninvest a SJB (articolo 24).


3. LA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (41) Con tale decisione la Commissione ha aperto il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE riguardo alla riduzione del prezzo del terreno con effetto retroattivo e all'annullamento del contributo per l'utilizzo dei terreni e del contributo per la qualità da parte del PPP a favore di SJB [(in appresso: «le misure contestate»)]. È possibile difatti che tali misure contengano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e la Commissione aveva dubbi quanto alla loro compatibilità col mercato interno.

⁽¹³⁾ L'articolo 2.1.2, primo comma, dell'accordo complementare dispone quanto segue: «Contrariamente a quanto stabilito in uno o più degli accordi citati nel considerando: i) il prezzo d'acquisto del bene venduto, che l'acquirente è tenuto a versare al venditore alla consegna, alle condizioni di cui al presente accordo, è fissato più precisamente a 4 000 000 EUR (quattro milioni di EUR), esclusa IVA per l'acquirente, con una maggiorazione di un interesse del 5 % dal 1° gennaio 2010; ii) i contributi per l'utilizzo dei terreni e per la qualità, originariamente concordati, non sono dovuti; iii) il terreno è consegnato pronto per la costruzione. Il prezzo d'acquisto è basato sul livello dei prezzi al 1° gennaio 2010 e non è oggetto di compensazione.»

⁽¹⁴⁾ In questo nuovo accordo si menzionano 208 posti di parcheggio, cioè meno dei 225 originariamente previsti.

⁽¹⁵⁾ Questo corrisponde alla somma di 4,6 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1° gennaio 2003) precedentemente convenuta, indicizzata al 2,5 % fino al 1° gennaio 2010 incluso.



- (42) In particolare, la Commissione ritiene inverosimile che un ipotetico acquirente privato, in una situazione simile a quella del Comune, conformemente al principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, avrebbe acconsentito alla stessa riduzione del prezzo e allo stesso annullamento dei contributi. Diminuendo con effetto retroattivo il prezzo di vendita del terreno a SJB il PPP, e di conseguenza anche il Comune, hanno deciso di assumersi il rischio di un mercato immobiliare in calo. Questo comportamento è in contraddizione con la dichiarazione delle stesse autorità olandesi, secondo le quali i promotori privati, fra cui SJB, sostenevano interamente la fase di costruzione del progetto, a loro proprio rischio e a loro proprio conto. Dato che il PPP, in quanto venditore del terreno, in questa fase del progetto non era implicato finanziariamente, non vi era ragione di supporre che un ipotetico acquirente privato, in una situazione simile a quella del Comune, avrebbe acconsentito a ridurre con effetto retroattivo il prezzo di vendita convenuto di un lotto perché l'acquirente aveva difficoltà a vendere le unità abitative previste sul terreno. L'annullamento del contributo per l'utilizzo del terreno e del contributo per la qualità non risultava neanche conforme al principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, dato che è inverosimile che un investitore privato rinunci con effetto retroattivo e senza contropartita a una compensazione concordata per i costi da lui sostenuti.
- (43) La Commissione dubitava infine che le misure contestate potessero rientrare in una delle eccezioni di cui all'articolo 107 del TFUE.

4. OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

- (44) Con lettera del 18 aprile 2012 le autorità olandesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento della Commissione.

4.1. OSSERVAZIONI SUI FATTI

- (45) Le autorità olandesi fanno notare che il Comune, contrariamente a quanto lasciano supporre le formulazioni dell'articolo 2.1.2 dell'accordo complementare, non ha rinunciato a tutto l'importo dei contributi per l'utilizzo dei terreni e per la qualità inizialmente convenuti nell'accordo di cooperazione del 2004, ma solo ai contributi dovuti da SJB per le unità abitative da costruire sulla Damplein. Secondo le autorità olandesi, tali somme ammontavano insieme a 511 544 EUR (livello dei prezzi al 1° gennaio 2003, il che avrebbe corrisposto a un valore totale di 719 400 EUR al 1° gennaio 2010). Per corroborare il loro punto di vista, le autorità olandesi hanno rinviato a una proposta presentata dal Comune al Consiglio comunale il 18 febbraio 2009, e a un programma di costruzione allegato all'accordo di cooperazione del 2004, in cui veniva stabilito, per la Damplein, un contributo per l'utilizzo dei terreni e per la qualità pari a 511 544 EUR.
- (46) Le autorità olandesi fanno poi sapere alla Commissione che già nel 2006 e nel 2008 in seno al PPP si discuteva di una riduzione di prezzo per SJB. Nel 2006 il PPP, a quanto risulta, aveva deciso di abbassare il prezzo del terreno per gli spazi commerciali — poiché gli spazi commerciali che si potevano realizzare erano meno di quanto inizialmente previsto —, mentre nel 2008 aveva apparentemente deciso di accordare a SJB una compensazione per i ritardi nell'ottenimento dei permessi edili. Queste riduzioni sarebbero state accordate a condizione che SJB ottenesse, al massimo il 1° ottobre 2008, un permesso edile valido. Dato che ciò non è successo, le parti hanno convenuto di negoziare nuovamente la riduzione. Secondo le autorità olandesi, la riduzione del prezzo del terreno sulla Damplein e l'annullamento dei contributi devono essere calcolati come indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Calcolo della riduzione del prezzo e dei contributi annullati presentato dalle autorità olandesi

Riduzione Damplein	Livello dei prezzi 1.1.2010
Prezzo del terreno	8 622 480
Contributo per l'utilizzo del terreno e per la qualità	719 400



Riduzione Damplein	Livello dei prezzi 1.1.2010
Totale terreno e contributi	9 341 880
Riduzioni convenute nel 2006 e nel 2008	- 1 734 245
Valore ridotto	7 607 635
Prezzo secondo l'accordo complementare di marzo 2010	- 4 000 000
Totale riduzione	3 607 635

4.2. OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

- (47) Secondo le autorità olandesi le misure contestate non configurano alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. Esse ritengono in sostanza che le misure contestate non abbiano apportato a SJB alcun vantaggio che esso non avrebbe ottenuto in circostanze normali.
- (48) Le autorità olandesi ritengono invece che il Comune abbia agito conformemente al principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, dato che la non realizzazione del progetto Damplein avrebbe avuto conseguenze per tutto il progetto per il centro di Leidschendam e avrebbe causato, direttamente e indirettamente, danni al Comune.
- (49) In primo luogo, per il calcolo dei danni diretti, il Comune è partito dal presupposto che SJB avrebbe avuto bisogno almeno di due anni per vendere il 70 % delle unità abitative in periodo di crisi e cominciare i lavori di costruzione in assenza dell'accordo complementare. Il Comune aveva valutato il danno diretto, per il PPP, di un ulteriore ritardo di due anni, a 2,85 milioni di EUR, il 50 % dei quali sarebbe stato a proprio carico. Ha poi previsto a 50 000 EUR i costi diretti supplementari, per il solo Comune, della manutenzione dell'area degradata (si veda la tabella 2).

Tabella 2

Danni diretti calcolati dalle autorità olandesi

Danni diretti su 2 anni	PPP	Comune (50 %)
Interessi su credito (5 % per 2 anni, esposizione al 1.1.2009: 17 milioni di EUR)	1 800 000	900 000
Strutture provvisorie: recinzioni, pannelli segnaletici e manutenzione	60 000	30 000
Strutture - Aumento dei prezzi (indicizzazione del 2,5 %)	385 000	192 500
Costi supplementari del progetto, cioè costi dell'ufficio responsabile del progetto, come l'amministrazione finanziaria, le assicurazioni, ecc.	600 000	300 000
Manutenzione dell'area degradata		50 000
Totale	2 845 000	1 472 500



- (50) Secondo le autorità olandesi, inoltre, un tale ritardo avrebbe arrecato al Comune danni indiretti nella forma di un ulteriore degrado degli spazi pubblici, di una perdita di fiducia, verso il quartiere, degli abitanti e dei futuri acquirenti di beni immobili, di costi per un nuovo utilizzo dei negozi, domande di risarcimento delle imprese, costi di manutenzione e modifiche delle altre parti del progetto. Un tale ritardo poteva per di più significare la fine delle infrastrutture commerciali nella zona di sviluppo, che contribuiscono invece proprio alla sostenibilità di tutta l'area. Già prima dell'inizio del progetto il 23 % circa dei negozi era vuoto; nel 2010 non era in uso il 27 %. Senza le necessarie opere di recupero la zona si sarebbe ulteriormente degradata.
- (51) Le autorità olandesi ritengono quindi che il Comune abbia agito come un investitore privato in un'economia di mercato, tenendo conto delle previsioni finanziarie e, nel proprio interesse, cercando di limitare i danni diretti e indiretti che avrebbe causato un ulteriore ritardo del progetto. Al tempo stesso, il Comune si era assicurato che i lavori di costruzione sulla Damplein sarebbero stati eseguiti.
- (52) Le autorità olandesi, inoltre, ritengono che il Comune abbia agito come un investitore privato accordando le misure contestate in cambio dell'impegno, da parte di SJB, di rinunciare al diritto di invocare la clausola del 70 %. Il fatto che SJB non potesse più avvalersi di tale clausola ha avuto conseguenze sulle ipotesi su cui si basava la valutazione originaria del terreno nel 2003 e il prezzo convenuto nell'accordo di cooperazione del 2004. Secondo le autorità olandesi, la riduzione del prezzo di vendita del terreno e l'annullamento dei contributi erano il prezzo che il Comune doveva pagare affinché SJB rinunciasse al diritto di avvalersi della clausola del 70 %. Senza l'accordo complementare, SJB non avrebbe cominciato a costruire sulla Damplein.

4.3. OSSERVAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO DI STATO

- (53) Le autorità olandesi sostengono che, dovesse la Commissione decidere che le misure contestate configurano un aiuto di Stato, l'aiuto sarebbe comunque compatibile col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.

4.3.1. Interesse generale

- (54) Secondo le autorità olandesi, la realizzazione di questo progetto da parte del Comune era d'interesse pubblico. Dato che gran parte della Damplein era abbandonata e il quartiere si stava degradando, il Comune ha ritenuto che l'inizio dei lavori fosse fondamentale non solo per lo sviluppo della Damplein, ma per tutto il centro di Leidschendam. In particolare, i ritardi accumulati nella costruzione del parcheggio sotterraneo potevano compromettere la realizzazione delle altre parti del progetto.

4.3.2. Obiettivo di interesse comune

- (55) Le autorità olandesi sostengono che il recupero del centro di Leidschendam contribuisca all'obiettivo di coesione economica e sociale di cui agli articoli 3 e 174 del TFUE. Il rinnovamento del centro permette di utilizzare in modo efficace lo scarso spazio per nuove abitazioni, infrastrutture commerciali e per un parcheggio sotterraneo a Leidschendam, mentre il miglioramento delle infrastrutture pubbliche contribuisce alla coesione dell'intero centro.

4.3.3. Appropriatezza dell'accordo complementare

- (56) Secondo le autorità olandesi, in conseguenza della clausola del 70 % dell'accordo di cooperazione del 2004, SJB non poteva essere obbligato a iniziare i lavori di costruzione sulla Damplein. Quando SJB ha ottenuto un valido permesso edile il mercato immobiliare neerlandese è stato colpito dalla crisi del credito, che ha reso ancora meno verosimile che SJB potesse realizzare velocemente la prevendita del 70 % degli alloggi a carattere privato. L'accordo di cooperazione del 2004 è stato quindi rivisto, dato che per il Comune era di somma importanza che venissero cominciati i lavori di costruzione sulla Damplein. L'accordo complementare era quindi appropriato per il Comune, e necessario per poter realizzare l'obiettivo previsto di rinnovamento della Damplein..



4.3.4. Proporzionalità

- (57) Affinché i lavori potessero cominciare immediatamente, SJB doveva rinunciare al diritto di invocare la clausola del 70 % e iniziare a costruire, col rischio che gli alloggi potessero rimanere invenduti. SJB ha pertanto ricalcolato il prezzo precedentemente fissato. Il calcolo è stato poi verificato da un esperto indipendente, che ha ritenuto che il prezzo stabilito fosse conforme al mercato.
- (58) Il fatto che il prezzo sia stato giudicato conforme al mercato da un esperto indipendente dimostra, secondo le autorità olandesi, che la sua riduzione è proporzionata. Ciò implicherebbe inoltre che non vi sia stata sovracompensazione per SJB. Tale riduzione era il prezzo che il Comune doveva pagare affinché SJB rinunciasse al diritto di avvalersi della clausola del 70 %. Senza l'accordo complementare, SJB non avrebbe cominciato a costruire sulla Damplein.
- (59) SJB inoltre, attraverso la sua partecipazione al PPP, assumerà su di sé il 50 % dei rischi e dei costi dell'utilizzo dei terreni, contribuendo così alla convenuta riduzione del prezzo di vendita. Per arrivare a una situazione di pareggio per quanto riguarda l'utilizzo dei terreni, è stato deciso che SJB doveva contribuire al PPP per 2,6 milioni di EUR (punto 5.2.1 del Piano generale per l'utilizzo dei terreni del Damcentrum) e, dato che il PPP sosteneva il 50 % dei costi della scuola, il 25 % di tali costi sono andati a carico di SJB (0,7 milioni di EUR).

4.3.5. Distorsione della concorrenza

- (60) Infine, secondo le autorità olandesi, la riduzione di prezzo con effetto retroattivo riguarda la costruzione di 67 unità abitative e di 14 spazi commerciali che saranno venduti a prezzi ritenuti da un esperto indipendente conformi alla situazione di mercato. La distorsione della concorrenza avrebbe di conseguenza un carattere molto locale e non avrebbe più peso degli effetti positivi della realizzazione del progetto.

5. OSSERVAZIONI DEI TERZI

- (61) Solo la Fondazione ha comunicato osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento, dichiarandosi soddisfatta per tale decisione ma precisando che a suo avviso le misure contestate in oggetto rientrano in un'operazione di aiuti molto più vasta, e rimandando alla sua denuncia e alle informazioni complementari fornite. In particolare, la Fondazione menziona la presunta cessione gratuita del terreno al PPP da parte del Comune.
- (62) Secondo la Fondazione, il ritardo del progetto non è da imputarsi ai procedimenti giudiziari a livello nazionale, e la vendita degli alloggi sulla Damplein non è stata rallentata dalla crisi finanziaria. A parere della Fondazione, fin dall'inizio del progetto, nel 2004, non vi era richiesta di mercato per il tipo di abitazioni previste sulla Damplein.
- (63) La Fondazione dichiara che il terreno non è stato valutato da nessun esperto indipendente, né nel 2003 né nel 2009.

6. COMMENTI DELLE AUTORITÀ OLANDESI SULLE OSSERVAZIONI DEI TERZI

- (64) Le autorità olandesi dichiarano che la concezione del progetto da parte del Comune era trasparente ed è descritta nel documento approvato il 6 aprile 2004 (Piano generale per il Damcentrum), e che sono stati tenuti segreti solo accordi sensibili dal punto di vista finanziario, o loro parti.
- (65) Per quanto riguarda la cessione gratuita del terreno al PPP da parte del Comune, questo spiega che tale questione non è oggetto della decisione di avvio del procedimento e rinvia alle osservazioni presentate alla Commissione nel 2009, in cui dichiara che la cessione non era gratuita dato che il PPP, come contropartita, ha fornito dei servizi. Nelle osservazioni precedenti, il Comune indica che i lavori eseguiti dal PPP avrebbero dovuto essere di norma a carico del Comune.



- (66) Secondo le autorità olandesi, gli effetti negativi sulla vendita delle abitazioni sulla Damplein sono dovute tanto alla crisi del credito quanto ai vari procedimenti giuridici intentati dalla Fondazione, e che hanno causato molta pubblicità negativa per il progetto. Tuttavia, quando, nel 2007, sono cominciate per la prima volta le vendite, avevano trovato un acquirente quasi un terzo delle unità abitative. Questi accordi di vendita sono stati in seguito annullati a causa del rilascio tardivo dei necessari permessi edili. Si può di conseguenza concludere che all'inizio del progetto vi fosse effettivamente una richiesta per questi alloggi.
- (67) Le autorità olandesi aggiungono infine che gli esperti indipendenti erano stati selezionati dal Comune, che non aveva alcun interesse ad applicare per il terreno un prezzo basso.

7. VALUTAZIONE DELLE MISURE CONTESTATE

7.1. ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE


- (68) L'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (69) In primo luogo, è fuori discussione il fatto che sia SJB che Schouten de Jong e Bouwfonds, i membri del consorzio, siano imprese ai sensi della sopra citata disposizione, dato che svolgono attività economiche offrendo beni e servizi sul mercato come indicato nella decisione di avvio del procedimento,.
- (70) In secondo luogo, le misure contestate sono state accordate dal PPP, ossia con l'accordo necessario del Comune, che nel PPP detiene una partecipazione del 50 %. Dato che in seno al PPP le decisioni vengono prese all'unanimità, e che senza l'esplicita approvazione del Consiglio comunale non avrebbe potuto essere raggiunto alcun accordo sulle misure in oggetto, la decisione del PPP di concedere le misure contestate può essere attribuita allo Stato. Se il Comune non avesse approvato le misure contestate, il rischio finanziario a cui esso era esposto per la sua partecipazione al PPP sarebbe stato proporzionalmente più basso. La riduzione del prezzo e l'annullamento dei contributi accordati dal PPP costituiscono quindi una perdita di risorse statali ⁽¹⁶⁾.
- (71) In terzo luogo le misure in oggetto devono essere considerate selettive, dato che vanno a vantaggio esclusivamente di SJB e, in ultima analisi, di Schouten de Jong e Bouwfonds, i membri del consorzio.
- (72) Le autorità olandesi contestano tuttavia il fatto che il Comune, acconsentendo alla riduzione del prezzo inizialmente stabilito per il terreno venduto a SJB e a un annullamento dei contributi, abbia accordato a SJB un vantaggio economico che esso non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato.
- (73) Per le ragioni esposte ai considerando da 74 a 83 incluso, la Commissione su questi punti non condivide la posizione delle autorità olandesi, date le specifiche circostanze del caso e il particolare contesto delle misure contestate, in particolare la specifica situazione giuridica del Comune in base all'accordo di cooperazione del 2004 e i vari accordi bilaterali con SJB.

7.1.1. Esistenza di un vantaggio

- (74) Secondo la giurisprudenza consolidata, le operazioni economiche effettuate da un ente pubblico o da un'impresa pubblica non conferiscono un vantaggio alla controparte, e pertanto non costituiscono aiuto, se hanno luogo in normali condizioni di mercato ⁽¹⁷⁾. Per valutare se un'operazione economica avviene in normali condizioni di mercato, il comportamento delle imprese o degli enti pubblici deve essere paragonato a quello di operatori economici privati comparabili in normali circostanze di mercato, per stabilire se le operazioni economiche effettuate da tali enti o imprese conferiscono un vantaggio alla controparte. Si tratta del cosiddetto «criterio dell'operatore in un'economia di mercato».


⁽¹⁶⁾ Come confermato nella sentenza del Tribunale del 30 giugno 2015, già citata nella nota 3, punti 62-72.

⁽¹⁷⁾ Sentenza della Corte dell'11 luglio 1996, SFEI e altri contro La Poste e altri, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punti 60 e 61.



- (75) Per stabilire se il Comune, acconsentendo a una riduzione del prezzo originariamente convenuto per la vendita del terreno a SJB e all'annullamento dei contributi, abbia conferito al consorzio un vantaggio economico, occorre verificare se esso abbia soddisfatto il criterio dell'operatore in un'economia di mercato: occorre cioè verificare se un ipotetico acquirente privato, nella stessa situazione del Comune, avrebbe acconsentito alla stessa riduzione del prezzo e allo stesso annullamento, in modo da poter escludere l'esistenza di un vantaggio derivante dalle misure contestate.
- (76) A tale riguardo occorre tenere conto di tutti gli elementi rilevanti delle misure contestate e del loro contesto ⁽¹⁸⁾, in particolare della situazione giuridica del Comune e di SJB sulla base dell'accordo di cooperazione del 2004 e dei vari accordi bilaterali, così come della complessità del progetto, che si inseriva in un progetto immobiliare più ampio.
- (77) Secondo le autorità olandesi il Comune ha agito conformemente al criterio dell'operatore in un'economia di mercato, dato che la mancata realizzazione del progetto Damplein avrebbe avuto conseguenze sull'intero progetto per il centro di Leidschendam e avrebbe danneggiato il Comune. A tale riguardo le autorità olandesi argomentano in sostanza quanto segue. In primo luogo ritengono che per il Comune fosse di grande importanza finanziaria e sociale che i lavori di costruzione sulla Damplein cominciassero al più presto, dato che ulteriori ritardi avrebbero arrecato al Comune danni diretti e indiretti, e il pregiudizio sarebbe stato superiore ai costi che il Comune avrebbe dovuto sostenere acconsentendo alle misure contestate. Per questo interesse finanziario il Comune ha deciso di rivedere gli accordi con SJB. In secondo luogo, le autorità olandesi argomentano che il Comune ha agito come un investitore privato accettando l'impegno di SJB di rinunciare al diritto di invocare la clausola del 70 % come contropartita delle misure contestate.
- (78) In tale contesto la Commissione osserva quanto segue. Nel caso in oggetto non viene contestato, come indicato al considerando 30, che i lavori di costruzione sulla Damplein, che inizialmente avrebbero dovuto cominciare nel novembre 2005, abbiano subito ritardo poiché, come conseguenza di vari procedimenti giudiziari a livello nazionale, è stato possibile ottenere i permessi edili richiesti solo nel novembre 2008. A causa di ciò SJB non era più disposto a dare esecuzione all'accordo di cooperazione del 2004 quale originariamente convenuto, e ha chiesto al Comune di rivedere le disposizioni iniziali.
- (79) Le disposizioni contrattuali dell'accordo di cooperazione del 2004 prevedono in effetti che le parti, per il ritardo nel rilascio dei permessi edili, dovevano rivedere gli accordi. L'articolo 6.6 dell'accordo di cooperazione del 2004 stabilisce in particolare che, in caso di mancato ottenimento dei permessi entro il termine previsto, le parti debbano concludere fra di loro altri accordi sul prezzo del terreno originariamente convenuto e le date del pagamento. Inoltre, l'articolo 16 prevede che possa essere messa fine all'accordo, parzialmente o totalmente, solo nelle circostanze esplicitamente indicate. Come esempio viene citata «una circostanza imprevista quale indicata all'articolo 6:258 del codice civile»: se una delle parti ritiene che le altre parti non possano aspettarsi da lei un mantenimento invariato dell'accordo, devono concertarsi per concordare condizioni mutualmente accettabili. L'articolo 18, infine, stabilisce che le controversie debbano essere risolte in modo consensuale fra le parti o debbano essere oggetto di arbitrato.
- (80) Da tali disposizioni contrattuali emerge che le parti intendevano mantenere la cooperazione e limitare un'eventuale interruzione di tale cooperazione alle situazioni in cui non poteva essere raggiunto alcun accordo o in cui le parti avrebbero mancato di rispettare gli impegni assunti in misura tale da non rendere possibile una rinegoziazione. Alla luce di ciò va anche tenuto conto del fatto che si tratta di un progetto complesso, costituito da più sottoprogetti collegati fra di loro, e che più parti dell'accordo di cooperazione del 2004 partecipavano al progetto immobiliare più ampio.
- (81) Benché il Comune fosse interessato esclusivamente dalla fase di utilizzo dei terreni del progetto immobiliare, mentre i promotori privati, fra cui SJB, avrebbero sostenuto la fase di costruzione del progetto a loro proprio rischio e a loro proprio conto, nel 2008, quando SJB ha fatto sapere al Comune di non essere disposto a cominciare i lavori di costruzione, il progetto si trovava ancora nella fase di utilizzo dei terreni. In tale fase il Comune era coinvolto finanziariamente nel progetto, dato che si era assunto il 50 % dei costi e dei rischi. I costi della fase di utilizzo dei terreni del progetto comprendevano i costi di preparazione del terreno, i costi della parte pubblica del garage sotterraneo e il 50 % dei costi di costruzione della scuola. Era quindi nell'interesse finanziario del Comune che i lavori di utilizzo dei terreni fossero rapidamente realizzati, in modo che il terreno potesse essere consegnato e il suo prezzo di vendita fosse pagato, conformemente all'articolo 10.5 dell'accordo di cooperazione del 2004. Date le circostanze della fattispecie la Commissione ammette che, benché le considerazioni del Comune come ente pubblico, nella realizzazione del progetto, non siano rilevanti ai fini del criterio dell'operatore in un'economia di mercato, un ipotetico operatore di mercato privato, che si fosse trovato in un'analoga posizione contrattuale e finanziaria, avrebbe cercato di concordare un nuovo prezzo invece di

⁽¹⁸⁾ Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2011, *Konsum Nord contro Commissione*, T-244/08, ECLI:EU:T:2011:732, punto 57 e giurisprudenza ivi citata.



sciogliere immediatamente l'accordo e di indire una gara, in particolare perché il contratto per la costruzione del garage era già stato assegnato a SJB. La Commissione osserva anche a tale proposito che al momento dei nuovi negoziati era scoppiata la crisi finanziaria, che ha colpito in particolare il mercato immobiliare neerlandese.

- (82) Le nuove trattative fra le parti sono sfociate, nell'autunno 2008, in una proposta di SJB al PPP in cui il consorzio proponeva al partenariato pubblico-privato di pagare il terreno 4 milioni di EUR. SJB si impegnava a cominciare i lavori di costruzione nell'aprile 2009, indipendentemente dal fatto che avesse realizzato o meno la prevendita degli alloggi. SJB era inoltre disposto a rinunciare al diritto di invocare la clausola del 70 % prevista nell'accordo di cooperazione del 2004. Oltre a ciò, lo stesso SJB avrebbe sostenuto la metà della riduzione del prezzo di vendita attraverso la sua partecipazione al PPP.
- (83) Nella sua relazione dell'11 febbraio 2009 un esperto indipendente nominato dal Comune (Fakton) ha concluso che l'importo di 4 milioni di EUR (livello dei prezzi al 1° gennaio 2010), convenuto come nuovo prezzo del terreno, anche tenendo conto dei nuovi impegni di SJB, può essere considerato un prezzo conforme alle condizioni di mercato per il terreno interessato.
- (84) Tenuto conto di tali circostanze, la Commissione non ha motivo di ritenere che il Comune, acconsentendo nella fattispecie a un prezzo di 4 milioni di EUR, non abbia agito secondo le normali condizioni di mercato.
- (85) Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione ritiene che la riduzione del prezzo del terreno e l'annullamento del contributo per l'utilizzo del terreno e del contributo per la qualità di cui all'accordo complementare fra il Comune, il PPP e SJB, non contengano elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La riduzione del prezzo di vendita del terreno e l'annullamento del contributo per l'utilizzo del terreno e del contributo per la qualità, convenuti il 1° marzo 2010 dal Comune di Leidschendam-Voorburg a favore di Schouten-de Jong Bouwfonds, un consorzio formato da Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV e Bouwfonds Ontwikkeling BV, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

16CE1242



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/650 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2016

che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3, e l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014 stabilisce i requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata e ai dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato.
- (2) L'incarico di elaborare le specifiche tecniche necessarie alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti, tenendo conto dello stato attuale della tecnologia, è affidato alle organizzazioni competenti in materia di normalizzazione.
- (3) L'ISO/IEC (International Organisation for Standardization/International Electrotechnical Commission) stabilisce i concetti e i principi generali in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione e specifica il modello generale di valutazione da seguire come base per valutare le proprietà di sicurezza dei prodotti di questo settore.
- (4) Il comitato europeo di normazione (CEN) ha elaborato, nell'ambito del mandato M/460 conferitogli dalla Commissione, le norme relative ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica e di un sigillo qualificati, dove i dati per la creazione della firma elettronica o alla creazione del sigillo elettronico sono detenuti in un ambiente gestito integralmente, ma non necessariamente in via esclusiva, dall'utilizzatore. Tali norme sono ritenute idonee per valutare la conformità di tali dispositivi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014.
- (5) L'allegato II di detto regolamento stabilisce che solo un prestatore di servizi fiduciari qualificati possa gestire i dati per la creazione di una firma elettronica per conto del firmatario. I requisiti in materia di sicurezza e le pertinenti specifiche in materia di certificazione differiscono nel caso in cui il firmatario sia in possesso materiale di un prodotto e se un prestatore di servizi fiduciari qualificati agisce per conto del firmatario. Per trattare entrambe le situazioni nonché promuovere lo sviluppo nel tempo di prodotti e di criteri di valutazione idonei a esigenze particolari, l'allegato della presente decisione dovrebbe elencare norme che disciplinino entrambe le situazioni.
- (6) Al momento dell'adozione della presente decisione, diversi prestatori di servizi fiduciari offrono già soluzioni per gestire i dati per la creazione di una firma elettronica per conto dei loro clienti. Le certificazioni dei prodotti sono attualmente limitate ai moduli di sicurezza hardware certificati secondo diverse norme ma non sono ancora certificati specificatamente secondo i requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di firme e sigilli qualificati. Tuttavia le norme pubblicate, quali la norma EN 419211 (applicabile alle firme elettroniche create in un ambiente gestito integralmente, ma non necessariamente in via esclusiva, dall'utilizzatore) non esistono ancora per una parte di mercato altrettanto importante di prodotti remoti certificati. Poiché le norme eventualmente idonee a tali fini si trovano attualmente in fase di sviluppo, nel momento in cui saranno disponibili e ritenute conformi ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014 la Commissione integrerà la presente decisione. Fino al momento in cui sarà stabilito l'elenco di tali norme è possibile avvalersi di un processo alternativo per valutare la conformità di tali prodotti, alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 910/2014.
- (7) L'allegato della presente decisione fa riferimento alla norma EN 419211, che consta di più parti (da 1 a 6) intese a disciplinare situazioni diverse. Le parti 5 e 6 della suddetta norma presentano estensioni connesse all'ambiente

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 73.



del dispositivo per la creazione di una firma qualificata, quale la comunicazione con le applicazioni attendibili per la creazione della firma. I fabbricanti del prodotto hanno la facoltà di applicare liberamente tali estensioni. Secondo il considerando 56 del regolamento (UE) n. 910/2014, l'ambito di applicazione ai sensi degli articoli 30 e 39 di detto regolamento è limitato alla protezione dei dati per la creazione di una firma, mentre ne sono escluse le applicazioni per la creazione della firma.

- (8) Per garantire che le firme o i sigilli elettronici generati da un dispositivo per la creazione di una firma o di un sigillo qualificati siano affidabilmente protetti da contraffazioni conformemente all'allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014, sono prerequisiti per la sicurezza del prodotto certificato idonei algoritmi crittografici, lunghezze di chiave e funzioni hash. Poiché la materia non è stata armonizzata a livello europeo, gli Stati membri dovrebbero collaborare per concordare gli algoritmi crittografici, le lunghezze di chiave e le funzioni hash da usare nell'ambito delle firme e dei sigilli elettronici.
- (9) L'adozione della presente decisione rende obsoleta la decisione 2003/511/CE della Commissione ⁽¹⁾. È pertanto necessario abrogarla.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le norme per valutare la sicurezza dei prodotti delle tecnologie dell'informazione applicabili alla certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o per la creazione di un sigillo elettronico qualificato a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, ove i dati per la creazione della firma elettronica o alla creazione del sigillo elettronico siano detenuti integralmente, ma non necessariamente in via esclusiva, in un ambiente gestito dall'utilizzatore, sono elencate nell'allegato della presente decisione.

2. Fino all'istituzione da parte della Commissione di un elenco di norme per valutare la sicurezza dei prodotti delle tecnologie dell'informazione applicabili alla certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o per la creazione di un sigillo elettronico qualificato, nel caso in cui un prestatore di servizi fiduciari qualificato gestisca i dati per la creazione di una firma elettronica o i dati per la creazione di un sigillo elettronico per conto di un firmatario o del creatore di un sigillo, la certificazione di tali prodotti è basata su un processo che, a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), rispetta livelli di sicurezza pari a quelli di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), e sia notificata alla Commissione dall'organismo pubblico o privato di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Articolo 2

La decisione 2003/511/CE è abrogata.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Decisione 2003/511/CE della Commissione, del 14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 175 del 15.7.2003, pag. 45).



ALLEGATO

ELENCO DELLE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

- ISO/IEC 15408 — Information technology — Security techniques — Evaluation criteria for IT security, parti da 1 a 3, come elencato in appresso:
 - ISO/IEC 15408-1:2009 — Information technology — Security techniques — Evaluation criteria for IT security — Part 1. ISO, 2009.
 - ISO/IEC 15408-2:2008 — Information technology — Security techniques — Evaluation criteria for IT security — Part 2. ISO, 2008.
 - ISO/IEC 15408-3:2008 Information technology — Security techniques — Evaluation criteria for IT security — Part 3. ISO, 2008
- e
- ISO/IEC 18045:2008: Information technology — Security techniques — Methodology for IT security evaluation,
- e
- EN 419211 — Profili di protezione per dispositivi di creazione di firma sicura, parti da 1 a 6, come opportuno, come elencato in appresso:
 - EN 419211-1:2014 — Profili di protezione per dispositivi di creazione di firma sicura — Parte 1: Visione d'insieme
 - EN 419211-2:2013 — Protection profiles for secure signature creation device — Part 2: Device with key generation
 - EN 419211-3:2013 — Profili di protezione per dispositivi di creazione di firma sicura — Parte 3: Dispositivi con importazione di chiave
 - EN 419211-4:2013 — Protection profiles for secure signature creation device — Part 4: Extension for device with key generation and trusted channel to certificate generation application
 - EN 419211-5:2013 — Protection profiles for secure signature creation device — Part 5: Extension for device with key generation and trusted channel to signature creation application
 - EN 419211-6:2014 — Profili di protezione per dispositivi di creazione di firma sicura — Parte 6: Estensione per il dispositivo con importazione di chiave e canale attendibile per applicazione di creazione di firma

16CE1243



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/651 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2016****recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 160,

considerando quanto segue:

- (1) Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽²⁾ sono stati rilevati due errori.
- (2) Il primo errore riguarda la presunzione di una dichiarazione doganale stabilita all'articolo 139 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per alcuni tipi di merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato. Tale presunzione era intesa a coprire gli stessi tipi di merci di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾ attualmente d'applicazione, vale a dire palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto, gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, materiale destinato al confort dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, il materiale medico-chirurgico e di laboratorio, i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell'Unione e gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale. Al momento di finalizzare il regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'ordine delle merci riportate all'articolo 136 è stato modificato, ma per errore i riferimenti a quelle stesse merci nell'articolo 139 del medesimo regolamento delegato non sono stati aggiornati. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti.
- (3) Il secondo errore riguarda l'articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. L'articolo 233, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 attualmente d'applicazione prevede la possibilità, in un numero limitato di casi molto specifici, di considerare l'attraversamento della frontiera come una dichiarazione per l'ammissione temporanea, l'esportazione o la riesportazione. Per errore, tale disposizione non è stata inclusa nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e risulta pertanto impossibile la dichiarazione di talune merci mediante l'atto di varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione. Con l'adozione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non si intendeva apportare alcuna modifica della disposizione relativa ai tipi di atto che possono essere considerati una dichiarazione in dogana. Occorre pertanto rettificare l'articolo 141, paragrafo 1.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).



- (5) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1º maggio 2016 al fine di consentire la piena applicazione del codice,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:

- 1) l'articolo 139 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 139*

1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141.

2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141 all'atto dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.»

- 2) all'articolo 141, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

«d) varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione in una delle seguenti situazioni:

- i) se è applicabile una deroga all'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato in conformità delle norme speciali di cui all'articolo 135, paragrafo 5, del codice;
- ii) se le merci sono considerate dichiarate per la riesportazione in conformità dell'articolo 139, paragrafo 2, del presente regolamento;
- iii) se le merci sono considerate dichiarate per l'esportazione in conformità dell'articolo 140, paragrafo 1, del presente regolamento.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1244



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/652 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	IL	268,0	
	MA	90,2	
	ZZ	179,1	
0707 00 05	MA	81,5	
	TR	118,9	
	ZZ	100,2	
0709 93 10	MA	95,4	
	TR	129,7	
	ZZ	112,6	
0805 10 20	AR	115,8	
	EG	48,5	
	IL	79,3	
	MA	55,0	
	TR	39,9	
	ZZ	67,7	
0808 10 80	AR	88,6	
	BR	99,5	
	CL	128,9	
	CN	90,8	
	NZ	153,7	
	US	197,5	
	ZA	86,5	
	ZZ	120,8	
	0808 30 90	AR	152,0
		CL	126,8
CN		62,0	
ZA		104,1	
ZZ		111,2	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/653 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 2016****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di aprile 2016**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il mese di aprile è il secondo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4130, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128 e 09.4129, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2016, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130.
- (6) Per garantire un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4130, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2016, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GUL 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello
sviluppo rurale*



ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di aprile 2016 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di aprile 2016	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2016 (in kg)
Stati Uniti	09.4127	— ⁽¹⁾	26 292 488
Thailandia	09.4128	— ⁽¹⁾	8 530 673
Australia	09.4129	— ⁽¹⁾	545 800
Altre origini	09.4130	0,709066 %	0

⁽¹⁾ Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

16CE1246



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/654 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2016****recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare *ad valorem* del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1° maggio 2005. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione deve adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo.
- (2) I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell'anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell'esercizio fiscale 2015 (dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015) nonché alla distribuzione aggiuntiva dei dazi antidumping e compensativi riscossi negli esercizi fiscali 2011 e 2014. Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all'Unione europea ammonta a 887 696 USD.
- (3) L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo dei prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 673/2005, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,45 %.
- (4) L'effetto di un dazio doganale supplementare dello 0,45 % *ad valorem* sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 887 696 USD.
- (5) Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52).



(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 673/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

È istituito un dazio *ad valorem* dello 0,45 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*), sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2016.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati con tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾ quale modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione ⁽²⁾.

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.»

16CE1247



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/655 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson de l'Ardèche (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Saucisson de l'Ardèche», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 719/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Saucisson de l'Ardèche» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 719/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson de l'Ardèche (IGP)] (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 17).

⁽³⁾ GU C 437 del 29.12.2015, pag. 9.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/656 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata del Fucino (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Patata del Fucino» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Patata del Fucino» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Patata del Fucino» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 438 del 30.12.2015, pag. 8.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/657 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Lietuviškas skilandis (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Lituania ha presentato il nome «Lietuviškas skilandis» al fine di consentirne la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (2) Il nome «Skilandis» era stato precedentemente registrato ⁽²⁾ senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio ⁽³⁾ come specialità tradizionale garantita. A seguito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Skilandis» è stato integrato dal termine «Lietuviškas» che ne identifica il carattere tradizionale e la specificità, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (3) La presentazione del nome «Lietuviškas skilandis» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾.
- (4) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lietuviškas skilandis» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Lietuviškas skilandis» (STG) è registrata.

Il disciplinare di produzione della STG «Skilandis» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Lietuviškas skilandis» con riserva del nome.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 29/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Skilandis (STG)] (GU L 10 del 15.1.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

⁽⁴⁾ GU C 355 del 27.10.2015, pag. 28.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1250



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/658 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Levický slad (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Levický slad» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Levický slad» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Levický slad» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ G.U.L. 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ G.U.C. 433 del 23.12.2015, pag. 13.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (G.U.L. 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/659 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Consiglio, sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha deciso di aggiungere un'entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e di cancellare un'entità dall'elenco. Il Consiglio ha inoltre modificato le voci relative a sei persone dell'elenco. Occorre pertanto aggiornare l'allegato V.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V al regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
il Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1.



ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

- 1) sono sostituite le voci relative alle seguenti persone dell'elenco «C. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«4.	KIM Il-Su	Data di nascita: 2.9.1965 Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante principale autorizzato di KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.
5.	KANG Song-Sam	Data di nascita: 5.7.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC	Ex rappresentante autorizzato di Korea National Insurance Corporation (KNIC) ad Amburgo, che continua ad agire per, per conto di o sotto la direzione di KNIC.
6.	CHOE Chun-Sik	Data di nascita: 23.12.1963 Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC Passaporto: 745132109, valido fino al 12.2.2020	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.
7.	SIN Kyu-Nam	Data di nascita: 12.9.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC Passaporto: PO472132950	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante autorizzato di KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.
8.	PAK Chun-San	Data di nascita: 18.12.1953 Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC Passaporto: PS472220097	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, almeno fino al dicembre 2015, e ex rappresentante principale autorizzato di KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per, per conto di o sotto la direzione di KNIC.
9.	SO Tong Myong	Data di nascita: 10.9.1956	Presidente di Korea National Insurance Corporation (KNIC), che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.»

- 2) la voce seguente è aggiunta all'elenco «D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«7.	Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali (alias Korea Foreign Insurance Company)	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RDPC Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE3 0LW	Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera consistenti introiti in valuta estera che potrebbero contribuire ai programmi della RDPC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. La sede centrale di KNIC a Pyongyang è inoltre collegata all'ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea, che è un'entità designata.»



- 3) è soppressa la voce seguente dell'elenco «D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«7.	Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH (alias Korea Foreign Insurance Company)	Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo	<p>In quanto controllata della sede centrale di KNIC a Pyongyang (indirizzo Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC), che è un'entità governativa, KNIC GmbH genera introiti in valuta estera utilizzati per sostenere il regime nord-coreano. Queste risorse potrebbero contribuire ai programmi della RDPC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.</p> <p>La sede centrale di KNIC a Pyongyang è inoltre collegata all'ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea, che è un'entità designata.»</p>

16CE1252



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/660 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	IL	268,0	
	MA	85,8	
	ZZ	176,9	
0707 00 05	MA	83,0	
	TR	118,9	
	ZZ	101,0	
0709 93 10	MA	95,4	
	TR	127,5	
	ZZ	111,5	
0805 10 20	AR	115,8	
	EG	47,1	
	IL	85,1	
	MA	58,1	
	TR	39,9	
	ZZ	69,2	
0808 10 80	AR	123,2	
	BR	100,4	
	CL	112,7	
	CN	73,3	
	NZ	147,2	
	US	199,1	
	ZA	94,3	
	ZZ	121,5	
	0808 30 90	AR	122,3
		CL	93,3
CN		62,0	
ZA		111,8	
ZZ		97,4	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/661 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 15 aprile 2016****sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016
(BCE/2016/7)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

Visto il Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:


- (1) L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dovrebbe coprire, ma non eccedere, le spese sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza nel periodo di contribuzione di riferimento. Tali spese sono principalmente costituite da costi direttamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio la vigilanza diretta dei soggetti significativi, la supervisione sulla vigilanza dei soggetti meno significativi e lo svolgimento delle funzioni orizzontali e dei servizi specialistici. Esse comprendono altresì i costi indirettamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio i servizi forniti dalle funzioni di supporto della BCE, compresi gli stabili, la gestione delle risorse umane e i servizi informatici.
- (2) Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto in relazione a soggetti e gruppi vigilati significativi nonché rispetto a soggetti e gruppi vigilati meno significativi, i costi totali dovrebbero essere suddivisi sulla base delle spese imputate alle relative funzioni che conducono la vigilanza diretta su soggetti e gruppi vigilati significativi e la vigilanza indiretta su soggetti e gruppi vigilati meno significativi.
- (3) L'importo complessivo del contributo annuale per l'anno 2016 dovrebbe essere costituito dalla somma: a) dei costi annuali stimati dei compiti in materia di vigilanza per l'anno 2016, sulla base del bilancio della BCE approvato per l'anno 2016, tenendo conto dell'evoluzione dei costi annuali stimati che si prevede possano essere sostenuti dalla BCE, conosciuti al momento dell'adozione della presente decisione; b) dal risultato positivo o negativo dell'anno 2015.
- (4) Il risultato positivo o quello negativo dovrebbero essere determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi dei compiti in materia di vigilanza sostenuti per l'anno 2015, rispecchiati nel bilancio annuale per l'anno 2015 ⁽³⁾, dai costi annuali stimati richiesti per l'anno 2015 di cui all'allegato I alla Decisione (UE) 2015/727 della Banca centrale europea (BCE/2015/17) ⁽⁴⁾.
- (5) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i costi annuali stimati dei compiti in materia di vigilanza per l'anno 2016 dovrebbero anche tenere conto dei contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non sia stato possibile riscuotere, di interessi ricevuti e di somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 di tale regolamento,

⁽¹⁾ GUL 287, del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GUL 311, del 31.10.2014, pag. 23.

⁽³⁾ Pubblicato nel febbraio 2016 sul sito Internet della BCE, all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/727 della Banca centrale europea, del 10 aprile 2015, sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 (BCE/2015/17) (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 36).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽¹⁾ e nel Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).

Articolo 2

Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016

1. L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016, è pari a EUR 404 536 022, calcolato come esposto nell'allegato.
2. Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati è tenuta a corrispondere l'importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza di seguito indicato:
 - a) soggetti e gruppi vigilati significativi: EUR 357 520 301;
 - b) soggetti e gruppi vigilati meno significativi: EUR 47 015 721.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 aprile 2016

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

—

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).



ALLEGATO

Calcolo dell'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016

(EUR)	
Costi annuali stimati per l'anno 2016	423 241 789
Stipendi e benefici	193 557 286
Locazione e spese di manutenzione degli edifici	52 972 412
Altre spese di esercizio	176 712 091
Risultato positivo/negativo dall'anno 2015	- 18 926 078
Importi di cui tenere conto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41)	220 311
Contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non è stato possibile riscuotere;	0
Interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento	- 49 054
Somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del predetto regolamento	269 365
TOTALE	404 536 022

16CE1254



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/662 DELLA COMMISSIONE**dal 1° aprile 2016****relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del progetto del programma di controllo degli antiparassitari e ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui (LMR) superiore all'1 % con un margine di errore dello 0,75 % ⁽⁴⁾. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.
- (4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell'Unione.
- (5) Orientamenti sulle «Procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» (*Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed*) sono pubblicati sul sito web della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.


⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione, del 15 aprile 2015, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2016, il 2017 e il 2018, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 7).

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Programma di controllo degli antiparassitari: valutazione del progetto» (*Pesticide Monitoring Program: Design Assessment*). *EFSA Journal* 2015;13(2):4005.

⁽⁵⁾ Documento n. SANTE/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf nella versione più recente.



- (7) Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD — *Standard Sample Description*) ⁽¹⁾ ⁽²⁾, per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.
- (8) Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione ⁽³⁾, che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
- (9) È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione ⁽⁴⁾ e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione ⁽⁵⁾, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
- (11) È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
- (12) Al fine di evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 ai fini della certezza del diritto. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2016.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ *Standard Sample Description* per prodotti alimentari e mangimi (*EFSA Journal* 2010; 8(1):1457).

⁽²⁾ Utilizzo della *Standard Sample Description* dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (*EFSA Journal* 2014; 12(1):3545).

⁽³⁾ Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).



3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2017, 2018 e 2019 rispettivamente entro il 31 agosto 2018, 2019 e 2020. Tali risultati sono comunicati conformemente alla *Standard Sample Description* (SSD).

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2016.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Parte A: prodotti di origine vegetale ⁽¹⁾ da sottoporre a campionamento nel 2017, 2018 e 2019.

2017	2018	2019
(a)	(b)	(c)
Arance ⁽¹⁾	Uve da tavola ⁽¹⁾	Mele ⁽¹⁾
Pere ⁽¹⁾	Banane ⁽¹⁾	Fragole ⁽¹⁾
Kiwi ⁽¹⁾	Pompelmi ⁽¹⁾	Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili ⁽¹⁾
Cavolfiori ⁽¹⁾	Melanzane ⁽¹⁾	Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, può essere applicato un fattore standard pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino nella relazione di sintesi nazionale).
Cipolle ⁽¹⁾	Cavoli broccoli ⁽¹⁾	Lattughe ⁽¹⁾
Carote ⁽¹⁾	Meloni ⁽¹⁾	Cavoli cappucci ⁽¹⁾
Patate ⁽¹⁾	Funghi coltivati ⁽¹⁾	Pomodori ⁽¹⁾
Fagioli (secchi) ⁽¹⁾	Peperoni ⁽¹⁾	Spinaci ⁽¹⁾
Chicchi di segale ⁽²⁾	Chicchi di frumento ⁽²⁾	Chicchi di avena ^{(2) (3)}
Grani di riso semigreggio ⁽⁴⁾	Olio di oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, può essere applicato un fattore standard pari a 5 per le sostanze liposolubili, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta delle olive; per le sostanze non liposolubili può essere utilizzato un fattore standard di trasformazione pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione nella relazione di sintesi nazionale).	Chicchi d'orzo ^{(2) (5)}

⁽¹⁾ Si devono analizzare prodotti non trasformati (inclusi i prodotti congelati).

⁽²⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo è possibile analizzare la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 1.

⁽³⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d'orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi d'orzo.

⁽⁴⁾ Se del caso, è possibile analizzare anche anche grani di riso lucidato. È necessario comunicare all'EFSA se si è analizzato il riso semigreggio o il riso lucidato. Se si è analizzato il riso lucidato è necessario indicare un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 0,5.

⁽⁵⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d'orzo la parte del numero di campioni di chicchi d'orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d'orzo e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi di avena.

⁽¹⁾ Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 752/2014 salvo indicazione contraria.



Parte B: prodotti di origine animale ⁽¹⁾ da sottoporre a campionamento nel 2017, 2018 e 2019.

2017	2018	2019
(f)	(d)	(e)
Grasso di pollame ⁽¹⁾	Grasso bovino ⁽¹⁾	Latte vaccino ⁽²⁾
Grasso ovino ⁽¹⁾	Uova di gallina ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Grasso suino ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Si devono analizzare prodotti non trasformati (inclusi i prodotti congelati).

⁽²⁾ Deve essere analizzato il latte fresco (non trasformato) compreso il latte congelato, riscaldato, pastorizzato, sterilizzato o filtrato.

⁽³⁾ Devono essere analizzate uova intere senza il guscio.


Parte C: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale

	2017	2018	2019	Osservazioni
2,4-D	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su arance, cavolfiori, grani di riso e fagioli secchi; nel 2018 in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli; nel 2019 in e su lattughe, spinaci e pomodori.
2-Fenilfenolo	(a)	(b)	(c)	
Abamectina	(a)	(b)	(c)	
Acefato	(a)	(b)	(c)	
Acetamiprid	(a)	(b)	(c)	
Acrinatrin	(a)	(b)	(c)	
Aldicarb	(a)	(b)	(c)	
Aldrin e dieldrin	(a)	(b)	(c)	
Azinfos-metile	(a)	(b)	(c)	
Azossitrobina	(a)	(b)	(c)	
Bifentrin	(a)	(b)	(c)	
Bifenil	(a)	(b)	(c)	
Bitertanolo	(a)	(b)	(c)	
Boscalid	(a)	(b)	(c)	
Ione bromuro	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su grani di riso; nel 2018 in e su peperoni dolci; nel 2019 in e su lattughe e pomodori.


⁽¹⁾ Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 752/2014 salvo indicazione contraria.



	2017	2018	2019	Osservazioni
Bromopropilato	(a)	(b)	(c)	
Bupirimato	(a)	(b)	(c)	
Buprofezin	(a)	(b)	(c)	
Captano	(a)	(b)	(c)	
Carbaril	(a)	(b)	(c)	
Carbendazim e benomil	(a)	(b)	(c)	
Carbofuran	(a)	(b)	(c)	
Clorantraniliprole	(a)	(b)	(c)	
Clorfenapir	(a)	(b)	(c)	
Clormequat	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su carote, pere, chicchi di segale e grani di riso; nel 2018 in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e chicchi di frumento; nel 2019 in e su pomodori e chicchi di avena.
Clorotalonil	(a)	(b)	(c)	
Clorprofam	(a)	(b)	(c)	
Clorpirifos	(a)	(b)	(c)	
Clorpirifos metile	(a)	(b)	(c)	
Clofentezina	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Clotianidin	(a)	(b)	(c)	Cfr. anche tiametoxam.
Ciflutrin	(a)	(b)	(c)	
Cimoxanil	(a)	(b)	(c)	
Cipermetrina	(a)	(b)	(c)	
Ciproconazolo	(a)	(b)	(c)	
Ciprodinil	(a)	(b)	(c)	
Ciromazina	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su patate, cipolle e carote; nel 2018 in e su melanzane, peperoni dolci, meloni e funghi coltivati; nel 2019 in e su lattughe e pomodori.




	2017	2018	2019	Osservazioni
Deltametrina	(a)	(b)	(c)	
Diazinone	(a)	(b)	(c)	
Diclorvos	(a)	(b)	(c)	
Dicloran	(a)	(b)	(c)	
Dicofol	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Dietofencarb	(a)	(b)	(c)	
Difenoconazolo	(a)	(b)	(c)	
Diflubenzurone	(a)	(b)	(c)	
Dimetoato	(a)	(b)	(c)	
Dimetomorf	(a)	(b)	(c)	
Diniconazolo	(a)	(b)	(c)	
Difenilammina	(a)	(b)	(c)	
Ditianon	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su pere e grani di riso; nel 2018 in e su uve da tavola; nel 2019 in e su mele e pesche.
Ditiocarbammati	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d'oliva, vino e cipolle.
Dodina	(a)	(b)	(c)	
Endosulfan	(a)	(b)	(c)	
EPN	(a)	(b)	(c)	
Epossiconazolo	(a)	(b)	(c)	
Etefon	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su arance e pere; nel 2018 in e su peperoni dolci, chicchi di frumento e uve da tavola; nel 2019 in e su mele, pesche, pomodori e vino.
Etion	(a)	(b)	(c)	
Etimol	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.




	2017	2018	2019	Osservazioni
Etofenprox	(a)	(b)	(c)	
Famoxadone	(a)	(b)	(c)	
Fenamidone	(a)	(b)	(c)	
Fenamifos	(a)	(b)	(c)	
Fenarimol	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Fenazaquin	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Fenbuconazolo	(a)	(b)	(c)	
Fenbutatin ossido	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su arance e pere; nel 2018 in e su melanzane, pompelmi, peperoni dolci e uve da tavola; nel 2019 in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino.
Fenexamid	(a)	(b)	(c)	
Fenitrothion	(a)	(b)	(c)	
Fenoxicarb	(a)	(b)	(c)	
Fenpropatrin	(a)	(b)	(c)	
Fenpropidin	(a)	(b)	(c)	
Fenpropimorf	(a)	(b)	(c)	
Fenpirossimato	(a)	(b)	(c)	
Fention	(a)	(b)	(c)	
Fenvalerato	(a)	(b)	(c)	
Fipronil	(a)	(b)	(c)	
Flonicamid	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su patate, pere, grani di riso e chicchi di segale; nel 2018 in e su melanzane, uve da tavola, pompelmi, meloni, peperoni dolci e chicchi di frumento; nel 2019 in e su mele, pesche, spinaci, lattughe, pomodori, chicchi di avena e chicchi d'orzo.
Fludioxonil	(a)	(b)	(c)	
Flufenoxuron	(a)	(b)	(c)	



	2017	2018	2019	Osservazioni
Fluazifop-P-butile	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote; nel 2018 in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e chicchi di frumento; nel 2019 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori.
Flubendiamide	(a)	(b)	(c)	
Fluopyram	(a)	(b)	(c)	
Fluquinconazolo	(a)	(b)	(c)	
Flusilazolo	(a)	(b)	(c)	
Flutriafol	(a)	(b)	(c)	
Folpet	(a)	(b)	(c)	
Formentanato	(a)	(b)	(c)	
Fostiazato	(a)	(b)	(c)	
Glifosato	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su pere, arance e chicchi di segale; nel 2018 in e su uve da tavola e chicchi di frumento; nel 2019 in e su mele, pesche, vino, chicchi d'orzo e chicchi di avena.
Alossifop incluso alossifop-P		(b)	(c)	Da analizzare nel 2018 solo in e su cavoli broccoli, pompelmi, peperoni dolci e chicchi di frumento; nel 2019 in e su fragole e cavoli cappucci. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2017.
Esaconazolo	(a)	(b)	(c)	
Exitiazox	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Imazalil	(a)	(b)	(c)	
Imidacloprid	(a)	(b)	(c)	
Indoxacarb	(a)	(b)	(c)	
Iprodione	(a)	(b)	(c)	
Iprovalicarb	(a)	(b)	(c)	
Isocarbofos	(a)	(b)	(c)	
Isoprotiolano	(a)			Da analizzare nel 2017 solo in e su grani di riso. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2018 e nel 2019.



	2017	2018	2019	Osservazioni
Kresoxim-metile	(a)	(b)	(c)	
Lambda-cialotrina	(a)	(b)	(c)	
Linuron	(a)	(b)	(c)	
Lufenurone	(a)	(b)	(c)	
Malation	(a)	(b)	(c)	
Mandipropamide	(a)	(b)	(c)	
Mepanipirim	(a)	(b)	(c)	
Mepiquat	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su pere, chicchi di se-gale e grani di riso; nel 2018 in e su funghi coltivati e chicchi di frumento; nel 2019 in e su chicchi d'orzo e chicchi di avena.
Metalaxil e metalaxil-M	(a)	(b)	(c)	
Metamidofos	(a)	(b)	(c)	
Metidation	(a)	(b)	(c)	
Metiocarb	(a)	(b)	(c)	
Metomil e tiodicarb	(a)	(b)	(c)	
Metossifenozide	(a)	(b)	(c)	
Monocrotofos	(a)	(b)	(c)	
Miclobutanil	(a)	(b)	(c)	
Oxadixil	(a)	(b)	(c)	
Oxamil	(a)	(b)	(c)	
Ossidemeton-metile	(a)	(b)	(c)	
Paclobutrazolo	(a)	(b)	(c)	
Paration	(a)	(b)	(c)	
Paration metile	(a)	(b)	(c)	
Penconazolo	(a)	(b)	(c)	
Pencicuron	(a)	(b)	(c)	
Pendimetalin	(a)	(b)	(c)	




	2017	2018	2019	Osservazioni
Permetrina	(a)	(b)	(c)	
Fosmet	(a)	(b)	(c)	
Pirimicarb	(a)	(b)	(c)	
Pirimifos-metile	(a)	(b)	(c)	
Procimidone	(a)	(b)	(c)	
Profenofos	(a)	(b)	(c)	
Propamocarb	(a)	(b)	(c)	Da analizzare nel 2017 solo in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate; nel 2018 in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e chicchi di frumento; nel 2019 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci, pomodori e chicchi d'orzo.
Propargite	(a)	(b)	(c)	
Propiconazolo	(a)	(b)	(c)	
Propizamide	(a)	(b)	(c)	
Pimetrozina		(b)	(c)	Da analizzare nel 2018 solo su melanzane, meloni e peperoni dolci; nel 2019 in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2017.
Piraclostrobin	(a)	(b)	(c)	
Piridaben	(a)	(b)	(c)	
Pirimetanil	(a)	(b)	(c)	
Piriproxifen	(a)	(b)	(c)	
Quinoxifen	(a)	(b)	(c)	
Spinosad	(a)	(b)	(c)	
Spirodiclofen	(a)	(b)	(c)	
Spiromesifen	(a)	(b)	(c)	
Spiroxamina	(a)	(b)	(c)	
Tau-fluvalinato	(a)	(b)	(c)	
Tebuconazolo	(a)	(b)	(c)	
Tebufenozide	(a)	(b)	(c)	



	2017	2018	2019	Osservazioni
Tebufenpirad	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Teflubenzurone	(a)	(b)	(c)	
Teflutrin	(a)	(b)	(c)	
Terbutilazina	(a)	(b)	(c)	
Tetraconazolo	(a)	(b)	(c)	
Tetradifon	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Tiabendazolo	(a)	(b)	(c)	
Tiacloprid	(a)	(b)	(c)	
Tiametoxam	(a)	(b)	(c)	
Tiofanato metile	(a)	(b)	(c)	
Tolclofos-metile	(a)	(b)	(c)	
Tolilfluamide	(a)	(b)	(c)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Triadimefon e triadimenol	(a)	(b)	(c)	
Triazofos	(a)	(b)	(c)	
Triflossistrobina	(a)	(b)	(c)	
Triflumuron	(a)	(b)	(c)	
Vinclozolina	(a)	(b)	(c)	

Parte D: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale

	2017	2018	2019	Osservazioni
Aldrin e dieldrin	(f)	(d)	(e)	
Bifentrin	(f)	(d)	(e)	
Clordano	(f)	(d)	(e)	
Clorpirifos	(f)	(d)	(e)	
Clorpirifos metile	(f)	(d)	(e)	



	2017	2018	2019	Osservazioni
Cipermetrina	(f)	(d)	(e)	
DDT	(f)	(d)	(e)	
Deltametrina	(f)	(d)	(e)	
Diazinone	(f)	(d)	(e)	
Endosulfan	(f)	(d)	(e)	
Famoxadone	(f)	(d)	(e)	
Fenvalerato	(f)	(d)	(e)	
Eptacloro	(f)	(d)	(e)	
Esaclorobenzene	(f)	(d)	(e)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa	(f)	(d)	(e)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta	(f)	(d)	(e)	
Indoxacarb			(e)	Da analizzare nel 2019 solo nel latte.
Lindano	(f)	(d)	(e)	
Metossicloro	(f)	(d)	(e)	
Paration	(f)	(d)	(e)	
Permetrina	(f)	(d)	(e)	
Pirimifos-metile	(f)	(d)	(e)	



ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all'articolo 1

- 1) Il numero di campioni che ciascuno Stato membro preleva per ciascun prodotto e analizza per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5).
- 2) Oltre ai campioni prescritti in conformità alla tabella riportata al punto 5), nel 2017 ciascuno Stato membro preleva e analizza cinque campioni di formule per lattanti e formule di proseguimento.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2018 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2019 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

- 3) In conformità alla tabella riportata al punto 5), i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica sono prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.
- 4) Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per il 15 % al massimo dei campioni da prelevare e analizzare in conformità alla tabella riportata al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta-abituale per quantificare i risultati.

- 5) Numero minimo di campioni per Stato membro per prodotto:

Stato membro	Campioni
BE	12
BG	12
CZ	12
DK	12
DE	97
EE	12
EL	12
ES	50
FR	71
IE	12
IT	69
CY	12
LV	12
LT	12

Stato membro	Campioni
LU	12
HU	12
MT	12
NL	18
AT	12
PL	47
PT	12
RO	20
SI	12
SK	12
FI	12
SE	12
UK	71
HR	12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/663 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST


Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio elettronico funzionante come un'interfaccia audio o un mixer audio (cosiddetto «preamplificatore analogico/digitale mixer e convertitore»), avente dimensioni di 48 × 18 × 9 cm e comprendente processori di audio e di effetti, un convertitore analogico-digitale e digitale-analogico e un amplificatore per microfono, in un alloggiamento con elementi di funzionamento e visualizzazione, vari ingressi e uscite analogici, ottici e digitali e porte FireWire.</p> <p>L'apparecchio presenta le seguenti caratteristiche tecniche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — connettività FireWire/USB2 ibrida [possibilità di collegamento a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione («automatic data-processing», ADP)], — mixer con 28 ingressi e con effetti per l'elaborazione dei segnali digitali; — software di mixaggio speciale, — prese separate per cuffie sul pannello frontale, ognuna con regolazione del volume indipendente e — indicatore di stato LED sul pannello frontale. <p>L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato nelle produzioni musicali digitali in studi audio o nelle rappresentazioni dal vivo. Supporta due modalità di utilizzo: in combinazione con una macchina ADP o in modalità standalone.</p> <p>Se utilizzato in combinazione con una macchina ADP, l'apparecchio serve per convertire ed elaborare i segnali audio provenienti da sorgenti audio esterne e per la preamplificazione dei segnali del microfono. In modalità standalone può essere utilizzato come mixer con effetti integrati.</p>	8543 70 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 E) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.</p> <p>Dato che esegue una funzione specifica diversa dall'elaborazione dei dati (preamplificazione e mixaggio del suono), l'apparecchio deve essere classificato nella voce corrispondente alla relativa funzione o, in mancanza di tale voce, in una voce residuale.</p> <p>Il funzionamento dell'apparecchio non è oggetto specifico di una voce del capitolo 85. L'apparecchio deve essere considerato un'unità di mixaggio rientrante tra i prodotti della voce 8543 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8543, quarto paragrafo, punto 4).</p> <p>L'apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8543 70 90 come altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.</p>

16CE1256



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/664 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio portatile a batteria per la registrazione di filmati, con dimensioni di circa 10 × 5 × 2 cm, del peso di circa 120 g, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lente, — schermo LCD con diagonale di circa 5 cm (2 pollici), — microfono, — altoparlante, — processore, — batteria interna agli ioni di litio, — memoria interna di capacità fino a 8 GB, — connettore USB integrato estraibile, — uscita HDMI, — sensore di immagini CMOS integrato. <p>L'apparecchio dispone di una funzione di zoom digitale in 2 fasi. Può registrare filmati con una risoluzione di 1 280 × 720 pixel a 30 fotogrammi al secondo per un massimo di 2 ore. Non è in grado di catturare immagini statiche.</p> <p>I filmati registrati dall'apparecchio possono essere trasferiti a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (ADP) mediante l'interfaccia USB integrata o a un televisore mediante un cavo micro HDMI.</p> <p>Alla presentazione i file video possono inoltre essere trasferiti da una macchina ADP all'apparecchio tramite l'interfaccia USB integrata. L'apparecchio può essere anche usato come dispositivo di archiviazione amovibile.</p>	8525 80 99	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 99.</p> <p>Poiché l'apparecchio può solamente registrare filmati, è esclusa la classificazione come fotocamera digitale nel codice NC 8525 80 30. Il fatto che l'apparecchio non disponga di una funzione di zoom ottico non ne impedisce la classificazione come videocamera digitale (cfr. causa C — 178/14, <i>Vario Tek</i>, ECLI:EU:C:2015:152, punti 17-29). Considerate le sue caratteristiche oggettive, l'apparecchio è una videocamera digitale.</p> <p>I file video possono essere trasferiti e conservati da una macchina ADP all'apparecchio, che può eseguire questa funzione in modo autonomo senza modifica alcuna. Pertanto l'apparecchio è considerato in grado di registrare file video da fonti diverse dalla telecamera incorporata. (cfr. causa C — 178/14, <i>Vario Tek</i>, ECLI:EU:C:2015:152, punti 30-39).</p> <p>Si esclude pertanto la classificazione nel codice NC 8525 80 91 come videocamera digitale che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini registrate dalla telecamera.</p> <p>L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 99 fra le altre videocamere digitali.</p>

16CE1257



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/665 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio a mano (cosiddetta «pistola per colla») progettata per applicare colla sciolta a caldo su legno e altri materiali. Il corpo dell'apparecchio è in plastica ed è munito di un ugello di metallo comune. L'ugello è regolabile per poter variare il flusso di colla.</p> <p>Quando l'apparecchio è acceso, si riscalda un tubo di erogazione, controllato da un termostato, nel quale si riscalda un bastoncino di colla ricaricabile (a una temperatura massima di 207 °C). La colla si ammorbidisce e può essere applicata ai materiali da incollare.</p> <p>L'apparecchio è progettato per essere usato prevalentemente da professionisti, per esempio nel settore dell'imballaggio, del mobilio o nell'allestimento di un banchetto espositivo.</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	8419 89 98	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8419, 8419 89 e 8419 89 98.</p> <p>Si esclude la classificazione nella voce 8205 come utensile a mano di metalli comuni, non nominato né compreso altrove, poiché la funzione dell'apparecchio è specificata al capitolo 84.</p> <p>Si esclude altresì la classificazione nella voce 8424 come apparecchio meccanico per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, poiché la colla non è spruzzata, cosparsa né polverizzata.</p> <p>Si esclude altresì la classificazione nella voce 8516 come apparecchio elettrotermico per usi domestici, poiché l'apparecchio è destinato all'uso professionale e non è del tipo solitamente usato in ambito domestico [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 8516, (E)].</p> <p>Si esclude altresì la classificazione nella voce 8465 come macchina utensile per la lavorazione del legno, poiché l'apparecchio non lavora il legno. Si tratta inoltre di un apparecchio a mano e non montato altrove (cfr. anche HSEN relative alla voce 8465).</p> <p>L'apparecchio è progettato per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento (una funzione che rientra nella voce 8419), considerata la sua principale funzione, e per regolare il flusso di colla e la sua applicazione (una funzione unica, non nominata né compresa altrove).</p> <p>Esso va pertanto classificato nel codice NC 8419 89 98 come altro apparecchio riscaldato elettricamente per il trattamento di materie.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.



16CE1258



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/666 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale*




ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Convertitore statico in un alloggiamento di plastica (un cosiddetto «adattatore AC/DC») progettato per convertire la corrente alternata (c.a.) (100 — 240 V) in corrente continua (c.c.) (12 V, 1,5 A).</p> <p>L'alloggiamento è fornito di una spina per collegarsi alla c.a. e di un cavo elettrico da 1,5 m munito di un connettore c.c. che consente di collegare l'adattatore AC/DC a diverse apparecchiature.</p> <p>L'adattatore AC/DC è presentato per fornire energia elettrica a un decoder. Può essere inoltre utilizzato per fornire energia elettrica a diverse altre apparecchiature, quali, ad esempio, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, apparecchiature per la registrazione o riproduzione audio/video, apparecchi domestici e apparecchiature di radionavigazione.</p> <p>Cfr. illustrazione (*)</p>	8504 40 82	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 8504, 8504 40 e 8504 40 82.</p> <p>Si esclude la classificazione nel codice NC 8504 40 30 come convertitore statico del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, poiché l'adattatore AC/DC è progettato per fornire corrente a diverse apparecchiature elettriche.</p> <p>L'adattatore AC/DC deve pertanto essere classificato nel codice NC 8504 40 82 come raddrizzatore.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.



16CE1259



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/667 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce nell'allegato III un elenco delle autorità competenti degli Stati membri.
- (2) Occorre aggiornare i recapiti delle autorità responsabili del processo di Kimberley in Belgio, in Germania e nel Regno Unito.
- (3) L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

Per la Commissione
Federica MOGHERINI
Vicepresidente

⁽¹⁾ GUL 358 del 31.12.2002, pag. 28



ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio**BELGIO**

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licence.

Italiëlei 124, bus 71
B-2000 Antwerpen
Tel. +32 2 277 54 59
Fax +32 2 277 54 61
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office,
Hovenierstraat 22
BE-2018 Antwerpen

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Česká republika
Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793
Fax (420-2) 61 33 38 70
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Permanent service at designated custom office — Praha Ruzyně

Tel. (420-2) 20 113 788 (dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 15:30)

Tel. (420-2) 20 119 678 (sabato, domenica e giorni festivi, dalle 15:30 alle 7:30)

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz
Zollamt Idar-Oberstein
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstraße 197
D-55743 Idar-Oberstein
Tel. (49-6781) 56 27-0
Fax (49-6781) 56 27-19
E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de



Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell'articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 di tale regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l'autorità tedesca competente è la seguente:

Generalzolldirektion

- Direktion VI -

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraße 50

D-90408 Nürnberg

Tel. (49-911) 376 3754

Fax (49-911) 376 2273

E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

PORTOGALLO

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Regulação Aduaneira

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tel. +351 218813888/9

Fax +351 218813941

E-mail: dsra@at.gov.pt

In Portogallo i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Fax +351 210037777

E-mail: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(Autorità nazionale per la tutela dei consumatori)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (codice postale) 011865

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

REGNO UNITO

Government Diamond Office

Conflict Department

Room WH.1.163

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1 A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903/5797

Fax (44-207) 008 3905

E-mail: KPUK@fco.gov.uk»

16CE1260



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/668 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	128,0	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	131,1	0	AR
		129,3	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	251,8	15	AR
		183,6	38	BR
		281,2	6	CL
		220,4	24	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	370,6	0	BR
		211,8	26	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	507,6	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	190,3	29	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" rappresenta le "altre origini".»

16CE1261



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/669 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, gli articoli 12 e 41 e l'articolo 66, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione ⁽²⁾ fissa il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. È opportuno applicare norme specifiche nel caso in cui il sostegno venga concesso sotto forma di uno strumento finanziario, per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria all'attuazione di tale strumento. È pertanto opportuno che il numero massimo di modifiche dei programmi non si applichi alle modifiche relative alla programmazione degli strumenti finanziari.
- (2) L'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce le norme per la conversione delle unità, comprese le disposizioni sui tassi di conversione di varie categorie di animali in unità di bestiame adulto. È opportuno precisare che tali tassi di conversione si applicano non solo agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, ma a tutti gli impegni assunti a norma degli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) All'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il punto 8, paragrafo 2, della parte 1 e il punto 5, paragrafo 2, della parte 2 fissano alcune norme relative alla descrizione delle misure nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e dei quadri nazionali. È opportuno applicare norme specifiche nel caso in cui il sostegno venga concesso sotto forma di uno strumento finanziario, per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria all'attuazione di tale strumento.
- (4) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto di cui all'articolo 9 e dispone che tali tassi possano essere aumentati per tutte le categorie incluse nella tabella e diminuiti per altri tipi di pollame, tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale. È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di ridurre tali tassi di conversione non solo per l'«altro pollame» ma per tutte le categorie incluse nella tabella, ove ciò sia giustificato e basato su prove scientifiche.
- (5) All'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il punto 2.2 stabilisce i requisiti minimi per le azioni informative e pubblicitarie realizzate dai beneficiari durante l'attuazione di un'operazione. Il punto 2.2, lettera b), prevede requisiti diversi in funzione del sostegno pubblico complessivo. Al fine di garantire la proporzionalità e armonizzazione dei requisiti, è opportuno fissare un'unica soglia di 50 000 EUR. Inoltre, tenuto conto della natura particolare delle misure connesse alla superficie e agli animali e di altre misure che non riguardano gli investimenti, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di decidere se tali misure debbano essere soggette agli obblighi di informazione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 18).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, è aggiunta la seguente lettera e):

«e) nel caso di modifiche relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.».

2) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

1. Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 fanno riferimento a unità di bestiame adulto, si applicano i tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto di cui all'allegato II.

2. Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato.

3. Ad eccezione dei pagamenti per gli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti di cui agli articoli 28, 29 e 34 del suddetto regolamento non possono essere concessi per unità di bestiame adulto.»

(3) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

(4) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

(5) L'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1) al punto 8, paragrafo 2, della parte 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili, il livello massimo di sostegno nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione.»;

2) al punto 5, paragrafo 2, della parte 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili, il livello massimo di sostegno nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2

(1) Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
(2) Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
(3) Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
(4) Ovini e caprini	0,15 UBA
(5) Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
(6) Altri suini	0,3 UBA
(7) Galline ovaiole	0,014 UBA
(8) Altro pollame	0,03 UBA

Per le categorie o sottocategorie di animali che figurano nella tabella, i tassi di conversione possono essere aumentati o diminuiti eccezionalmente tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Eccezionalmente possono essere aggiunte altre categorie di animali. I tassi di conversione per tali categorie sono stabiliti tenendo conto di circostanze particolari e prove scientifiche che devono essere spiegate e debitamente giustificate nel PSR.»



ALLEGATO III

All'allegato III, parte 1, punto 2.2, del regolamento (UE) n. 808/2014, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

- «b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50 000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per le operazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (con riguardo alle perdite di reddito e ai costi di manutenzione) e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli Stati membri possono altresì decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per altre operazioni che non comportano un investimento nel caso in cui, a causa della natura delle operazioni finanziate, non sia possibile individuare una sede idonea per il poster o la targa. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader.»

16CE1262



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/670 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2016

che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478 una vigilanza unionale preventiva può essere introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede inoltre la possibilità di introdurre una vigilanza preventiva quando gli interessi dell'Unione lo richiedono.
- (2) Il 16 marzo 2016 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che descrive le possibilità per superare le recenti sfide incontrate dai produttori di acciaio europei ⁽³⁾.
- (3) Le importazioni di prodotti siderurgici nell'UE sono aumentate in generale del 32 % tra il 2012 e il 2015, passando da 41,8 milioni di tonnellate a 55,0 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo i prezzi delle importazioni di acciaio in generale sono diminuiti del 17 %. Le esportazioni di prodotti siderurgici dell'Unione sono invece diminuite in media di quasi il 20 %, passando da 62,3 milioni di tonnellate nel 2012 a 50,7 milioni di tonnellate nel 2015 ⁽⁴⁾.
- (4) Le tendenze sono ancora più marcate per i prodotti siderurgici soggetti a vigilanza unionale preventiva fino al 2012 ⁽⁵⁾. Le importazioni di questi prodotti sono aumentate del 53 % nello stesso periodo, passando da 13,3 milioni di tonnellate nel 2012 a 20,2 milioni di tonnellate nel 2015, e i corrispondenti prezzi all'importazione sono diminuiti in media del 22 % ⁽⁶⁾.
- (5) Dall'inizio degli anni 2000 la capacità di produzione dell'acciaio a livello mondiale è aumentata rapidamente e la maggior parte della nuova capacità deriva della Repubblica popolare cinese («Cina»). Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE») nel 2014 la capacità nominale di produzione di acciaio avrebbe raggiunto a livello mondiale i 2 243 milioni di tonnellate, più del doppio rispetto alla capacità di 1 060 milioni di tonnellate registrata nel 2000.
- (6) Allo stesso tempo le esportazioni totali sono aumentate enormemente, principalmente dalla Cina, a causa della flessione generale dell'economia e del calo della domanda interna. Ciò ha depresso i prezzi dell'acciaio a livello mondiale. La Cina è oggi il primo produttore mondiale di acciaio, con una produzione di 822,7 milioni di tonnellate di acciaio grezzo nel 2014 ⁽⁷⁾, pari a quasi la metà della produzione mondiale di acciaio. La sovraccapacità cinese è stimata a circa 350 milioni di tonnellate ⁽⁸⁾. Questa cifra rappresenta circa il 40 % della produzione cinese e quasi il doppio della produzione di acciaio annuale totale dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 123 del 19.5.2015, pag. 33.

⁽³⁾ *Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe* (pag. 2). <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947>.

⁽⁴⁾ Fonte: Eurostat.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1241/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che proroga e aggiorna il campo di applicazione della vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 54).

⁽⁶⁾ Fonte: Eurostat.


⁽⁷⁾ Fonte: Associazione mondiale dei produttori siderurgici <https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2015/World-crude-steel-output-increases-by-1.2-in-2014.html>.

⁽⁸⁾ Fonte: *Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe* (pag. 2). <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947>.



- (7) Già nel 2015 raggiungeva l'Unione il 10 % delle esportazioni cinesi, pari a oltre il 30 % delle importazioni totali nell'UE. Il modesto aumento della domanda interna dell'Unione era quindi interamente coperto dalle importazioni. Tenuto conto del fatto che l'Unione costituisce un importante mercato per l'acciaio in termini di dimensioni e prezzi, è più che probabile che le eventuali eccedenze di capacità di produzione dell'acciaio continueranno a essere reindirizzate verso l'Unione.
- (8) L'accesso ai mercati dei paesi terzi si è invece ridotto in misura significativa negli ultimi anni. I governi fanno sempre più ricorso a iniziative di politica commerciale in risposta alla crisi dell'industria siderurgica mondiale e molte economie che in precedenza non utilizzavano tali misure ora le adottano. Queste misure hanno assunto varie forme di barriera commerciale, fra cui aumenti dei dazi, misure antidumping e antisovvenzioni, e riguardano mercati che rappresentano una quota significativa dei consumi mondiali⁽¹⁾. Ciò aumenta ulteriormente le possibilità di deviazione del traffico dell'acciaio nell'Unione.
- (9) L'industria siderurgica dell'Unione resta uno dei leader mondiali nel segmento dei prodotti altamente specializzati sul piano tecnologico. Da qualche anno a questa parte la posizione concorrenziale dei produttori di acciaio dell'Unione sul mercato mondiale dell'acciaio si è tuttavia deteriorata e i risultati finanziari dell'industria siderurgica dell'Unione sono peggiorati rapidamente negli ultimi anni. La redditività operativa media è inferiore ai livelli sostenibili, gli investimenti hanno subito un rallentamento, i livelli di occupazione sono diminuiti e non vi è praticamente alcun margine di espansione. L'industria dell'Unione deve far fronte a costi dell'energia elevati e alla dipendenza dall'importazione di materie prime.
- (10) Inoltre, benché la produzione di acciaio grezzo nell'Unione sia rimasta relativamente stabile nel periodo 2013-2015 a circa 166-169 milioni di tonnellate l'anno, durante il secondo semestre del 2015 vi è stata una contrazione significativa, pari a circa il 10 % rispetto al primo semestre.
- (11) Sulla base dell'andamento recente delle importazioni di prodotti siderurgici, dell'attuale vulnerabilità dell'industria dell'Unione, della persistente debolezza della domanda sul mercato dell'UE e della probabilità che le capacità in eccesso attuali e future vengano reindirizzate verso l'Unione in caso di ripresa della domanda, si ritiene che esista un rischio di pregiudizio nei confronti dei produttori dell'Unione.
- (12) È quindi nell'interesse dell'Unione sottoporre a vigilanza unionale preventiva le importazioni di determinati prodotti siderurgici, affinché possano essere raccolte informazioni statistiche dettagliate che consentano di analizzare rapidamente l'andamento delle importazioni da tutti i paesi non membri dell'UE. È necessario poter disporre rapidamente e con tempestività di dati relativi agli scambi commerciali per poter ovviare alla vulnerabilità del mercato europeo dell'acciaio di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati siderurgici mondiali. Ciò risulta tanto più importante nel quadro dell'attuale crisi, caratterizzata da incertezze circa la possibilità di una ripresa strutturale della domanda di cui l'industria dell'UE possa effettivamente beneficiare.
- (13) Alla luce dei cambiamenti sul mercato di determinati prodotti siderurgici, è opportuno che il campo di applicazione della vigilanza preventiva comprenda i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento.
- (14) Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che gli importatori nell'Unione devono espletare siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.
- (15) Per agevolare la raccolta dei dati, l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a questo regolamento dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi. Tale obbligo inizierà ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento al fine di non impedire l'immissione in libera pratica dei prodotti in viaggio verso l'Unione e in modo da lasciare tempo sufficiente agli importatori per chiedere la documentazione necessaria.
- (16) Tale documento dovrebbe essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento dovrebbe quindi essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato.
- (17) I documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza unionale preventiva dovrebbero essere validi in tutta l'Unione, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

⁽¹⁾ Fonte: OMC: *Overview of Developments in the International Trading Environment* https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/trdev_09dec15_e.htm.



- (18) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza unionale preventiva.
- (19) Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello dell'Unione, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali.
- (20) Al fine di minimizzare le restrizioni inutili e di non perturbare eccessivamente le attività delle imprese vicine alle frontiere, le importazioni il cui peso netto non supera 2 500 kg dovrebbero essere escluse dall'applicazione del presente regolamento,
- (21) L'Unione ha un'integrazione economica molto stretta con la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein nell'ambito dello Spazio economico europeo («SEE»). Inoltre, a norma dell'accordo SEE, in linea di principio i membri del SEE non applicano misure di difesa commerciale nei loro rapporti reciproci. Per tali ragioni i prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti siderurgici elencati nell'allegato I del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale preventiva conformemente al regolamento (UE) 2015/478 e al regolamento (UE) 2015/755. Ciò vale per le importazioni il cui peso netto superi 2 500 chilogrammi.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione («TARIC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata a norma dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾.
3. I prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein ne sono dispensati.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.
2. Il paragrafo 1 inizia ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
4. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta l'Unione.
5. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/478 o nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/755 per le importazioni dai paesi terzi elencati nell'allegato I di detto regolamento.
6. La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo completi del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo di porta elettronica e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA;
 - b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di porta elettronica);

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GÜ L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



- c) una descrizione delle merci, che specifichi:
- 1) la denominazione commerciale;
 - 2) il codice TARIC;
 - 3) l'origine e la provenienza;
- d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.);
- e) il valore delle merci, in euro, cif frontiera dell'Unione;
- f) la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio dell'Unione».

L'importatore presenta inoltre prove commerciali dell'intenzione di importare, quali una copia del contratto di vendita o di acquisto o della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore presenta un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

7. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

- a) il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
- b) i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

8. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

9. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulta preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.


2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza.

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice TARIC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.



Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione e comunicate per via elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fino al 15 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva

7207 11 14	7304
7208	7305
7209	7306
7210	7307 19 10
7211	7307 23
7212	7307 91 00
7213	7307 93 11
7214	7307 93 19
7215	7307 99 80
7216	7318 12 90
7217	7318 14 91
7219	7318 14 99
7220	7318 15 41
7221	7318 15 59
7222	7318 15 69
7223	7318 15 81
7225	7318 15 89
7226	7318 15 90
7227	7318 16 91
7228	7318 16 99
7301	7318 19 00
7302	7318 21 00
7303	7318 22 00



ALLEGATO II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
 Direction générale du potentiel économique
 Service des licences
 rue du Progrès 50
 B-1210 Bruxelles
 Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
 Middenstand & Energie
 Algemene Directie Economisch Potentieel
 Dienst Vergunningen
 Vooruitgangstraat 50
 B-1210 Brussel
 Fax (32-2) 277 50 63



БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката
дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»
ул. «Славянска» № 8
1052 София
Факс: (359-2) 981 50 41
Fax (359-2) 980 47 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax (420) 224 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Fax (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
(BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49) 6196 90 88 00

EESTI


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
IE-Dublin 2
Fax +353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
Δ/ση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων
Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών
Οδός Κορνάρου 1
GR 105 63 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3286041-43
Φαξ: +30 210 3286094
Email: e3a@mnec.gr



ESPAÑA

Ministerio de Economía y Competitividad
Secretaría de Estado de Comercio
Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
(+34) 91 349 36 70

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des entreprises
Sous-direction des biens de consommation
Bureau textile-importations
Le Bervil
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax (33) 153 44 91 81

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8,
10000 Zagreb
Tel. (385) 1 6444626
Fax (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale
DIV. III
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 26 36
E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

ΚΥΠΡΟΣ


Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
K. Valdemāra iela 3
LV-1395 Rīga
Fakss: +371-67 828 121

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Investicijų ir eksporto departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Faks. +370 706 64 762



LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle
A- 1011 Wien, Stubenring 1
POST.C29@bmwfw.gv.at
Fax 01/71100/8366

POLSKA


Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Autoridade Tributária e Aduaneira
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c
P-1149-006 Lisboa
Fax (+ 351) 218 81 39 90

ROMÂNIA

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
Departamentul de Comerț Exterior și Relații Internaționale
Direcția Politici Comerciale
Calea Victoriei, nr. 152, sector 1,
București 010096
Tel. +40 40 10 504
Fax +40 40 10 594
e-mail: dgre@dce.gov.ro



SLOVENIJA

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6C
SI-4270 Jesenice
Faks (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika
Fax (421-2) 43 42 39 15

SUOMI/FINLAND

Tulli
PL 512
FI-00101 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@tulli.fi<mailto:kirjaamo@tulli.fi>
Tullen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
E-mail: kirjaamo@tulli.fi<mailto:kirjaamo@tulli.fi>

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax (44-1642) 36 42 69

16CE1263



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/671 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	268,0
	MA	87,9
	ZZ	178,0
0707 00 05	MA	83,2
	TR	118,9
	ZZ	101,1
0709 93 10	MA	95,4
	TR	128,0
	ZZ	111,7
0805 10 20	AR	115,8
	EG	46,6
	IL	85,7
	MA	58,2
	TR	34,3
	ZZ	68,1
0805 50 10	TR	130,3
	ZA	143,4
	ZZ	136,9
0808 10 80	AR	111,1
	BR	101,9
	CL	125,4
	CN	73,3
	NZ	140,7
	US	195,0
	ZA	97,7
	ZZ	120,7
	0808 30 90	AR
CL		101,3
CN		93,1
ZA		124,3
ZZ		114,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/672 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2016****che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende l'acido peracetico.
- (2) L'acido peracetico è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 1 «biocidi per l'igiene umana», nel tipo di prodotto 2 «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», nel tipo di prodotto 3 «biocidi per l'igiene veterinaria», nel tipo di prodotto 4 «disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale», nel tipo di prodotto 5 «disinfettanti per l'acqua potabile» e nel tipo di prodotto 6 «preservanti per prodotti in scatola», quali definiti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 16 gennaio 2013.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 30 settembre 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e contenenti acido peracetico soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro utilizzo.
- (6) È pertanto opportuno approvare l'acido peracetico destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) Per l'utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non riguardava l'incorporazione di biocidi contenenti acido peracetico in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Tali materiali possono richiedere la determinazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento. È pertanto opportuno che l'approvazione non copra tale uso a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).



- (8) L'acido peracetico è presentato in soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno. A causa della presenza di perossido di idrogeno, che può essere utilizzato per la produzione di precursori di esplosivi, a tale sostanza dovrebbe continuare ad applicarsi il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (9) Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acido peracetico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Acido peracetico	Denominazione IUPAC: Acido perossietanoico N. CE: 201-186-8 N. CAS: 79-21-0	La specifica si basa sulle materie prime perossido di idrogeno e acido acetico utilizzate per produrre l'acido peracetico. Acido peracetico in una soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno.	1° ottobre 2017	30 settembre 2027	1	Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo. Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: (1) a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013. (2) Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee.
					2	Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo. Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: (1) a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013. (2) Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale. (3) In considerazione dei rischi identificati per le acque di superficie non sono autorizzati i prodotti per la disinfezione delle acque reflue, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile.




Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					3	<p>Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.</p> <p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>(1) a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013.</p> <p>(2) Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
					4	<p>Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.</p> <p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>(1) a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013.</p> <p>(2) Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p> <p>(3) I prodotti non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici di cessione di acido peracetico nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.</p>



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					5	<p>Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.</p> <p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>(1) a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013.</p> <p>(2) Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>
					6	<p>Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.</p> <p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>(1) a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013.</p> <p>(2) Per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.</p>

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/673 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), l'articolo 19, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 38, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Le alghe marine e le altre alghe sono contemplate dal capitolo 12 della nomenclatura di Bruxelles che figura nell'allegato I del trattato. Le alghe marine e le altre alghe sono pertanto prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché le «altre alghe» includono le microalghe, queste ultime rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) Poiché nell'ambito del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽²⁾ non è stata sinora definita alcuna norma per le microalghe utilizzate come alimenti e sono sorte questioni con riguardo alle norme di produzione che gli operatori sono tenuti a rispettare nella produzione di microalghe destinate a tale uso, è necessario chiarire la situazione e stabilire norme di produzione dettagliate per tali prodotti.
- (3) La produzione di microalghe somiglia per molti aspetti a quella delle alghe marine, anche se non si svolge in mare. Inoltre, quando vengono successivamente utilizzate come mangime per gli animali di acquacoltura, le microalghe, come le alghe marine pluricellulari e il fitoplancton, sono già soggette alle norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine sulla base dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 889/2008. È pertanto opportuno chiarire che le norme di produzione dettagliate per le alghe marine dovrebbero applicarsi anche alla produzione di microalghe destinate a essere utilizzate come alimenti.
- (4) Le misure transitorie per l'utilizzo di novellame non biologico e di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici nella produzione biologica di cui all'articolo 25 *sexies*, paragrafo 3, e all'articolo 25 *sexdecies*, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008 scadono il 31 dicembre 2015; ciò significa che, dopo tale data, tutto il novellame e tutto il seme di molluschi utilizzati nella produzione biologica devono essere biologici. Poiché è risultato che il novellame biologico e il seme di molluschi biologico non sono disponibili in quantità sufficienti, tale data dovrebbe essere posticipata di un anno per consentire agli operatori di sviluppare la produzione di novellame biologico e seme di molluschi biologico in quantità sufficienti.
- (5) Conformemente all'articolo 29 *quinquies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 la Commissione è tenuta a riesaminare l'uso di determinate pratiche, processi e trattamenti enologici anteriormente al 1° agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche.
- (6) La Commissione ha chiesto al gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica («EGTOP») di valutare l'effetto di tali pratiche, processi e trattamenti enologici su determinate caratteristiche essenziali del vino biologico e di indicare se sono disponibili tecniche alternative per sostituirli. L'EGTOP ha raccomandato ⁽³⁾ di continuare ad autorizzare il loro utilizzo nella produzione vitivinicola biologica, data la mancanza di alternative valide al momento. Ha inoltre raccomandato di rivedere tali tecniche a distanza di un determinato periodo con lo stesso scopo perseguito oggi, ossia di porvi termine gradualmente o di limitarle ulteriormente. È dunque opportuno che la scadenza del 1° agosto 2015 venga estesa di tre anni.

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GUL 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Relazione finale:

<http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/>



- (7) Le autorità competenti hanno la possibilità di autorizzare eccezioni alle norme di produzione per gli animali su base temporanea in caso di circostanze specifiche che avrebbero l'effetto di impedire agli operatori di continuare o riprendere la produzione biologica. In particolare, in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, esse possono consentire che una mandria o un gregge siano ricostituiti o rinnovati con animali non biologici quando non siano disponibili animali allevati secondo il metodo biologico. È opportuno precisare che in questo caso il rispettivo periodo di conversione deve essere comunque rispettato in relazione agli animali non biologici introdotti nella mandria o nel gregge.
- (8) Inoltre, poiché negli ultimi anni le possibilità di utilizzare novellame non biologico nella produzione biologica sono state limitate, è opportuno prevedere norme di produzione eccezionali analoghe per gli animali di acquacoltura in caso di elevata mortalità.
- (9) L'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 contiene l'elenco dei prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007. Tali prodotti sono stati classificati in 7 gruppi sulla base di diversi criteri quali l'uso o l'origine. È utile semplificare tale presentazione e utilizzare solo i criteri di origine ai fini della classificazione.
- (10) La colonna di destra della tabella dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 specifica la descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l'uso dei prodotti elencati in tale allegato, che includono microrganismi e sostanze. Le condizioni per l'uso di tali prodotti nella produzione biologica, e in particolare la corrispondente categoria di impiego (ad esempio insetticida, acaricida o fungicida) devono tuttavia rispettare le condizioni di uso per le sostanze attive di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ per l'agricoltura in generale. Se il loro uso è limitato dal suddetto regolamento per l'agricoltura in generale, le autorizzazioni di uso sono limitate anche per la produzione biologica. L'esperienza ha inoltre dimostrato che le condizioni per l'uso dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 sono molto spesso le stesse nell'agricoltura biologica e in quella convenzionale e che le restrizioni d'uso sono limitate.
- (11) È quindi opportuno semplificare il sistema per evitare che l'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 elenchi usi che non sono più approvati nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Allo stesso tempo, è opportuno indicare che tutti gli usi approvati per l'agricoltura in generale dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono automaticamente autorizzati per l'uso nella produzione biologica, tranne nel caso in cui sia specificamente indicato che per taluni usi si applicano condizioni più restrittive.
- (12) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Tali fascicoli sono stati esaminati dall'EGTOP e dalla Commissione.
- (13) Nelle sue raccomandazioni ⁽²⁾, l'EGTOP ha concluso tra l'altro che le sostanze biossido di carbonio, kieselgur (terra diatomacea), acidi grassi e bicarbonato di potassio sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Inoltre, al fine di armonizzare i nomi delle sostanze attive con il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è opportuno sostituire la denominazione «sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)» con «acidi grassi».
- (14) A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, le sostanze di base sono sostanze utili per la protezione delle piante, ma non vengono principalmente utilizzate a tale scopo. Molte di esse sono state tradizionalmente utilizzate nell'agricoltura biologica prima ancora di essere classificate come sostanze di base. Tra queste figurano numerosi alimenti di origine vegetale o animale. È opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze di base nell'agricoltura biologica e includerle pertanto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 se soddisfano i due criteri di rientrare nella definizione di «prodotto alimentare» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e di avere origine vegetale o animale.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



- (15) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008 contiene l'elenco degli additivi per mangimi che sono autorizzati nei prodotti biologici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (16) Al fine di allinearsi al metodo seguito nel regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è opportuno modificare la presentazione dell'allegato VI. In particolare, la colonna sinistra della tabella dell'allegato VI dovrebbe essere modificata indicando il numero di identificazione specifico degli additivi o dei gruppi funzionali e la classificazione nel gruppo di «additivi tecnologici» e «additivi nutrizionali» dovrebbe essere allineata alla classificazione utilizzata nel regolamento (CE) n. 1831/2003. È inoltre opportuno armonizzare il nome delle sostanze del gruppo «Additivi zootecnici» di cui all'allegato VI, sezione 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 con la formulazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (17) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinati additivi per mangimi ai fini della loro autorizzazione e inclusione nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008. Tali fascicoli sono stati esaminati dall'EGTOP e dalla Commissione. In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP con riguardo alle materie prime per mangimi e agli additivi per mangimi ⁽²⁾, è opportuno autorizzare l'uso delle seguenti sostanze che l'EGTOP ha ritenuto compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica: lievito al selenio, dicloruro di rame triidrossido (TBCC) e octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC).
- (18) Alla luce delle modifiche introdotte dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 131/2014 ⁽³⁾, (UE) 2015/861 ⁽⁴⁾ e (UE) 2015/1152 ⁽⁵⁾, è necessario sostituire le sostanze «estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo», «E2 Iodio» e «E3 Cobalto», che non esistono più, con le nuove sostanze della stessa categoria, rispettivamente. È inoltre opportuno correggere alcune imprecisioni per quanto riguarda i numeri di identificazione di bentonite-montmorillonite e clinoptilolite nel gruppo funzionale «d) Agenti leganti e antiagglomeranti».
- (19) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 elenca talune sostanze autorizzate nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (20) A fini di coerenza con il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, è necessario modificare le condizioni di uso specifiche del biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale (E 551) e i criteri di purezza specifici della bentonite. L'autorizzazione esistente per il caolino (E 559) dovrebbe essere ritirata, poiché a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'uso di tale additivo era autorizzato fino al 31 gennaio 2014.
- (21) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione i fascicoli relativi agli additivi alimentari, agli ausiliari di fabbricazione e a determinate altre sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. Tali fascicoli sono stati esaminati dall'EGTOP e dalla Commissione.
- (22) In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP con riguardo agli additivi per alimenti ⁽⁷⁾, è opportuno autorizzare l'uso delle seguenti sostanze che l'EGTOP ha ritenuto compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica: cera d'api (E 901), cera di carnauba (E 903), gomma di gellano (E 418) ed eritritolo (E 968).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

⁽²⁾ Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, concernente l'autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi (GU L 41 del 12.2.2014, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/861 della Commissione, del 3 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152 della Commissione, del 14 luglio 2015, relativo all'autorizzazione degli estratti di tocoferolo da oli vegetali, degli estratti da oli vegetali ricchi in (delta)-tocoferolo e dell'alfa-tocoferolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 5).


⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

⁽⁷⁾ Relazioni finali:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf



- (23) In base alla raccomandazione dell'EGTOP è inoltre opportuno modificare le condizioni per l'uso dei seguenti additivi: anidride solforosa, metabisolfito di potassio, estratto ricco di tocoferolo, lecitine, acido citrico, citrato di sodio, acido tartarico, glicerolo, carbonato di sodio, biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale e idrossido di sodio. La lecitina ottenuta da materie prime biologiche è disponibile sul mercato, ma qualità adeguate di tale lecitina sono necessarie per la maggior parte degli usi nell'industria di trasformazione degli alimenti biologici. Le qualità adeguate per la produzione di alimenti biologici non sono attualmente disponibili in quantità sufficienti. In considerazione della mancanza temporanea delle diverse qualità di lecitina biologica necessarie per la produzione biologica di prodotti alimentari, è opportuno prevedere che per un periodo transitorio di tre anni la lecitina non ottenuta da materie prime biologiche possa essere utilizzata nella produzione di alimenti biologici.
- (24) In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP in materia di ausiliari di fabbricazione, è opportuno autorizzare l'acido acetico/aceto, il cloridrato di tiamina, il fosfato diammonico, il carbonato di sodio e le fibre di legno. Per quanto riguarda il carbonato di sodio, l'acido citrico, l'idrossido di sodio, gli oli vegetali, la bentonite, la cera d'api e la cera di carnauba, le condizioni specifiche dovrebbero essere modificate.
- (25) Per gli ausiliari di fabbricazione impiegati nella produzione di lievito, è opportuno prevedere che la fecola di patate e gli oli vegetali siano utilizzati solo se ottenuti da produzione biologica, dato che tali ausiliari di fabbricazione sono ora disponibili nella loro forma biologica in quantità e qualità sufficienti.
- (26) Infine, negli allegati II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 non è più pertinente fare riferimento al regolamento con cui i prodotti o le sostanze erano state autorizzate.
- (27) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (28) Per consentire agli operatori, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo un periodo di tempo ragionevole per adattarsi al fatto che le norme dettagliate di produzione per le alghe marine si applicano anche alla produzione di microalghe destinate a essere utilizzate come alimenti, è opportuno che la modifica dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 889/2008 si applichi a decorrere da 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (29) Al fine di consentire la continuità e un prolungamento della possibilità di utilizzare novellame non biologico e seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici, è opportuno che la modifica degli articoli 25 *sexies*, paragrafo 3, e 25 *sexdecies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (30) Per dare agli operatori la possibilità di adeguarsi alle modifiche introdotte in relazione a determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito, è opportuno che le modifiche dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 si applichino a decorrere da 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (31) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- (1) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

Campo di applicazione

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le alghe marine.

Ai fini del presente capo, il termine «alghe marine» comprende le alghe marine pluricellulari, il fitoplancton e le microalghe.»



(2) All'articolo 25 *sexies*, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.».

(3) All'articolo 25 *sexdecies*, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.».

(4) All'articolo 29 *quinquies*, paragrafo 4, la data del «1° agosto 2015» è sostituita dal «1° agosto 2018».

(5) All'articolo 47, il primo comma è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che il rispettivo periodo di conversione sia applicato agli animali non biologici;»;

b) è aggiunta la seguente lettera f):

«f) in caso di elevata mortalità degli animali d'acquacoltura dovuta alle circostanze elencate all'articolo 57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il rinnovo o la ricostituzione dello stock di acquacoltura con animali di acquacoltura non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgano in regime di produzione biologica.

(*) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).».

(6) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

(7) L'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

(8) L'allegato VIII è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I seguenti punti dell'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data per essi indicata:

a) il punto 1 si applica a decorrere dal 7 maggio 2017;

b) i punti 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016;

c) il punto 8 si applica a decorrere dal 7 novembre 2016.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Tutte le sostanze elencate nel presente allegato devono rispettare almeno le condizioni di uso specificate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.


1. Sostanze di origine vegetale o animale

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	
Sostanze di base	Solo le sostanze di base ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che rientrano nella definizione di «prodotto alimentare o derivato alimentare» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e hanno origine vegetale o animale. Sostanze che non devono essere utilizzate come diserbanti, ma solo per il controllo di organismi nocivi e malattie.
Cera d'api	Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura
Proteine idrolizzate tranne la gelatina	
Laminarina	L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 <i>quinquies</i> o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 <i>quater</i> .
Feromoni	Solo in trappole e distributori automatici.
Oli vegetali	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	
Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina)	Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitidis capitata</i> Wied.
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Solo come insetticida, repellente.
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



2. **Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi**

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Microorganismi	Non provenienti da OGM.
Spinosad	

3. **Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1 e 2**

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l'uso
Silicato d'alluminio (caolino)	
Idrossido di calcio	Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i> .
Anidride carbonica	
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico	Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno. Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.
Etilene	
Acidi grassi	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III))	Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate.»
Kieselgur (terra diatomacea)	
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	
Olio di paraffina	
Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio)	
Sabbia di quarzo	
Zolfo	



ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

Additivi per mangimi impiegati nell'alimentazione animale di cui all'articolo 22, lettera g), all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2

Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

1. ADDITIVI TECNOLOGICI

a) *Conservanti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 200	Acido sorbico	
	E 236	Acido formico	
	E 237	Formiato di sodio	
	E 260	Acido acetico	
	E 270	Acido lattico	
	E 280	Acido propionico	
	E 330	Acido citrico	

b) *Antiossidanti*

Numero di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	1b306(i)	Estratti di tocoferolo da oli vegetali	
	1b306(ii)	Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo	

c) *Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 322	Lecitine	Soltanto se ottenute da materie prime biologiche. Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).



d) *Agenti leganti e antiagglomeranti*


Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E 535	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 551b	Silice colloidale	
E 551c	Kieselgur (terra diatomacea purificata)	
1m558i	Bentonite	
E 559	Argille caoliniche esenti da amianto	
E 560	Miscele naturali di steatite e clorite	
E 561	Vermiculite	
E 562	Sepiolite	
E 566	Natrolite-fonolite	
1g568	Clinoptilolite di origine sedimentaria	
E 599	Perlite	

e) *Additivi per insilati*

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
1k	Enzimi e microrganismi	Impiego per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione.

2. ADDITIVI ORGANOLETTICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
2b	Sostanze aromatizzanti	Solo estratti di prodotti agricoli.




3. ADDITIVI NUTRIZIONALI

a) Vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
3a	Vitamine e provitamine	<ul style="list-style-type: none"> — Derivate da prodotti agricoli. — Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura. — Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione.

b) Composti di oligoelementi


Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E1 Ferro	Ossido ferrico Carbonato ferroso Solfato ferroso, eptaidrato Solfato ferroso, monoidrato	
	3b201	Ioduro di potassio	
	3b202	Iodato di calcio, anidro	
	3b203	Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	
	3b301	Acetato di cobalto (II) tetraidrato	
	3b302	Carbonato di cobalto (II)	
	3b303	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato	
	3b304	Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti	
	3b305	Solfato di cobalto (II) eptaidrato	



Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E4 Rame 3b409	Carbonato basico di rame, monoidrato Ossido rameico Solfato di rame, pentaidrato Dicloruro di rame triidrossido (TBCC)	
	E5 Manganese	Ossido manganoso Solfato manganoso, monoidrato Carbonato manganoso	
	E6 Zinco 3b609	Ossido di zinco Solfato di zinco, monoidrato Solfato di zinco, eptaidrato Octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC)	
	E7 Molibdeno	Molibdato di sodio	
	E8 Selenio 3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 e 3b817	Selenito di sodio Selenato di sodio Lievito al selenio inattivato	

4. ADDITIVI ZOOTECNICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
4a, 4b, 4c e 4d	Enzimi e microrganismi nella categoria degli "Additivi zootecnici"	



ALLEGATO III

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- 1) La nota che precede il titolo della sezione A, la nota che segue il titolo della sezione B e la prima colonna delle tabelle delle sezioni A e B con il titolo «Autorizzazione» sono soppresse.
- 2) La sezione A è modificata come segue:
 - a) le righe relative a anidride solforosa, metabisolfito di potassio, estratto ricco in tocoferolo, lecitine, acido citrico, citrato di sodio, acido tartarico, glicerolo, carbonato di sodio, diossido di silicio e idrossido di sodio sono sostituite dalle righe seguenti:

«E 220	Anidride solforosa	X	X (solo per idromele)	In vini di frutta (*) e idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg (**)
E 224	Metabisolfito di potassio	X	X (solo per idromele)	In vini di frutta (*) e idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg (**)
E 306 (*)	Estratto ricco in tocoferolo	X	X	Antiossidante
E 322 (*)	Lecitine	X	X	Prodotti lattiero-caseari (²) Soltanto se ottenute da materie prime biologiche (***)
E 330	Acido citrico	X	X	
E 331	Citrato di sodio	X	X	
E 334	Acido tartarico (L(+)-)	X	X (solo per idromele)	
E 422	Glicerolo	X		Di origine vegetale Per estratti vegetali e aromi
E 500	Carbonato di sodio	X	X	
E 551	Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X	X	Per erbe e spezie in polvere essiccate Aromi e propoli
E 524	Idrossido di sodio	X		Trattamento superficiale del «Laugengebäck» e correzione dell'acidità negli aromi biologici

(*) In questo contesto, per «vino di frutta» si intende il vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere.

(**) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO₂.

(***) A decorrere dal 1° gennaio 2019.»

- b) Le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«E 418	Gomma di gellano	X	X	Solo la forma ad alto tasso di acide
E 901	Cera d'api	X		Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari Cera d'api da apicoltura biologica



E 903	Cera di carnauba	X		Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche»
-------	------------------	---	--	---

c) è aggiunta la seguente riga:

«E 968	Eritritolo	X	X	Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico»
--------	------------	---	---	---

3) La sezione B è modificata come segue:

a) le righe relative a carbonato di sodio, acido citrico, idrossido di sodio, oli vegetali, bentonite, cera d'api e cera di carnauba sono sostituite dalle righe seguenti:

«Carbonato di sodio	X	X	
Acido citrico	X	X	
Idrossido di sodio	X		Per la produzione di zucchero Per la produzione di olio esclusa la produzione di olio d'oliva
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno Soltanto se ottenuti da produzione biologica
Bentonite	X	X	Collante per idromele (¹)
Cera d'api	X		Distaccante Cera d'api da apicoltura biologica
Cera di carnauba	X		Distaccante Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche»

b) la riga relativa al caolino è soppressa;

c) sono aggiunte le righe seguenti:

«Acido acetico/acetato		X	Soltanto se ottenuto da produzione biologica Per la trasformazione del pesce, solo da fonte biotecnologica, tranne se ottenuto con o a partire da OGM
Tiamina cloridrato	X	X	Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele
Fosfato di diammonio	X	X	Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele
Fibre di legno	X	X	L'origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile Il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)»



4) nella sezione C, le righe relative alla fecola di patate e agli oli vegetali sono sostituite dalle righe seguenti:

«Fecola di patate	X	X	Per la filtrazione Soltanto se ottenuta da produzione biologica
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno Soltanto se ottenuti da produzione biologica»

16CE1266



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/674 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽²⁾ prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII. Questa sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2013, il 2014 e il 2015, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per alcuni ortofrutticoli a decorrere dal 1° maggio 2016.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per ragioni di leggibilità, è necessario sostituire integralmente l'allegato XVIII del suddetto regolamento.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati (GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).⁽⁴⁾ GUL 336 del 23.12.1994, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione dei dazi addizionali è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Volumi limite (in tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° ottobre 2016 al 31 maggio 2017	459 296
78.0020			Dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2016	33 923
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio 2016 al 31 ottobre 2016	20 972
78.0075			Dal 1° novembre 2016 al 30 aprile 2017	15 253
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre 2015 al 30 giugno 2016	16 157
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	258 846
78.0110	0805 10 20	Arance	Dal 1° dicembre 2015 al 31 maggio 2016	713 508
78.0120	0805 20 10	Clementine	Dal 1° novembre 2015 alla fine di febbraio 2016	267 618
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre 2015 alla fine di febbraio 2016	105 541
78.0155	0805 50 10	Limoni	Dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2016	293 087
78.0160			Dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2016	65 269
78.0170	0806 10 10	Uva da tavola	Dal 21 luglio 2016 al 20 novembre 2016	70 580
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2016	667 666
78.0180			Dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016	54 155
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016	170 513
78.0235			Dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016	118 018
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno 2016 al 31 luglio 2016	4 939



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Volumi limite (in tonnellate)
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 21 maggio 2016 al 10 agosto 2016	29 166
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016	3 849
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016	18 155»

16CE1267



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/675 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 598/2009 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel, quale definito al considerando 10, originario degli Stati Uniti d'America.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 ⁽³⁾, in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no («misure estese»).
- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2014 ⁽⁴⁾, in seguito a un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, il Consiglio ha concluso il riesame intermedio parziale senza modificare le misure estese in vigore.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 ⁽⁵⁾ in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («misure in vigore»).

B. DOMANDA DI RIESAME

- (5) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale («la domanda di riesame») a norma dell'articolo 19 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 14).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GUL 239 del 15.9.2015, pag. 99).



- (6) La domanda di riesame è stata presentata dalla DSM Nutritional Products Canada Inc. («il richiedente»), produttore esportatore del Canada, ed è limitata alla possibilità di ottenere un'esenzione dalle misure estese.
- (7) Nella domanda di riesame il richiedente ha affermato di essere effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame, in grado di produrre l'intero quantitativo spedito nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione di cui al considerando 2, che ha condotto all'istituzione delle attuali misure estese.
- (8) Il richiedente ha sostenuto inoltre di non essere collegato a nessun produttore esportatore soggetto alle misure in vigore e di non aver eluso le misure in vigore.

C. APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

- (9) La Commissione ha stabilito che la domanda di riesame conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 19 e all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base. Il 19 maggio 2015 la Commissione ha perciò avviato un'inchiesta con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ («l'avviso di apertura»).

D. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

- (10) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile («il prodotto oggetto del riesame» o «biodiesel»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, originari degli Stati Uniti d'America.

E. PERIODO DELL'INCHIESTA

- (11) La presente inchiesta ha riguardato il periodo di riferimento compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo di riferimento»). Sono stati raccolti anche dati dal 1° aprile 2009 alla fine del periodo di riferimento.

F. PARTI INTERESSATE

- (12) La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente e i rappresentanti del Canada dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Soltanto il richiedente si è manifestato e non è stata chiesta alcuna audizione.
- (13) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario inviate dal richiedente, che sono state verificate sul posto nella sede del richiedente in Canada.

G. CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA

- (14) La società richiedente è stata fondata nel 1997 come fabbricante di integratori alimentari Omega 3.
- (15) Dall'inchiesta è emerso che il richiedente è effettivamente un produttore di biodiesel, ottenuto come sottoprodotto del processo di fabbricazione di concentrati di olio di pesce con Omega 3, sua attività principale.
- (16) L'inchiesta ha anche confermato che il richiedente non è collegato ad alcun produttore di biodiesel situato negli Stati Uniti d'America soggetto alle misure.

⁽¹⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no (GU C 162 del 19.5.2015, pag. 9).



- (17) L'inchiesta ha inoltre confermato che il biodiesel esportato nel mercato dell'Unione era effettivamente prodotto dal richiedente.
- (18) In aggiunta, dall'inchiesta non è emerso alcun elemento di prova che dimostrasse che il richiedente aveva acquistato biodiesel dagli Stati Uniti d'America o aveva spedito nell'Unione biodiesel fabbricato negli USA.
- (19) Viste le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 18, la Commissione ha stabilito che il richiedente è effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame e che dovrebbe pertanto essere esentato dalle misure estese.
- (20) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di concedere l'esenzione al richiedente ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono prevenute osservazioni tali da modificare la decisione di chiudere l'inchiesta di riesame.
- (21) Le misure di cui dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 è sostituito dal seguente:


«1. Il dazio compensativo definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili con i codici 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 21), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 21), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 21), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 21), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710 20 15 21), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710 20 17 21), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824 90 92 10), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 20, 3826 00 10 30, 3826 00 10 40, 3826 00 10 89) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 11), ad eccezione di quelli prodotti dalle società sottoelencate:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Canada	BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada	B107
	DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada	C114
	Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada	B108

Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009, ossia un dazio compensativo definitivo di 237 EUR per tonnellata netta.

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).»

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1268



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/676 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 599/2009 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel, quale definito al considerando 10, originario degli Stati Uniti d'America.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 ⁽³⁾, in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no («misure estese»).
- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2014/392 ⁽⁴⁾, in seguito a un riesame intermedio parziale delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, il Consiglio ha concluso il riesame intermedio parziale senza modificare le misure estese in vigore.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 ⁽⁵⁾ in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («misure in vigore»).

B. DOMANDA DI RIESAME

- (5) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale («la domanda di riesame») a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.


⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 17).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 69).



- (6) La domanda di riesame è stata presentata dalla DSM Nutritional Products Canada Inc. (il «richiedente»), produttore esportatore del Canada, ed è limitata alla possibilità di ottenere un'esenzione dalle misure estese.
- (7) Nella domanda di riesame il richiedente ha affermato di essere effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame, in grado di produrre l'intero quantitativo spedito nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione che ha condotto all'istituzione delle misure estese.
- (8) Il richiedente ha sostenuto inoltre di non essere collegato a nessun produttore esportatore soggetto alle misure in vigore e di non aver eluso le misure in vigore.

C. APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

- (9) La Commissione ha stabilito che la domanda di riesame conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Il 19 maggio 2015 la Commissione ha perciò avviato un'inchiesta con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ («l'avviso di apertura»).

C. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

- (10) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile («il prodotto oggetto del riesame» o «biodiesel»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, originari degli Stati Uniti d'America.

E. PERIODO DELL'INCHIESTA

- (11) La presente inchiesta ha riguardato il periodo di riferimento compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo di riferimento»). Sono stati raccolti anche dati che vanno dal 1° aprile 2009 fino alla fine del periodo di riferimento.

F. PARTI INTERESSATE

- (12) La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente e i rappresentanti del Canada dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Soltanto il richiedente si è manifestato e non è stata chiesta alcuna audizione.
- (13) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario inviate dal richiedente, che sono state verificate sul posto nella sede del richiedente in Canada.

G. CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA

- (14) La società richiedente è stata fondata nel 1997 come fabbricante di integratori alimentari Omega 3.
- (15) Dall'inchiesta è emerso che il richiedente è effettivamente un produttore di biodiesel, ottenuto come sottoprodotto del processo di fabbricazione di concentrati di olio di pesce Omega 3, sua attività principale.

⁽¹⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no (GU C 162 del 19.5.2015, pag. 13).



- (16) L'inchiesta ha anche confermato che il richiedente non è collegato ad alcun produttore di biodiesel situato negli Stati Uniti d'America soggetto alle misure in vigore.
- (17) L'inchiesta ha inoltre confermato che il biodiesel esportato nel mercato dell'Unione era effettivamente prodotto dal richiedente.
- (18) In aggiunta, dall'inchiesta non è emerso alcun elemento di prova che dimostrasse che il richiedente aveva acquistato biodiesel dagli Stati Uniti d'America o aveva spedito nell'Unione biodiesel fabbricato negli USA.
- (19) Viste le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 18, la Commissione ha stabilito che il richiedente è effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame e che dovrebbe pertanto essere esentato dalle misure estese.
- (20) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di concedere l'esenzione al richiedente ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono prevenute osservazioni tali da modificare la decisione di chiudere l'inchiesta di riesame.
- (21) Le misure di cui dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 è sostituito dal seguente:

«1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 21), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 21), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 21), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 21), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710 20 15 21), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710 20 17 21), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824 90 92 10), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 20, 3826 00 10 30, 3826 00 10 40, 3826 00 10 89) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 11), ad eccezione di quelli prodotti dalle società sottoelencate:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Canada	BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada	B107
	DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada	C114
	Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada	B108

Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all'articolo 1, paragrafo 2, ossia un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).»



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1269



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/677 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	262,4
	MA	90,3
	ZZ	176,4
0707 00 05	MA	83,2
	TR	118,9
	ZZ	101,1
0709 93 10	MA	95,4
	TR	124,4
	ZZ	109,9
0805 10 20	AR	115,8
	EG	50,9
	IL	84,9
	MA	55,5
	TR	39,9
	ZZ	69,4
0805 50 10	MA	147,0
	TR	130,3
	ZA	143,4
	ZZ	140,2
0808 10 80	AR	110,2
	BR	102,8
	CL	111,7
	CN	150,1
	NZ	138,0
	US	225,1
	ZA	97,2
	ZZ	133,6
	0808 30 90	AR
CL		122,8
CN		73,7
ZA		118,8
ZZ		110,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/678 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarma

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 maggio 2015 la Germania ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarma sia un biocida o un articolo trattato ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o l), del medesimo regolamento.
- (2) Secondo gli orientamenti concordati dell'Unione ⁽²⁾ tutti gli organismi viventi o morti non lavorati (per esempio lievito, batteri liofilizzati) o loro parti (parti del corpo, sangue, rami, foglie, fiori e così via) non sono considerati sostanze, miscele o articoli nel senso esplicitato nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. I fiori di lavanda essiccati non dovrebbero pertanto essere considerati una sostanza, una miscela o un articolo a termini di tale regolamento e non dovrebbero di conseguenza essere considerati né un biocida né un articolo trattato conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati non è né un biocida né un articolo trattato ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e l), del regolamento (UE) n. 528/2012.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Guida all'allegato V Esenzioni dall'obbligo di registrazione (pag. 19), disponibile all'indirizzo: http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_it.pdf.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1271



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 370 del 30 dicembre 2014)

Pagina 26, considerando 11, prima frase:

anziché: «L'esenzione "de minimis" di un massimo dell'1 % nel 2015 e dello 0,75 % nel 2016 del totale annuo delle catture di pesce tamburo (*Caproidae*) nell'ambito della pesca del suro (*Trachurus spp.*) con pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII è motivata dalla difficoltà di migliorare la selettività e dai costi sproporzionati della manipolazione delle catture indesiderate (separazione delle catture indesiderate).»

leggasi: «L'esenzione "de minimis" di un massimo dell'1 % nel 2015 e dello 0,75 % nel 2016 del totale ammissibile delle catture (TAC) di pesce tamburo (*Caproidae*) nell'ambito della pesca del suro (*Trachurus spp.*) con pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII è motivata dalla difficoltà di migliorare la selettività e dai costi sproporzionati della manipolazione delle catture indesiderate (separazione delle catture indesiderate).».

Pagina 27, articolo 3, lettera d):

anziché: «per il pesce tamburo (*Caproidae*) fino all'1 % nel 2015 e fino allo 0,75 % nel 2016 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca del suro (*Trachurus spp.*) praticata da pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII.»

leggasi: «per il pesce tamburo (*Caproidae*) fino all'1 % nel 2015 e fino allo 0,75 % nel 2016 del totale ammissibile delle catture (TAC) nell'ambito della pesca del suro (*Trachurus spp.*) praticata da pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII.».

16CE1272

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 177 dell'8 luglio 2015)

Pagina 4, articolo 2, lettera a):

anziché: «"armadio frigorifero/congelatore professionale": un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati allo stoccaggio di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti;»

leggasi: «"armadio frigorifero/congelatore professionale": un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere senza interruzione la temperatura degli alimenti nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati allo stoccaggio di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti;».

Pagina 7, allegato I, punto 2:

anziché: «"temperatura di esercizio per la refrigerazione": la temperatura degli alimenti stoccati nell'armadio è costantemente compresa tra - 1 °C e 5 °C;»



leggasi: «“temperatura di esercizio per la refrigerazione”: la temperatura degli alimenti stoccati nell’armadio è mantenuta senza interruzione tra - 1 °C e 5 °C.»

Pagina 7, allegato I, punto 3:

anziché: «“temperatura di esercizio per il congelamento”: la temperatura degli alimenti stoccati nell’armadio è costantemente inferiore a - 15 °C, vale a dire la temperatura più elevata dell’insieme di prove più caldo;»

leggasi: «“temperatura di esercizio per il congelamento”: la temperatura degli alimenti stoccati nell’armadio è mantenuta senza interruzione al di sotto di - 15 °C, vale a dire la temperatura più elevata dell’insieme di prove più caldo;».

Pagina 7, allegato I, punto 7:

anziché: «“armadio a basse prestazioni”, anche noto come “armadio semiprofessionale”: un armadio frigorifero/ congelatore professionale in grado di mantenere costante la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3, come indicato nell’allegato IX, tabella 3. Se l’armadio è in grado di mantenere la temperatura costante in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 4 non è considerato un armadio a basse prestazioni;»

leggasi: «“armadio a basse prestazioni”, anche noto come “armadio semiprofessionale”: un armadio frigorifero/ congelatore professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3, come indicato nell’allegato IX, tabella 3. Se l’armadio è in grado di mantenere la temperatura in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 4 non è considerato un armadio a basse prestazioni;».

Pagina 7, allegato I, punto 8:

anziché: «“armadio ad alte prestazioni”: un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere costante la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell’allegato IX, tabella 3;»

leggasi: «“armadio ad alte prestazioni”: un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell’allegato IX, tabella 3;».

16CE1273

Rettifica del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 177 dell’8 luglio 2015)

Pagina 22, articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

anziché: «“armadio refrigerato professionale”: un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all’esposizione o all’accesso da parte dei clienti;»

leggasi: «“armadio refrigerato professionale”: un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere senza interruzione la temperatura degli alimenti nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all’esposizione o all’accesso da parte dei clienti;».



Pagina 23, articolo 2, paragrafo 1, lettera k):

anziché: «“armadio ad alte prestazioni”: un armadio refrigerato professionale in grado di mantenere costante la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;»

leggasi: «“armadio ad alte prestazioni”: un armadio refrigerato professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;».

Pagina 23, articolo 2, paragrafo 1, lettera o):

anziché: «“unità di condensazione”: un prodotto provvisto di almeno un compressore e un condensatore alimentati a elettricità in grado di raffreddare e mantenere costante una temperatura bassa o media all'interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione;»

leggasi: «“unità di condensazione”: un prodotto provvisto di almeno un compressore alimentato a elettricità e di un condensatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione una temperatura bassa o media all'interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione;».

Pagina 23, articolo 2, paragrafo 1, lettera s):

anziché: «“chiller di processo”: un prodotto provvisto di almeno un compressore e un evaporatore, in grado di raffreddare e mantenere costante la temperatura di un liquido destinato al raffreddamento di un apparecchio o sistema refrigerato; esso può integrare o meno il condensatore, il sistema del circuito di raffreddamento e altre attrezzature ausiliarie;»

leggasi: «“chiller di processo”: un prodotto provvisto di almeno un compressore e un evaporatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione la temperatura di un liquido destinato al raffreddamento di un apparecchio o sistema refrigerato; esso può integrare o meno il condensatore, il sistema del circuito di raffreddamento e altre attrezzature ausiliarie;».

Pagina 27, allegato I, punto 2:

anziché: «“temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati”: la temperatura degli alimenti conservati nell'armadio è costantemente compresa tra $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $5\text{ }^{\circ}\text{C}$;»

leggasi: «“temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati”: la temperatura degli alimenti conservati nell'armadio è mantenuta senza interruzione tra $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $5\text{ }^{\circ}\text{C}$;».

Pagina 27, allegato I, punto 3:


anziché: «“temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti congelati”: la temperatura degli alimenti conservati nell'armadio è costantemente inferiore a $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, vale a dire la temperatura più elevata del pacco test più caldo;»

leggasi: «“temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti congelati”: la temperatura degli alimenti conservati nell'armadio è mantenuta senza interruzione al di sotto di $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, vale a dire la temperatura più elevata del pacco test più caldo;».

Pagina 27, allegato I, punto 9:

anziché: «“armadio a basse prestazioni”, anche noto come “armadio semiprofessionale”: un armadio refrigerato professionale in grado di mantenere costante la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3, come indicato nell'allegato IV, tabella 3. Se l'armadio è in grado di mantenere la temperatura costante in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 4 non è considerato un armadio a basse prestazioni;»

leggasi: «“armadio a basse prestazioni”, anche noto come “armadio semiprofessionale”: un armadio refrigerato professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3, come indicato nell'allegato IV, tabella 3. Se l'armadio è in grado di mantenere la temperatura in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 4 non è considerato un armadio a basse prestazioni;».



Rettifica della decisione (PESC) 2016/446 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che modifica e proroga la decisione 2013/34/PESC del Consiglio relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 78 del 24 marzo 2016)

Pagina 75, articolo 1, punto 2:

anziché: «[...]

“2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2016 al 18 maggio 2018 è di 33 400 000EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 (*) del Consiglio è pari al 60 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 34, paragrafo 3 di tale decisione è pari al 10 %.

[...]”»

leggasi: «[...]

“2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2016 al 18 maggio 2018 è di 33 400 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 (*) del Consiglio è pari al 10 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 34, paragrafo 3 di tale decisione è pari al 60 %.

[...]”».

16CE1275

Rettifica del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 5 del 9 gennaio 2004)

Pagina 14, articolo 16 riguardante l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE:

anziché: «L'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal seguente:

“d) essere identificati ...”»

leggasi: «L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal seguente:

“c) essere identificati ...”».

16CE1276



**Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015,
relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*
(Wells et al.)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2015)

Pagina 36, considerando 2, seconda frase:

anziché: «Il parere comprende un elenco di specie di piante sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato.»

leggasi: «Il parere comprende un elenco di specie di vegetali sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato.»

Pagina 36, considerando 2, terza frase:

anziché: «Inoltre, il 20 marzo 2015, l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla categorizzazione di tali piante da impianto, escluse le sementi, in base al rischio di introduzione dell'organismo specificato.»

leggasi: «Inoltre, il 20 marzo 2015, l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla categorizzazione di tali vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, in base al rischio d'introduzione dell'organismo specificato.»

Pagina 37, considerando 8:

anziché: «Al fine di garantire un'efficace protezione del restante territorio dell'Unione dall'organismo specificato, tenendo conto della possibile diffusione dell'organismo specificato tramite mezzi naturali e artificiali diversi dallo spostamento delle piante da impianto specificate, è opportuno stabilire una zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che circonda la zona infetta della provincia di Lecce.»

leggasi: «Al fine di garantire un'efficace protezione del restante territorio dell'Unione dall'organismo specificato, tenendo conto della possibile diffusione dell'organismo specificato tramite mezzi naturali e artificiali diversi dallo spostamento delle piante specificate destinate alla piantagione, è opportuno stabilire una zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che circonda la zona infetta della provincia di Lecce.»

Pagina 37, considerando 10:


anziché: «Al fine di consentire un'ispezione successiva a destinazione di piante destinate all'impianto spostate fuori dalle zone delimitate, l'organismo ufficiale responsabile del luogo di origine e l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione devono essere immediatamente informati dagli operatori professionali dello spostamento di ogni lotto di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata.»

leggasi: «Al fine di consentire un'ispezione successiva a destinazione di vegetali destinati alla piantagione spostati fuori dalle zone delimitate, l'organismo ufficiale responsabile del luogo di origine e l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione devono essere immediatamente informati dagli operatori professionali dello spostamento di ogni lotto di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata.»

Pagina 37, considerando 11, prima frase:

anziché: «Per garantire uno scrupoloso monitoraggio degli spostamenti di piante destinate all'impianto originarie delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avere accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate.»

leggasi: «Per garantire uno scrupoloso monitoraggio degli spostamenti di vegetali destinati alla piantagione originari delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, è necessario che la Commissione e gli Stati membri abbiano accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate.»



Pagina 38, considerando 15, prima frase:

anziché: «Da ottobre 2014 sono state intercettate nell'Unione numerose piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di *Coffea*, originarie di Costa Rica o Honduras, in cui era presente l'organismo specificato.»

leggasi: «Da ottobre 2014 sono stati intercettati nell'Unione numerosi vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Coffea*, originari di Costa Rica o Honduras, in cui era presente l'organismo specificato.»

Pagina 38, considerando 15, terza frase:

anziché: «Di conseguenza, data l'elevata probabilità di insediamento dell'organismo specificato nell'Unione, la mancanza di qualsiasi effettivo trattamento una volta che le piante specificate sono colpite, nonché le gravi conseguenze economiche per l'Unione, è opportuno vietare l'introduzione nell'Unione di piante destinate all'impianto di *Coffea*, ad eccezione delle sementi, originarie di Costa Rica o Honduras.»

leggasi: «Di conseguenza, data l'elevata probabilità di insediamento dell'organismo specificato nell'Unione, la mancanza di qualsiasi effettivo trattamento una volta che le piante specificate sono colpite, nonché le gravi conseguenze economiche per l'Unione, è opportuno vietare l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione di *Coffea*, ad eccezione delle sementi, originari di Costa Rica o Honduras.»

Pagina 38, articolo 1, lettera b):

anziché: «“piante specificate”: tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;»

leggasi: «“piante specificate”: tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;».

Pagina 38, articolo 1, lettera d), punto i):

anziché: «impianto;»

leggasi: «piantagione;».

Pagina 38, articolo 1, lettera d), punto iii):

anziché: «produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e la manutenzione;»

leggasi: «produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;».

Pagina 40, articolo 4, paragrafo 7, lettera a):

anziché: «effettua un'ispezione annuale al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato;»

leggasi: «effettua un'ispezione annuale per almeno due anni al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato;».

Pagina 40, articolo 5, titolo:

anziché: «**Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette**»

leggasi: «**Divieto di piantagione delle piante ospiti nelle zone infette**».

Pagina 40, articolo 5:

anziché: «È vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.»

leggasi: «È vietata la piantagione di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.»



Pagina 45, articolo 15, titolo:

anziché: «**Divieto di introdurre piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di *Coffea* originarie di Costa Rica o Honduras**»

leggasi: «**Divieto di introdurre vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Coffea* originari di Costa Rica o Honduras**».

Pagina 45, articolo 15:

anziché: «È vietata l'introduzione nell'Unione di piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di *Coffea* originarie di Costa Rica o Honduras.

Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, di *Coffea* originarie di Costa Rica o Honduras, che sono state introdotte nell'Unione prima dell'applicazione della presente decisione, sono spostate all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato l'organismo ufficiale responsabile.»

leggasi: «È vietata l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Coffea* originari di Costa Rica o Honduras.

I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Coffea* originari di Costa Rica o Honduras, che sono stati introdotti nell'Unione prima dell'applicazione della presente decisione, sono spostati all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato l'organismo ufficiale responsabile.»

16CE1277



Rettifica del regolamento (UE) 2016/71 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone in o su determinati prodotti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 20 del 27 gennaio 2016)

Pagina 17, nell'allegato, punto 1, lettera b), il testo della tabella è sostituito dal testo seguente:

«Residui di antiparassitari e livelli massimi di residui (mg/kg)


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Flonicamid: somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid (R)	Flutriafol	Pirimicarb (R)	Protioconazolo: protioconazolo-destio (somma di isomeri) (F)	Teflubenzurone (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO					
0110000	Agrumi	0,15 (+)	0,01 (*)	3	0,01 (*)	0,01 (*)
0110010	Pompelmi					
0110020	Arance dolci					
0110030	Limoni					
0110040	Limette/lime					
0110050	Mandarini					
0110990	Altri					
0120000	Frutta a guscio	0,06 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0120010	Mandorle dolci					
0120020	Noci del Brasile					
0120030	Noci di anacardi					
0120040	Castagne e marroni					
0120050	Noci di cocco					
0120060	Nocciole					
0120070	Noci del Queensland					
0120080	Noci di pecàn					
0120090	Pinoli					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0120100	Pistacchi					
0120110	Noci comuni					
0120990	Altri					
0130000	Pomacee	0,3	0,4 (+)		0,01 (*)	1
0130010	Mele			0,5 (+)		(+)
0130020	Pere			0,5 (+)		
0130030	Cotogne			1,5 (+)		
0130040	Nespole			1		
0130050	Nespole del Giappone			1		
0130990	Altri			0,01 (*)		
0140000	Drupacee				0,01 (*)	
0140010	Albicocche	0,03 (*)	0,01 (*)	3		0,01 (*)
0140020	Ciliegie (dolci)	0,4 (+)	1	5 (+)		0,01 (*)
0140030	Pesche	0,4	0,6	1,5 (+)		0,01 (*)
0140040	Prugne	0,3 (+)	0,4	3		0,1 (*)
0140990	Altri	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta	0,03 (*)				0,01 (*)
0151000	a) <i>uve</i>			0,01 (*)	0,01 (*)	
0151010	Uve da tavola		0,8			
0151020	Uve da vino		1,5 (+)			
0152000	b) <i>fragole</i>		0,5 (+)	1,5	0,01 (*)	
0153000	c) <i>frutti di piante arbustive</i>		0,01 (*)	4 (+)	0,01 (*)	
0153010	More di rovo					
0153020	More selvatiche					
0153030	Lamponi (rossi e gialli)					
0153990	Altri					
0154000	d) <i>altra piccola frutta e bacche</i>		0,01 (*)	1		
0154010	Mirtilli				0,01 (*)	
0154020	Mirtilli giganti americani				0,15	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)				0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)				0,01 (*)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)				0,01 (*)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)				0,01 (*)	
0154070	Azzeruoli				0,01 (*)	
0154080	Bacche di sambuco				0,01 (*)	
0154990	Altri				0,01 (*)	
0160000	Frutta varia con	0,03 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0161000	a) <i>buccia commestibile</i>		0,01 (*)			
0161010	Datteri					
0161020	Fichi					
0161030	Olive da tavola					
0161040	Kumquat					
0161050	Carambole					
0161060	Cachi					
0161070	Jambul/jambolan					
0161990	Altri					
0162000	b) <i>buccia non commestibile, piccola</i>		0,01 (*)			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)					
0162020	Litci					
0162030	Frutti della passione/maracuja					
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus					
0162050	Melastelle/cainette					
0162060	Cachi di Virginia					
0162990	Altri					
0163000	c) <i>buccia non commestibile, grande</i>					
0163010	Avocado		0,01 (*)			
0163020	Banane		0,3			
0163030	Manghi		0,01 (*)			
0163040	Papaie		0,01 (*)			
0163050	Melograni		0,01 (*)			
0163060	Cerimolia/cherimolia		0,01 (*)			
0163070	Guaiave/guave		0,01 (*)			
0163080	Ananas		0,01 (*)			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0163090	Frutti dell'albero del pane		0,01 (*)			
0163100	Durian		0,01 (*)			
0163110	Anona/graviola/guanabana		0,01 (*)			
0163990	Altri		0,01 (*)			
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI					
0210000	Ortaggi a radice e tubero			0,05		
0211000	a) <i>patate</i>	0,09	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05
0212000	b) <i>ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,03 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca					
0212020	Patate dolci					
0212030	Ignami					
0212040	Maranta/arrow root					
0212990	Altri					
0213000	c) <i>altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	0,03 (*)				0,01 (*)
0213010	Bietole		0,06 (+)		0,1 (+)	
0213020	Carote		0,01 (*)		0,1 (+)	
0213030	Sedano rapa		0,01 (*)		0,01 (*)	
0213040	Barbaforte/rafano/cren		0,01 (*)		0,1 (+)	
0213050	Topinambur		0,01 (*)		0,01 (*)	
0213060	Pastinaca		0,01 (*)		0,1 (+)	
0213070	Prezzemolo a grossa radice		0,01 (*)		0,1 (+)	
0213080	Ravanelli		0,01 (*)		0,01 (*)	
0213090	Salsefrica		0,01 (*)		0,1 (+)	
0213100	Rutabaga		0,01 (*)		0,1 (+)	
0213110	Rape		0,01 (*)		0,1 (+)	
0213990	Altri		0,01 (*)		0,01 (*)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,03 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0220010	Aglio			0,1	0,01 (*)	
0220020	Cipolle			0,1	0,05 (+)	
0220030	Scalogni			0,01 (*)	0,05 (+)	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette			0,01 (*)	0,01 (*)	
0220990	Altri			0,01 (*)	0,01 (*)	
0230000	Ortaggi a frutto					
0231000	a) solanacee			0,5	0,01 (*)	1,5
0231010	Pomodori	0,5 (+)	0,6 (+)			(+)
0231020	Peperoni	0,3	1			
0231030	Melanzane	0,5 (+)	0,01 (*)			
0231040	Gombi	0,03 (*)	0,01 (*)			
0231990	Altri	0,03 (*)	0,01 (*)			
0232000	b) <i>cucurbitacee con buccia commestibile</i>	0,5	0,01 (*)	1	0,01 (*)	
0232010	Cetrioli					0,5
0232020	Cetriolini					1,5
0232030	Zucchine	(+)				0,5
0232990	Altri					0,5
0233000	c) <i>cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	0,4 (+)			0,01 (*)	0,01 (*)
0233010	Meloni		0,2 (+)	0,4 (+)		
0233020	Zucche		0,01 (*)	1		
0233030	Cocomeri/angurie		0,2 (+)	0,5 (+)		
0233990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)		
0234000	d) <i>mais dolce</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05	0,02	0,01 (*)
0239000	e) <i>altri ortaggi a frutto</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)		0,01 (*)			
0241000	a) <i>cavoli a infiorescenza</i>	0,03 (*)		0,5	0,05 (+)	0,01 (*)
0241010	Cavoli broccoli					
0241020	Cavolfiori					
0241990	Altri					
0242000	b) <i>cavoli a testa</i>					
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,6		0,6 (+)	0,1 (+)	0,5 (+)
0242020	Cavoli cappucci	0,03 (*)		0,5	0,09 (+)	0,2 (+)
0242990	Altri	0,03 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0243000	c) <i>cavoli a foglia</i>	0,03 (*)			0,01 (*)	0,01 (*)
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			0,5		
0243020	Cavoli ricci			0,3 (+)		
0243990	Altri			0,01 (*)		
0244000	d) <i>cavoli rapa</i>	0,03 (*)		0,5	0,01 (*)	0,01 (*)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili					
0251000	a) <i>lattughe e insalate</i>	0,03 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			15		
0251020	Lattughe			1,5		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			1 (+)		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			15		
0251050	Barbarea			15		
0251060	Ruola			15		
0251070	Senape juncea			15		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			15		
0251990	Altri			0,01 (*)		
0252000	b) <i>foglie di spinaci e simili</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,06	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci					
0252020	Portulaca/porcellana			(+)		
0252030	Bietole da foglia e da costa			(+)		
0252990	Altri					
0253000	c) <i>foglie di vite e specie simili</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) <i>crescione acquatico</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) <i>cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,05 (+)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) <i>erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,06 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio			0,8		
0256020	Erba cipollina			0,8		
0256030	Foglie di sedano			3		
0256040	Prezzemolo			3		
0256050	Salvia			0,8		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0256060	Rosmarino			0,8		
0256070	Timo			0,8		
0256080	Basilico e fiori commestibili			0,8		
0256090	Foglie di alloro/lauro			0,8		
0256100	Dragoncello			0,8		
0256990	Altri			0,02 (*)		
0260000	Legumi		0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	0,03 (*)		1,5 (+)		
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,03 (*)		0,7		
0260030	Piselli (con baccello)	0,03 (*)		1,5 (+)		
0260040	Piselli (sgranati)	0,7		0,7		
0260050	Lenticchie	0,03 (*)		0,7		
0260990	Altri	0,03 (*)		0,01 (*)		
0270000	Ortaggi a stelo	0,03 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0270010	Asparagi			0,01 (*)	0,01 (*)	
0270020	Cardi			0,2 (+)	0,01 (*)	
0270030	Sedani			0,15 (+)	0,01 (*)	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze			2	0,01 (*)	
0270050	Carciofi			5	0,01 (*)	
0270060	Porri			0,01 (*)	0,06 (+)	
0270070	Rabarbaro			2	0,01 (*)	
0270080	Germogli di bambù			0,01 (*)	0,01 (*)	
0270090	Cuori di palma			0,01 (*)	0,01 (*)	
0270990	Altri			0,01 (*)	0,01 (*)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati					
0280020	Funghi selvatici					
0280990	Muschi e licheni					
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,03 (*)	0,01 (*)	0,2		0,01 (*)
0300010	Fagioli				0,05 (+)	
0300020	Lenticchie				1 (+)	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0300030	Piselli				1 (+)	
0300040	Lupini/semi di lupini				1 (+)	
0300990	Altri				0,01 (*)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI					0,02 (*)
0401000	Semi oleaginosi					
0401010	Semi di lino	0,06 (*)	0,02 (*)	0,05 (+)	0,09 (+)	
0401020	Semi di arachide	0,06 (*)	0,15	0,02 (*)	0,02 (*) (+)	
0401030	Semi di papavero	0,06 (*)	0,02 (*)	0,05	0,09 (+)	
0401040	Semi di sesamo	0,06 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0401050	Semi di girasole	0,06 (*)	0,02 (*)	0,1	0,02 (*)	
0401060	Semi di colza	0,06 (*)	0,5	0,05 (+)	0,15 (+)	
0401070	Semi di soia	0,06 (*)	0,4	0,02 (*)	0,2	
0401080	Semi di senape	0,06 (*)	0,5	0,05 (+)	0,09 (+)	
0401090	Semi di cotone	0,2	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0401100	Semi di zucca	0,06 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0401110	Semi di cartamo	0,06 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0401120	Semi di borragine	0,06 (*)	0,02 (*)	0,1 (+)	0,02 (*)	
0401130	Semi di camelina/dorella	0,06 (*)	0,5	0,05	0,04 (+)	
0401140	Semi di canapa	0,06 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0401150	Semi di ricino	0,06 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0401990	Altri	0,06 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0402000	Frutti oleaginosi	0,06 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0402010	Olive da olio					
0402020	Semi di palma					
0402030	Frutti di palma					
0402040	Capoc					
0402990	Altri					
0500000	CEREALI			0,05		0,01 (*)
0500010	Orzo	0,4	0,15		0,2 (+)	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,03 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0500030	Mais/granturco	0,03 (*)	0,01 (*)		0,1	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0500040	Miglio	0,03 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0500050	Avena	0,4	0,01 (*)		0,05 (+)	
0500060	Riso	0,03 (*)	1,5 (+)		0,01 (*)	
0500070	Segale	2 (+)	0,15		0,05 (+)	
0500080	Sorgo	0,03 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0500090	Fruento	2 (+)	0,15		0,1 (+)	
0500990	Altri	0,03 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,1 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	Tè		0,05 (*)	0,05 (*)		
0620000	Chicchi di caffè		0,15	0,05 (*)		
0630000	Infusioni di erbe da		0,05 (*)			
0631000	a) <i>flori</i>			10 (+)		
0631010	Camomilla					
0631020	Ibisco/rosella					
0631030	Rosa					
0631040	Gelsomino					
0631050	Tiglio					
0631990	Altri					
0632000	b) <i>foglie ed erbe</i>			10 (+)		
0632010	Fragola					
0632020	Rooibos					
0632030	Mate					
0632990	Altri					
0633000	c) <i>radici</i>			0,05 (*)		
0633010	Valeriana					
0633020	Ginseng					
0633990	Altri					
0639000	d) <i>altre parti della pianta</i>			0,05 (*)		
0640000	Semi di cacao		0,05 (*)	0,05 (*)		




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni		0,05 (*)	0,05 (*)		
0700000	LUPPOLO	3 (+)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE					
0810000	Semi	0,1 (*)	0,05 (*)	5	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde					
0810020	Grano nero/cumino nero					
0810030	Sedano					
0810040	Coriandolo					
0810050	Cumino					
0810060	Aneto					
0810070	Finocchio					
0810080	Fieno greco					
0810090	Noce moscata					
0810990	Altri					
0820000	Frutta	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato					
0820020	Pepe di Sichuan					
0820030	Carvi					
0820040	Cardamomo					
0820050	Bacche di ginepro					
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)					
0820070	Vaniglia					
0820080	Tamarindo					
0820990	Altri					
0830000	Spezie da corteccia	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella					
0830990	Altri					
0840000	Spezie da radici e rizomi					
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0840030	Curcuma	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano					
0850020	Capperi					
0850990	Altri					
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano					
0860990	Altri					
0870000	Spezie da arilli	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis					
0870990	Altri					
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,03 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		0,06			
0900020	Canne da zucchero		0,01 (*)			
0900030	Radici di cicoria		0,01 (*)			
0900990	Altri		0,01 (*)			
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI					(+)
1010000	Tessuti provenienti da					0,05
1011000	a) <i>suini</i>			0,05 (+)		
1011010	Muscolo	0,02 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
1011020	Tessuto adiposo	0,02 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
1011030	Fegato	0,03	0,1 (+)		0,5 (+)	
1011040	Rene	0,03	0,01 (*)		0,5 (+)	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,03	0,01 (*)		0,5 (+)	
1011990	Altri	0,03	0,01 (*)		0,5 (+)	
1012000	b) <i>bovini</i>			0,05 (+)		
1012010	Muscolo	0,03	0,01 (*)		0,01 (*)	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1012020	Tessuto adiposo	0,02 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
1012030	Fegato	0,04	0,3 (+)		0,5 (+)	
1012040	Rene	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1012990	Altri	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1013000	c) <i>ovini</i>			0,05 (+)		
1013010	Muscolo	0,03	0,01 (*)		0,01 (*)	
1013020	Tessuto adiposo	0,02 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
1013030	Fegato	0,04	0,3 (+)		0,5 (+)	
1013040	Rene	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1013990	Altri	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1014000	d) <i>caprini</i>			0,05 (+)		
1014010	Muscolo	0,03	0,01 (*)		0,01 (*)	
1014020	Tessuto adiposo	0,02 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
1014030	Fegato	0,04	0,3 (+)		0,5 (+)	
1014040	Rene	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1014990	Altri	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1015000	e) <i>equidi</i>			0,05 (+)		
1015010	Muscolo	0,03	0,01 (*)		0,01 (*)	
1015020	Tessuto adiposo	0,02 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
1015030	Fegato	0,04	0,3 (+)		0,5 (+)	
1015040	Rene	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1015990	Altri	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1016000	f) <i>Pollame</i>		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
1016010	Muscolo	0,03				
1016020	Tessuto adiposo	0,03				
1016030	Fegato	0,03				
1016040	Rene	0,02 (*)				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,03				
1016990	Altri	0,03				
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>			0,05 (+)		
1017010	Muscolo	0,03	0,01 (*)		0,01 (*)	
1017020	Tessuto adiposo	0,02 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
1017030	Fegato	0,04	0,3 (+)		0,5 (+)	
1017040	Rene	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1017990	Altri	0,04	0,01 (*)		0,5 (+)	
1020000	Latte	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (+)	0,01 (*) (+)	0,05
1020010	Bovini					
1020020	Pecora					
1020030	Capra					
1020040	Cavallo					
1020990	Altri					
1030000	Uova di volatili	0,04	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05
1030010	Galline					
1030020	Anatre					
1030030	Oche					
1030040	Quaglie					
1030990	Altri					
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05	0,01 (*)	0,05
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05	0,01 (*)	0,05
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05	0,01 (*)	0,05*

16CE1467

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-049) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 6 3 0 *

€ 16,00

